

## Assemblea

# RESOCONTO SOMMARIO RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI

## **ASSEMBLEA**

840<sup>a</sup> seduta pubblica (antimeridiana) giovedì 22 novembre 2012

Presidenza della vice presidente Mauro, indi della vice presidente Bonino e del vice presidente Chiti

Assemblea - Indice

22 novembre 2012

## INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. VII-XX
RESOCONTO STENOGRAFICO 1-73
ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)
ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 93-124

Assemblea - Indice

22 novembre 2012

#### INDICE

RESOCONTO SOMMARIO	Bruno (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) Pag. 15, 21 Vita (PD)
RESOCONTO STENOGRAFICO	CAROFIGLIO ( <i>PD</i> )
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME- DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-	DELLA MONICA (PD)
NICO	Verifiche del numero legale
DISEGNI DI LEGGE	Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 20
Seguito della discussione:	SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI
(3491) CHITI, GASPARRI ed altri Modi-	STUDENTI
fiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione	Presidente
(3492) LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in	DISEGNI DI LEGGE
materia di diffamazione a mezzo di stampa	Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3491-3492-3059:
(3509) MALAN. – Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato	Presidente
(Relazione orale):	Lı Gотті ( <i>IdV</i> )
BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI)       2         D'Ambrosio (PD)       3         VITA (PD)       4         Centaro (CN:GS-SI-PID-IB-FI)       5         Li Gotti (IdV)       5	SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)       27, 28         VITA (PD)       28, 29, 31 e passim         CASTELLI (LNP)       29         INCOSTANTE (PD)       29, 32         BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI)       31
SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI	Berselli ( <i>PdL</i> ), <i>relatore</i>
STUDENTI Presidente	D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-
Presidente	PLI-PSI)
DISEGNI DI LEGGE	votazioni nominani con scrutinio simultaneo . 30, 32
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3491-3492-3059:	SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI
Berselli ( <i>PdL</i> ), relatore	Presidente
stizia	DISEGNI DI LEGGE
D'Ambrosio ( <i>PD</i> )	Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3491-3492-3059:
Li Gotti ( <i>IdV</i> )	Presidente

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto-Diritti e libertà: Misto-DL; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

840 <sup>a</sup> Seduta (antimerid.)	Assemblea	- Indice	22 novembre 2012
LI GOTTI (IdV)	40	Sbarbati <i>MRE-PLI-PSI)</i> Calderoli ( <i>LN</i>	
(2173) CUTRUFO. – Norme in materia istituzione di un'Assemblea costituente la revisione della parte II della Costituzio	per	Cutrufo ( <i>PdL</i> Perduca ( <i>PD</i> ) Incostante ( <i>P</i> .	)
(2563) SBARBATI. – Istituzione di u Commissione costituente per le riforme i tuzionali		Poretti (PD) Ceccanti (PD) Del Pennino (	
(3135) COMPAGNA ed altri. – Modifica l'articolo 138 della Costituzione, in mate di revisione della Costituzione mediante lezione di un'Assemblea costituente	eria	Mazzuconi ( <i>P.</i> Bugnano ( <i>IdV</i> Pinzger ( <i>UDC</i>	SI-PID-IB-FI)       62         D)       66, 67         D)       67         C-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-       68
(3229) LAURO Norme istitutive dell'A		Verifiche del	numero legale
semblea costituente per una revisione de Costituzione e per una riforma dello Sto delle Regioni e delle autonomie locali		Votazioni non	ninali con scrutinio simultaneo .52, 55, 60
(3244) D'ALÌ. – Riduzione della rapprestanza parlamentare e istituzione di una semblea costituente per la revisione della estituzione	As-	SULLE DISC	ZIONE NELLE CARCERI E CRIMINAZIONI NEI CON- GLI OMOSESSUALI
(3287) SAIA ed altri. – Istituzione dell's semblea Costituente, riduzione del num dei parlamentari e modifiche in materia	ero	GIOVANARDI (F	68 dL)
elettorato attivo e passivo per la Cam dei deputati e il Senato della Repubblica		SUI LAVORI I	<b>DEL SENATO</b> 70
(3288) SAIA ed altri. – Conferimento al nato della Repubblica delle funzioni di semblea per la revisione della parte secon e di altre disposizioni della Costituzione. duzione del numero dei parlamentari e mo	As- ıda Ri- odi-	PER UN'INFO DELL'ISTRU SITÀ E DE	RMATIVA DEL MINISTRO
fiche in materia di elettorato attivo e pass per la Camera dei deputati e il Senato de Repubblica		Sbarbati	
(3348) PERA ed altri. – Istituzione di un'a semblea Costituente	As-	INTERROGAZ	
(3384) FLERES ed altri Istituzione	di	Per la risposta	scritta:
un'Assemblea Costituente (3413) RUTELLI ed altri. – Elezione di u Commissione per la riforma della Costi			
zione  (Votazione finale qualificata ai sensi dell'a colo 120, comma 3, del Regolamento) (Rezione orale):	rti-	DEGLI EME	E PER LA PRESENTAZIONE NDAMENTI AI DISEGNI DI MATERIA DI RIFORMA LE
Presidente	•		72 (VP)
RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), relat 52, 55	ore 42, e passim	ALLEGATO A	
Malaschini, sottosegretario di Stato alla F sidenza del Consiglio dei ministri	43, 48,	DISEGNO DI I	LEGGE N. 3491-3492-3509
Pardi ( <i>IdV</i> )	e passim e passim		emendamenti

840 <sup>a</sup> Seduta (antimerid.)	Assemble	A - INDICE 22 novembre 20	)12
DISEGNO DI LEGGE N. 2173-2563-3 3229-3244-3287-3288-3348-3384-3413 Ordine del giorno	<i>Pag</i> . 82 82 84 86		
ALLEGATO B			103
VOTAZIONI QUALIFICATE EFI TUATE NEL CORSO DELLA SEDU	FET- TA . 93	Interrogazioni	103 104
CONGEDI E MISSIONI	102	<i>g</i>	110 124
Variazioni nella composizione	102	AVVISO DI RETTIFICA	124

Assemblea - Resoconto sommario

22 novembre 2012

#### **RESOCONTO SOMMARIO**

## Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Le comunicazioni rese dalla Presidenza nel corso della seduta sono riportate nel Resoconto stenografico.

## Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

(3492) LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa

(3509) MALAN. – Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato (Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del nuovo testo unificato proposto dalla Commissione. Ricorda che nella seduta antimeridiana di ieri il relatore, senatore Berselli, ha presentato l'emendamento 1.800, il senatore Li Gotti ha ritirato l'emendamento 1.5 ed è stata respinta una questione sospensiva.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Ritira l'emendamento 1.800/1. Gli emendamenti 1.800/2 e 1.800/3 tendono a distinguere la posizione del direttore della testata giornalistica da quella dell'autore degli articoli contenenti la diffamazione. Si prevede altresì che sia tenuto, presso la direzione di ogni giornale o periodico, un registro degli autori degli articoli da rendere disponibile per l'autorità giudiziaria.

D'AMBROSIO (PD). L'emendamento 1.800 suscita forti perplessità, perché disciplina la responsabilità del direttore, che è chiamato a rispon-

Assemblea - Resoconto sommario

22 novembre 2012

dere o come concorrente nella commissione del reato di diffamazione o per mancata vigilanza. La responsabilità del direttore, tuttavia, è disciplinata dall'articolo 57 del codice penale, pertanto le disposizioni recate dall'emendamento 1.800 dovrebbero essere trattate nell'articolo 2 del provvedimento e non nell'articolo 1, che riguarda la legge sulla stampa.

VITA (PD). L'emendamento 1.800 non ha un impianto costituzionalmente garantito, perché se approvato determinerebbe un diverso trattamento per soggetti (il giornalista e il direttore) responsabili di concorso nella commissione dello stesso reato; ciò al fine di tutelare un direttore ben definito.

PRESIDENTE. Rispetto alle considerazioni del senatore D'Ambrosio, precisa che l'emendamento 1.800 prevede altresì la soppressione, all'articolo 2, comma 1, della lettera *a*).

CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Non si possono pensare sanzioni diverse tra concorrenti nella commissione del medesimo reato, per giustificare tale trattamento differente, andrebbe quantomeno posta in essere una differenziazione tra il comportamento del direttore e quello dell'autore dell'articolo contenente il reato di diffamazione.

LI GOTTI (*IdV*). L'emendamento 1.800 introduce un vistoso strappo alla norma generale che disciplina il concorso in reato. Da un lato, infatti, la proposta prevede pene diverse per persone che abbiano commesso lo stesso reato di diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di fatto determinato; dall'altro, invece, tale previsione non si applica al reato di diffamazione semplice ex articolo 595 del codice penale.

BERSELLI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.800/2 e 1.800/3 mentre invita ad approvare l'emendamento 1.800, che non reca una norma palesemente incostituzionale. Eventualmente ci possono essere divergenze sull'articolo 110 del codice penale sul concorso in reato, tuttavia il conflitto tra la norma particolare prevista dall'emendamento e quella generale si risolve sulla base del fatto che il direttore ed il giornalista svolgono ruoli diversi ed è per questo che si prevedono pene diverse. Invita l'Assemblea a consentire l'approvazione del provvedimento in esame perché la normativa vigente è più dura per i giornalisti e meno tutelante per il diffamato.

GULLO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.800 e 1.800/2 per ragioni di carattere tecnico, in quanto la formulazione proposta si espone a rilievi di carattere sistematico. Sull'emendamento 1.800/3 si rimette all'Assemblea.

D'AMBROSIO (PD). Le argomentazioni del relatore non sono condivisibili per ragioni di carattere sistematico. L'emendamento 1.800 pre-

Assemblea - Resoconto sommario

22 novembre 2012

vede infatti, per la mancata vigilanza del direttore, una pena inferiore a quella del giornalista diffamatore, mentre sulla base dell'articolo 112, comma 3, del codice penale il mancato controllo da parte del soggetto responsabile della vigilanza è un'aggravante. Poiché con tale emendamento si stravolge la collocazione sistematica delle norme, in quanto si inserisce la modifica dell'aggravante nella legge sulla stampa, l'Assemblea dovrebbe potersi esprimere se esso vada votato dopo l'articolo 2, che reca modifiche al codice penale.

BERSELLI, *relatore*. L'emendamento 1.800 non modifica l'articolo 57 del codice penale, ma interviene sulle correzioni che si volevano originariamente apportare, e introduce una deroga – in quanto norma di carattere speciale – all'articolo 110 del codice penale, che fissa un principio di carattere generale, perché il ruolo del direttore non può essere uguale a quello dell'estensore dell'articolo diffamatorio.

CASTELLI (*LNP*). È incomprensibile l'atteggiamento del centrosinistra, che da un lato vuole diminuire le pene a carico dei giornalisti e dall'altro vota contro un emendamento che va in tale direzione, proponendo argomentazioni pretestuose.

LI GOTTI (*IdV*). La contrarietà all'emendamento 1.800 è determinata dal fatto che si reintroduce la pena detentiva rispetto al testo originariamente licenziato dalla Commissione, peraltro con una previsione palesemente incostituzionale, in quanto sanziona in modo diverso due condotte uguali. Per punire il direttore in modo diverso dal giornalista, si sarebbe potuto utilizzare un'altra formula, richiamando il concetto di partecipazione al reato, *ex* articolo 114 del codice penale, ma trattandosi di concorso di persone nello stesso reato, si applica l'articolo 110.

Previa verifica del numero legale, risulta respinto l'emendamento 1.800/2.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Mantiene l'emendamento 1.800/3.

VITA (PD). Una norma che preveda la tenuta di un registro di tutti gli autori di articoli anonimi o che si firmano con uno pseudonimo è contraria al buonsenso ed espressione di intento autoritario, per cui annuncia un voto contrario.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Con l'emendamento 1.800/3 si prevede che il direttore tenga un elenco degli articoli firmati da anonimo o con uno pseudonimo, che dovrà essere consegnato all'autorità giudiziaria soltanto nel caso di controversia, per consentire alle vittime del reato di diffamazione di difendersi. La libertà di informazione non significa certo dire il falso danneggiando persone innocenti. L'emendamento

Assemblea - Resoconto sommario

22 novembre 2012

non è affatto autoritario, ma ispirato a principi di democrazia, trasparenza e libertà.

LI GOTTI (*IdV*). A nome del Gruppo annuncia un voto contrario sull'emendamento 1.800/3, con cui si intende sanzionare il direttore per la mancata tenuta del registro degli articolisti anonimi con la stessa pena prevista per il reato di diffamazione.

CAROFIGLIO (*PD*). In dissenso dal Gruppo, si asterrà dalla votazione: pur riconoscendo la validità delle tesi espresse dal senatore Vita, è vero che bisognerebbe intervenire in qualche modo sul fenomeno della propalazione di notizie diffamatorie firmate da giornalisti anonimi.

CASTELLI (*LNP*). In dissenso dal Gruppo, che voterà contro l'emendamento in esame, annuncia un voto favorevole, ritenendo giusto che il direttore che non cura la tenuta del registro sia considerato concorrente nel reato.

Con votazione seguita da controprova, l'emendamento 1.800/3 risulta respinto.

VALENTINO (*PdL*). L'emendamento 1.800 del relatore è condivisibile, in quanto è impossibile per il direttore controllare tutto ciò che succede nella redazione di un giornale e quindi è giusto graduare la responsabilità anche se si tratta di concorrenti nello stesso reato. Annuncia pertanto un voto favorevole.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Essendo stati respinti i tentativi di migliorare la norma che si intende introdurre con l'emendamento 1.800, annuncia un voto contrario: la norma deve avere portata generale e quindi essere applicabile anche ai casi in cui vi è un solo redattore, che magari è anche il direttore.

DELLA MONICA (PD). Annuncia un voto contrario, poiché il testo dell'emendamento del relatore contiene errori di carattere tecnico e viola i principi costituzionali: si scardina il sistema generale del concorso nel reato, introducendo una disparità di trattamento tra due soggetti autori dello stesso reato. È inoltre sbagliato prevedere come pena base il carcere, che non risolve i problemi, come peraltro dimostra la scarsa applicazione della sanzione nella storia repubblicana. L'idea di fondo del testo originario è stata stravolta, con il solo fine di creare una norma ad personam da applicare al direttore Sallusti.

PERDUCA (PD). Annuncia l'astensione dalla votazione, perché con l'emendamento 1.800 si introduce una disparità di trattamento tra i giornalisti professionisti iscritti all'ordine e i pubblicisti; inoltre, dopo avere reintrodotto la pena carceraria per chi diffama a mezzo stampa si garanti-

Assemblea - Resoconto sommario

22 novembre 2012

sce uno sconto di pena a chi concorre nello stesso reato, che viene sanzionato con una multa di entità irrisoria a fronte della gravità del danno arrecato alla vittima.

## Presidenza della vice presidente BONINO

D'AMBROSIO (PD). Il voto di astensione in dissenso dal Gruppo sull'emendamento 1.800 intende significare tutta la contrarietà nei confronti di un testo assurdo, costruito malamente e frettolosamente, attraverso continui apporti emendativi rispetto ai quali si è anche registrata una volontà incoerente nella fase delle votazioni. Un provvedimento su una materia delicata come la normativa sulla stampa avrebbe meritato un esame ben più approfondito e non una trattazione sommaria e confusionaria nella rincorsa degli interessi di una persona ben definita, che fra l'altro si è già espressa in modo critico sul provvedimento.

## Presidenza della vice presidente MAURO

LI GOTTI (*IdV*). Il Gruppo IdV voterà contro l'emendamento 1.800, con il quale si introducono le due categorie dell'omesso controllo sul contenuto di articoli firmati e dell'omesso controllo sul contenuto di articoli il cui autore non sia identificato o sia giornalista radiato dall'Ordine. Il fatto che in quest'ultimo caso sia prevista una pena pecuniaria in luogo di quella detentiva non farà che incentivare la pubblicazione anonima di articoli anche pesantemente diffamatori e d'altro canto penalizzerà, comminando pene pecuniarie ingentissime, i direttori delle testate che pubblicheranno articoli scritti da giornalisti radiati e quindi non legati alla proprietà da regolare contratto. Resta inoltre irrisolto l'impatto della norma con l'articolo 57 del codice penale che affronta la medesima problematica, con gli articoli 110 e 112 del codice e con la Costituzione, laddove viene violato il principio di parità di trattamento dei cittadini al di là della propria condizione personale a fronte di una medesima condotta.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Annuncia il voto contrario sull'emendamento 1.800, in quanto deve essere la magistratura a graduare la pena in base alle diverse condotte e responsabilità.

VITA (PD). In dissenso dal Gruppo, si asterrà su un testo che è nato esclusivamente per mettere riparo ad un voto forse imprevisto che ha reintrodotto nella normativa la pena detentiva per il reato di diffamazione a

Assemblea - Resoconto sommario

22 novembre 2012

mezzo stampa, peraltro originariamente eliminata con l'intento di agire in favore di un individuo preciso, il direttore Sallusti, che peraltro con l'eventuale approvazione di questo testo sarà condannato in quanto direttore per omesso controllo su un articolo non firmato. Si tratta di un testo carente sotto il profilo giuridico e costituzionale, oltre che sotto il profilo logico-formale.

CASTELLI (*LNP*). La Presidenza vigili perché gli interventi in dissenso rispettino i tempi regolamentari.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'emendamento 1.800, con conseguente preclusione degli emendamenti 2.301 e 2.150.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Ritira l'emendamento 1.6.

VITA (PD). Sottoscrive l'emendamento 1.309.

BERSELLI, *relatore*. Ribadisce il parere favorevole sull'emendamento 1.309 e ne auspica l'approvazione.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'emendamento 1.309.

LAURO (PdL). Ritira l'emendamento 1.152 (testo 2).

PRESIDENTE. L'emendamento 1.311 è decaduto. Passa alla votazione dell'articolo 1.

VITA (PD). Esprime voto convintamente contrario sull'articolo 1, che costituisce il punto cruciale dell'intero provvedimento, nato per espungere dal dettato della vigente legge sulla stampa del 1948 la previsione della pena detentiva per il reato di diffamazione a mezzo stampa, con l'obiettivo di sottrarre alla detenzione il direttore de «il Giornale» Sallusti. Il testo del provvedimento d'urgenza cui l'Aula ha sollecitato il Ministro della giustizia è stato poi massicciamente emendato, introducendo sostanzialmente una riflessione sull'entità della pena pecuniaria e una migliore precisazione della rettifica, onde evitare un ricorso improprio a tale strumento, per poi arrivare, con voto segreto, a reintrodurre nel testo la pena del carcere. Il testo che ne è derivato rispecchia la confusione nel modus operandi seguito e certamente le soluzioni operative che prescrive non reggeranno la prova dei fatti una volta calate nella realtà quotidiana.

Assemblea - Resoconto sommario

22 novembre 2012

## Presidenza del vice presidente CHITI

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Il Gruppo UDC-SVP-Autonomie voterà contro l'articolo 1 perché si è violata un'intesa ampiamente condivisa che rafforzava le tutele per i giornalisti e per le vittime del reato di diffamazione. L'approvazione dell'emendamento della Lega Nord ha cambiato la natura del provvedimento perché ha reintrodotto una pena che si intendeva eliminare. Inoltre, il rimedio proposto con l'emendamento 1.800 è peggiore del male perché, incidendo sul rapporto tra il giornalista ed il suo direttore e deresponsabilizzando quest'ultimo, peggiorerà il sistema della libertà di stampa senza tutelare i soggetti ingiustamente diffamati.

LI GOTTI (*IdV*). Il Gruppo Italia dei Valori voterà contro l'articolo 1 che introduce molti problemi di natura giuridica. La *ratio* del provvedimento doveva essere quella di ridurre l'eccessiva onerosità delle sanzioni previste per il reato di diffamazione, in primo luogo eliminando la pena della reclusione. Ora però l'articolo 1, come emendato, reintroduce la misura detentiva, sia pure in via alternativa alla pena pecuniaria, introducendo inoltre una differenziazione *ad personam*, valida solo per la diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di fatto determinato, tra il giornalista e il direttore correo, a motivo di qualificazioni personali e non di condotte diverse. Questa formulazione, contraria all'articolo 3 della Costituzione, è frutto di una scelta politica perché si ritiene che possa essere utile al direttore Sallusti.

PRESIDENTE. Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo e visto che non c'è un avviso unanime dei Gruppi per la prosecuzione della discussione del provvedimento, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo alla seduta di lunedì 26 novembre. Rispondendo ad una specifica domanda del senatore Quagliariello (*PdL*), conferma che tale richiesta è stata depositata una richiesta di votazione a scrutinio segreto dell'articolo 1, peraltro già precedentemente ammessa dalla Presidenza come possibilità.

#### Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2173) CUTRUFO. – Norme in materia di istituzione di un'Assemblea costituente per la revisione della parte II della Costituzione

(2563) SBARBATI. – Istituzione di una Commissione costituente per le riforme istituzionali

Assemblea - Resoconto sommario

22 novembre 2012

- (3135) COMPAGNA ed altri. Modifica all'articolo 138 della Costituzione, in materia di revisione della Costituzione mediante l'elezione di un'Assemblea costituente
- (3229) LAURO. Norme istitutive dell'Assemblea costituente per una revisione della Costituzione e per una riforma dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali
- (3244) D'ALÌ. Riduzione della rappresentanza parlamentare e istituzione di una Assemblea costituente per la revisione della Costituzione
- (3287) SAIA ed altri. Istituzione dell'Assemblea Costituente, riduzione del numero dei parlamentari e modifiche in materia di elettorato attivo e passivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
- (3288) SAIA ed altri. Conferimento al Senato della Repubblica delle funzioni di Assemblea per la revisione della parte seconda e di altre disposizioni della Costituzione. Riduzione del numero dei parlamentari e modifiche in materia di elettorato attivo e passivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
- (3348) PERA ed altri. Istituzione di un'Assemblea Costituente
- (3384) FLERES ed altri. Istituzione di un'Assemblea Costituente
- (3413) RUTELLI ed altri. Elezione di una Commissione per la riforma della Costituzione

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo la discussione generale.

VIESPOLI, *relatore*. La discussione generale è stata segnata dalla ricchezza del contributo propositivo offerto dai senatori intervenuti, che hanno affrontato con spessore il confronto sul tema, evitando il rischio di far prevalere constatazioni di natura tecnica, legate alla difficoltà di addivenire alla definitiva approvazione del testo. Molto pregevolmente è invece prevalso l'intendimento di lasciare alla prossima legislatura un'importante testimonianza ed un indirizzo circa la volontà riformatrice del Parlamento.

RUTELLI, *relatore*. Con il provvedimento in esame il Parlamento prende atto di poter affrontare la riforma costituzionale affidandola ad un organismo svincolato dalle contingenze politiche. Il testo approvato in Commissione e le modifiche proposte in Aula dai relatori tengono aperte diverse opzioni per quanto riguarda l'esito del provvedimento, come l'approvazione unanime da parte del Senato, che potrebbe consentire una rapida approvazione anche da parte della Camera e una conseguente rapida doppia lettura, o la sola approvazione del Senato, che potrebbe ren-

Assemblea - Resoconto sommario

22 novembre 2012

der possibile nella prossima legislatura la riproposizione di un testo identico di cui richiedere l'urgenza.

MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo segue con grande attenzione il dibattito, ma, come è avvenuto per precedenti provvedimenti costituzionali, non ritiene di dover intervenire nel merito di disposizioni la cui definizione spetta al Senato, pur nella consapevolezza che l'approvazione del testo in esame assume un valore particolare per la prossima legislatura. Si rimette all'Assemblea sul testo del provvedimento e sugli emendamenti ad esso riferiti.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione. Dichiara improponibile l'ordine del giorno G100 per estraneità alla materia del disegno di legge in esame. Passa all'esame dell'articolo 1 (Commissione per la revisione della Parte II della Costituzione) e degli emendamenti ad esso riferiti.

PARDI (*IdV*). L'emendamento 1.1 chiede la soppressione dell'articolo 1 perché si ritiene che la necessità di riformare la II Parte della Costituzione non sussista, così come dimostrano i fallimenti dei precedenti tentativi di revisione.

D'ALÌ (*PdL*). Gli emendamenti 1.200 e 1.201 propongono di istituire non una Commissione Costituente, ma una vera e propria Assemblea Costituente, i cui compiti di revisione travalichino la II Parte della Costituzione e riguardino anche gli adeguamenti necessari a governare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e la riduzione e razionalizzazione dei centri pubblici di spesa, con specifica aderenza alle caratteristiche socio-economiche della nazione e agli assetti territoriali di governo.

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). L'emendamento 1.4 chiede che la riforma della Costituzione riguardi anche il coordinamento tra le norme per l'elezione delle Camere e le forme di Governo e di Stato prescelte.

CALDEROLI (*LNP*). L'emendamento 1.203 chiede di introdurre tra i compiti della Costituente anche la riscrittura della legge elettorale, relativa sia all'elezione del Presidente della Repubblica, qualora si adottasse un modello presidenzialista, che del Parlamento.

FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Con l'emendamento 1.202 si propone di aumentare i membri della Commissione Costituente da 90 a 100, per garantire una maggiore rappresentatività dell'organismo e una ripartizione proporzionale senza resti.

Assemblea - Resoconto sommario

22 novembre 2012

CUTRUFO (*PdL*). Aggiunge la firma agli emendamenti 1.203 (testo corretto) e 1.202.

PERDUCA (*PD*). Aggiunge la propria firma e quella della senatrice Poretti a tutti gli emendamenti del senatore Pardi.

VIESPOLI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 e favorevole sugli emendamenti 1.4 e 1.203 (testo corretto). Invita a ritirare gli emendamenti 1.200 e 1.201 e si rimette all'Assemblea sull'emendamento 1.202.

MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Si rimette all'Assemblea.

PERDUCA (PD). A titolo personale, annuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.1: la Commissione Costituente non risolverà i problemi di *deficit* di democrazia dell'Italia, anche in considerazione del fatto che è ormai prossima la fine della legislatura.

Previa verifica del numero legale, e con votazione seguita da controprova, risulta respinto l'emendamento 1.1.

D'ALÌ (*PdL*). Ritira gli emendamenti 1.200 e 1.201, precisando che il compito di scrivere la Costituzione – come è sempre accaduto – dovrebbe essere affidato ad un organismo terzo e non al Parlamento, che è chiamato invece a ratificarla ed applicarla.

CALDEROLI (*LNP*). Sarebbe opportuno votare prima l'emendamento 1.203 (testo corretto), rispetto all'1.4: in tal modo, ove fossero entrambi approvati, la nuova formulazione del comma 1 sarebbe più logica.

PERDUCA (*PD*). L'Italia farebbe bene ad adeguarsi alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che riconosce l'inopportunità di modificare la legge elettorale poco prima delle elezioni. Per questo motivo dichiara il voto contrario sull'emendamento 1.203 (testo corretto).

Il Senato approva gli emendamenti 1.203 (testo corretto) e 1.4. Risulta respinto l'emendamento 1.202. Il Senato approva l'articolo 1, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 (*Elezione della Commissione*).

PARDI (*IdV*). L'istituzione di una Commissione Costituente sottolineerebbe soltanto l'inefficienza del Parlamento, che dovrebbe invece concentrarsi sull'attuazione degli articoli della Parte I della Costituzione rimasti ancora inapplicati. Anticipa il voto favorevole sull'emendamento 2.1.

Assemblea - Resoconto sommario

22 novembre 2012

RUTELLI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2, sottolineando che lo scopo della Costituente è modificare solo la Parte II della Carta costituzionale. Poiché nei lavori saranno coinvolti entrambi i rami del Parlamento, è giusto che siano messi a disposizione gli apparati non solo della Camera ma anche del Senato.

MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Si rimette all'Assemblea.

CASTELLI (*LNP*). In dissenso dal Gruppo, si asterrà dalla votazione sull'emendamento 2.1. È incomprensibile che l'Aula sia impegnata nella discussione su un provvedimento che sicuramente non vedrà mai la luce, stante il prossimo scioglimento delle Camere.

PRESIDENTE. L'obiettivo è licenziare un testo che potrà costituire una base di partenza per la prossima legislatura.

PERDUCA (PD). Voterà a favore dell'emendamento 2.1. Ai relatori è forse sfuggito che l'articolo 2 è incostituzionale, in quanto viene praticamente cancellato il diritto di voto degli italiani residenti all'estero.

L'emendamento 2.1 risulta respinto. Il Senato approva gli emendamenti 2.500 e 2.200.

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Ritira l'emendamento 2.2, pur ritenendo che, per motivi logistici e storici, la sede della Commissione dovrebbe essere la Camera.

Il Senato approva l'articolo 2, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 (Referendum di indirizzo sulla forma di governo).

PARDI (*IdV*). Illustra brevemente i contenuti dell'emendamento 3.1.

RUTELLI, *relatore*. Con l'emendamento 3.201 si prevede che nel *referendum* di indirizzo sia inserito innanzitutto il quesito sul mantenimento dell'attuale forma di governo e in via subordinata la scelta tra il premierato forte e il semipresidenzialismo. Il lavoro che il Senato sta svolgendo sarà sicuramente ripreso dal prossimo Parlamento, visto che le consultazioni per la Commissione dovrebbero coincidere con le elezioni europee del 2014. Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.200 e 3.1.

PORETTI (PD). Se l'intento è lasciare una traccia per il lavoro futuro, è sufficiente il testo unificato prodotto dalla Commissione. Peraltro, la Costituente non avrà alcuna utilità se al primo quesito del *referendum*, circa la necessità di cambiare la forma di governo, gli italiani daranno una risposta negativa.

Assemblea - Resoconto sommario

22 novembre 2012

PARDI (*IdV*). La formulazione del quesito del *referendum* è sbagliata, sia perché i cittadini hanno confermato già nel 2006 di preferire l'attuale forma di governo, sia perché si restringe la scelta fra tre ipotesi, tralasciano le altre possibili soluzioni.

CECCANTI (PD). Le forme di governo proposte nel quesito referendario sono quelle tradizionalmente prese in considerazione in Italia. Un'eventuale risposta negativa alla prima domanda significherebbe la volontà di non apportare riforme incisive sulla forma di governo attuale, ma ciò non escluderebbe modifiche più limitate.

PERDUCA (PD). In realtà i partiti del centrodestra in passato hanno propugnato anche l'adozione del sistema presidenziale americano. In dissenso dal Gruppo voterà a favore dell'emendamento 3.1.

D'ALÌ (*PdL*). Lo svolgimento del *referendum* è un'inutile complicazione, in quanto i cittadini potranno manifestare la propria opinione già nella scelta dei componenti della Commissione costituente, i quali avranno modo di esprimere il proprio orientamento prima della elezione.

Gli identici emendamenti 3.200 e 3.1 risultano respinti. Il Senato approva l'emendamento 3.201 e l'articolo 3, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 (Membri della Commissione).

D'ALÌ (*PdL*). Con l'emendamento 4.200 si introduce tra i criteri per l'eleggibilità dei membri della Commissione la titolarità del diritto all'elettorato passivo.

DEL PENNINO (*Misto-P.R.I.*). Con l'emendamento 4.201 si propone che i membri della Costituente debbano avere almeno 30 anni, data l'importanza del loro compito.

FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). L'emendamento 4.202 alza il limite di età a 25 anni, mentre l'emendamento 4.206 stabilisce che i membri della Commissione non possano essere immediatamente rieletti in Parlamento.

SAIA (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Con l'emendamento 4.250 si stabilisce una rigida serie di incompatibilità per i membri della Commissione, al fine di garantire la terzietà della Commissione.

CUTRUFO (*PdL*). Il provvedimento in esame è un atto politico fondamentale che dimostra la comune convinzione della necessità di una riforma della Costituzione ed è positivo che si voglia affidare ai cittadini, attraverso il *referendum* di indirizzo, la scelta della forma di governo,

Assemblea - Resoconto sommario

22 novembre 2012

dopo che si è commesso l'errore di consentire una elezione di fatto diretta del Presidente del Consiglio.

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Il testo, sebbene frutto di una positiva mediazione, lascia irrisolte le questioni dell'incompatibilità dei componenti della futura Commissione Costituente e della loro remunerazione, che appare opportuno parametrare sull'indennità parlamentare, che nasce come garanzia di democraticità laddove consente a cittadini di tutti i ceti sociali e di ogni censo di svolgere con tranquillità e trasparenza il proprio delicato ruolo di rappresentanza.

VIESPOLI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.200, si rimette all'Assemblea sugli emendamenti 4.250 e 4.205, invita a ritirare gli emendamenti 4.201 e 4.202 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Si rimette all'Aula su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'emendamento 4.1. Su richiesta del senatore Pardi (*IdV*), dispone la verifica del numero legale e avverte che il Senato non è in numero legale.

VIESPOLI, *relatore*. Propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito. La Conferenza dei Capigruppo definirà l'inserimento dei punti lasciati in sospeso nel calendario dei lavori per la settimana.

MAZZUCONI (PD). Alcuni senatori, pure presenti, non hanno volontariamente fatto rilevare la propria presenza ai fini della verifica del numero legale.

BUGNANO (*IdV*). Il Gruppo IdV, presente in Aula nella sua interezza, concorda con il rinvio del provvedimento.

PINZGER (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Conferma la propria presenza in Aula durante la verifica del numero legale.

## Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PERDUCA (PD). Richiama l'attenzione sul tema del diritto di voto dei detenuti in attesa di giudizio definitivo e sulle condizioni di vita nelle carceri più in generale. Segnala inoltre il gravissimo caso di suicidio di un quindicenne calunniato su un *social network* per via del suo supposto orientamento sessuale, a testimonianza dell'urgenza di affrontare il gravis-

Assemblea - Resoconto sommario

22 novembre 2012

simo problema delle discriminazioni anche violente verso persone di identità di genere ritenuta non conforme.

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Chiede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riferisca in Aula sulla grave vicenda di sprechi segnalata dal programma «Report», relativa all'acquisto di brevi filmati, le cosiddette Pillole del sapere, da parte dell'Ansas, l'agenzia ministeriale che si occupa di autonomia scolastica, e sul finanziamento di oltre 5 milioni di euro nell'ambito del progetto «Smart Cities». Tutto ciò sarebbe particolarmente stigmatizzabile in un momento in cui si operano gravi tagli al mondo della scuola e in cui le rivolte studentesche hanno raggiunto picchi che devono preoccupare.

MANCUSO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Sollecita la risposta ad un'interrogazione presentata sul tema delle inaccettabili condizioni di vita dei detenuti e degli operatori nelle carceri, in particolare in quello di Monza.

GIOVANARDI (*PdL*). Pur convenendo sull'opportunità che il Senato si applichi alla definizione di un organico sistema di punizione del reato, appare insensato se non ridicolo prevedere aggravanti per i reati commessi nei confronti di donne ed omosessuali.

CALDEROLI (*LNP*). È opportuno che il termine per la presentazione degli emendamenti alla legge di riforma del sistema elettorale sia rivisto in base ai lavori della Commissione competente e che il Senato, dopo cinque anni di riflessione problematica sul tema, non si intestardisca nel concludere il provvedimento entro la prossima settimana.

PRESIDENTE. La subordinazione dei tempi per la presentazione degli emendamenti all'andamento dei lavori della Commissione è scontata, mentre sui tempi dell'*iter* complessivo rifletterà la Conferenza dei Capigruppo. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,48.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

## Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32). Si dia lettura del processo verbale.

BAIO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore* 9,35).

#### Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

(3492) LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

# (3509) MALAN. – Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato

(Relazione orale) (ore 9,35)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509.

Riprendiamo l'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri è stata respinta una questione sospensiva e il senatore Mura ha ritirato le richieste di votazione a scrutinio segreto.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.800, presentato dal relatore, senatore Berselli, e dei relativi subemendamenti, che invito i presentatori ad illustrare. (*Brusìo*). Colleghi, la ricreazione è finita.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 1.800/1. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatore Bruno, un attimo, perché faccio fatica a sentire. Un po' di pazienza e vediamo se intanto i colleghi prendono posto.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Aspetto un suo cenno, Presidente.

PRESIDENTE. Aspettiamo, avranno bisogno di qualche minuto per accomodarsi. (*Il brusìo cessa*). Vi ringrazio, colleghi. Prego, senatore Bruno.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Grazie, signora Presidente. Come ho detto, l'emendamento 1.800/1 è ritirato trattandosi di un nostro errore; infatti, è simile all'1.800/2.

Gli altri due emendamenti, l'1.800/2 e l'1.800/3, provano a distinguere il comportamento del direttore di un quotidiano rispetto a quello di chi è responsabile della stesura di articoli e scritti integranti la diffamazione.

Sostanzialmente, proviamo ad intervenire immaginando che il direttore, che viene chiamato in causa senza avere la responsabilità di aver concorso all'ideazione o alla redazione di qualsiasi altrui articolo pubblicato sul giornale, ma solo ed esclusivamente perché ha la responsabilità di deciderne la pubblicazione, sia punibile con una multa da 5.000 a 50.000 euro, «tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato». Non si prevede quindi la pena della detenzione per chi non ha la responsabilità diretta del reato.

Naturalmente conosciamo l'obiezione che in questo modo basterà non firmare gli articoli per non incorrere nella sanzione più dura, quella che prevede fino a un anno di carcere, ancorché ridotta rispetto alla previsione attuale della carcerazione da uno a sei anni. Pertanto, prevediamo

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

anche, legando l'emendamento 1.800/2 all'emendamento 1.800/3, che sia istituito e tenuto presso la redazione di ogni giornale o periodico un registro di chi scrive gli articoli e sono previste anche le procedure attraverso le quali gestire tale registro. Si potrà cioè anche dare alla stampa sotto pseudonimo o senza alcuna firma un articolo, ma dovrà esistere in ogni redazione un registro che a richiesta dell'autorità giudiziaria dovrà essere ad essa consegnato, proprio per distinguere le responsabilità tra l'estensore materiale dell'articolo, del suo contenuto o comunque della eventuale diffamazione, e il direttore o il vicedirettore, che invece hanno il semplice compito di autorizzare o meno la pubblicazione dei testi, che spesso e volentieri, per svariati motivi, non riescono a controllare direttamente. Capiamo infatti che esiste questo tipo di difficoltà.

Ovviamente la nostra proposta emendativa prova ad integrarsi con la discussione dell'Aula. Sappiamo che è argomento tecnicamente complicato e delicatissimo che si muove al confine di una serie di questioni, per cui siamo disponibili a una discussione più ampia, provando a venire incontro a quella che è un'esigenza che alcuni hanno posto e che riteniamo si possa contemperare con le esigenze più complessive di questa norma.

D'AMBROSIO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (PD). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Ho letto con grande attenzione l'emendamento 1.800 che è stato presentato ieri e che lascia veramente estremamente perplessi, come è stato già detto da altri.

Ho visto però anche il disegno di legge. Qui si parla della responsabilità del direttore: o risponde come autore dell'articolo o perché non ha vigilato sui giornalisti e tutti coloro che collaborano alla redazione del giornale perché non vengano commessi reati. Invece all'articolo 1 si parla del direttore soprattutto come di un responsabile civile. Poi l'articolo 13 fa riferimento all'autore del delitto di diffamazione a mezzo stampa compiuto con l'attribuzione di un fatto determinato.

Se è così, e se è vero che all'articolo 2 di questo disegno di legge si dice «Modifiche al codice penale», la responsabilità del direttore è prevista dall'articolo 57. Infatti si dice che l'articolo 57 è sostituito dal testo dell'articolo 2. Questo emendamento quindi non riguarda l'articolo 1, ma l'articolo 2, cioè la responsabilità del direttore del giornale a titolo di colpa, come si dice. Sull'articolo 57 si è discusso a lungo per vedere se si trattasse di una responsabilità oggettiva. Si è inserita invece questa responsabilità a titolo di colpa.

Come mai in passato, anziché applicare l'articolo 13 della legge del 1948, si applicava l'articolo 595, ultimo comma, del codice penale? Perché si riteneva che fosse una circostanza aggravante quella di cui all'arti-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

colo 13 della legge del 1948, per cui si davano le attenuanti generiche, e quindi con equivalente o prevalente, si applicava l'articolo 595 con pena alternativa.

Secondo me, la prima cosa su cui si deve discutere è se dobbiamo prima votare l'articolo 1 nel suo complesso, che è stato già discusso e approvato con i vari emendamenti, o questi non siano invece emendamenti all'articolo 2. Se si legge il disegno di legge, infatti, l'articolo 2 parla proprio della responsabilità penale del direttore, di cui all'articolo 57 del codice penale.

Se questi sono i dati di partenza, e se quindi – cosa su cui credo non si possa assolutamente discutere – la responsabilità penale del direttore per *culpa in vigilando* è prevista dall'articolo 57 del codice penale, è chiaro che l'emendamento 1.800 non è riferito all'articolo 1 ma all'articolo 2 e che quindi si deve procedere prima al voto sull'articolo 1.

VITA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (*PD*). Signora Presidente, mi associo a quello che ha detto il collega D'Ambrosio. Vorrei anche sottolineare, signora Presidente, signori Sottosegretari, colleghe e colleghi, che il tema è piuttosto controverso e delicato e merita un momento di cura.

Ci troviamo ormai di fronte a un testo che non ha dalla sua un impianto costituzionalmente garantito perché, essendo passato a voto segreto quell'emendamento che reintroduce il carcere come pena (e non torno ora su quel momento della vita dell'Assemblea), l'ipotesi che ha fatto lei, presidente Berselli, inserendo un ulteriore emendamento, tende a differenziare i cittadini che svolgono il lavoro giornalistico in due categorie tutelate diversamente. Il caso davvero paradossale e, certamente, anticostituzionale, è che lo stesso tipo di reato, se commesso da chi ha una funzione gerarchicamente più alta, non è punito con il carcere, ma solo con la multa; se, invece, è commesso da chi svolge il lavoro redazionale con una mansione meno alta sotto il profilo gerarchico, c'è anche il rischio della pena detentiva.

Il suo sforzo, presidente Berselli, essendo lei certamente uomo colto in materia, è visibilmente rivolto all'esterno di quest'Aula: in controluce sta un noto direttore che potrebbe rischiare il carcere, eventualmente nei prossimi giorni (questo ci dispiace e dispiace certamente anche a me). Tuttavia, l'emendamento 1.800, oltre alle questioni correttamente poste dal collega D'Ambrosio e, cioè, il suo essere attinente non all'articolo 1 bensì all'articolo 2, si presta oltretutto a rendere la stessa comprensione dell'eventuale testo nel suo complesso improbabile o impossibile per qualsiasi interprete, che sia eventualmente un giudice o persino un critico letterario della domenica, che non riuscirebbe a districarsi sulla logica formale di questo testo.

Assemblea - Resoconto stenografico

22 novembre 2012

Questo testo non ha più senso! È bene rifare un appello a tutti voi e a tutti noi perché il Senato non si presti ad un'evidente violazione della Costituzione! Mi appello e ci appelliamo anche al Governo perché per poter rispondere in modo del tutto inverosimile e solo propagandistico a una questione posta all'esterno di qui, si rischia in quest'Aula di fare un pasticcio assolutamente inquietante. Quindi anch'io pongo lo stesso problema del collega D'Ambrosio, aggiungendo che ci sono certamente profili di incostituzionalità.

PRESIDENTE. Senatore Berselli, oltre ad esprimere i pareri, dovrà poi dare una risposta al senatore D'Ambrosio, perché l'emendamento 1.800 recita in conclusione «Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera a)». Invito pertanto il relatore a dare una risposta esaustiva al riguardo.

CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, la risposta data dalla Presidente diciamo che chiarisce i rilievi che il collega D'Ambrosio aveva formulato in relazione alla collocazione dell'emendamento 1.800 e alla priorità nella votazione.

Nel merito, per quanto riguarda questo emendamento, non posso non rilevare che è tecnicamente impossibile pensare ad una sanzione diversa tra concorrenti nel medesimo reato. Allora, o si diversifica l'attività del direttore, specificando che, per esempio, ha consentito nell'esercizio delle sue funzioni, ha ratificato o avallato l'operato, creando cioè una diversità del comportamento che viene sottoposto a sanzione del direttore, oppure credo che la partecipazione in sé non possa comunque, per principi di diritto di ordine generale, essere assolutamente oggetto di sanzione diversa.

Pertanto, pur comprendendo il fine sotteso all'emendamento e comunque considerando anche la diversità di attività che può presiedere alla vicenda, giacché c'è un autore che comunque realizza il delitto di diffamazione in virtù di un articolo che contiene tutti gli estremi per il quale verrà condannato, il direttore, al di là di quella che può essere la *culpa in vigilando* in questo caso, deve comunque essere sanzionato per un'attività di carattere totalmente diverso rispetto a quella dell'autore dell'articolo.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, gli argomenti critici nei confronti dell'emendamento 1.800 presentato dal relatore sono stati già anticipati nella discussione di ieri e qui intendo ribadirli, in quanto attraverso tale emendamento si introduce un vistoso strappo alla

Assemblea - Resoconto stenografico

22 novembre 2012

norma generale che disciplina il concorso di persone nel reato. Invero nell'emendamento 1.800 è scritto: «Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione (...) il direttore o il vice direttore responsabile che abbia partecipato con questi nella commissione del reato è punito (...)». Questa è l'ipotesi di concorso che il nostro codice penale regola all'articolo 110, che recita: «Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita (...)». Ma qui noi introduciamo, in violazione all'articolo 110, pene diverse per soggetti diversi per la medesima condotta.

Il paradosso si raggiunge nel momento in cui, per la diffamazione a mezzo stampa aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato (articolo 13 della legge n. 47 del 1948, ossia il caso al nostro esame), vi è la pena per il giornalista della multa da 5.000 a 50.000 euro o della reclusione sino a un anno, e la pena per il concorrente nel reato, direttore responsabile, è la multa e non la reclusione.

Se invece andiamo alle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa non aggravate dall'attribuzione di un fatto determinato – ossia, ritorniamo all'articolo 595 del codice penale – non vi è nessuna differenziazione di pena, perché questa è identica. Ciò posto, per la diffamazione a mezzo stampa non aggravata non si differenzia tra giornalista e direttore concorrente nel reato; per la diffamazione a mezzo stampa aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato si differenzia la sanzione tra giornalista e direttore concorrente.

Ora, il relatore Berselli, presentatore di tale emendamento, deve risolvere queste due anomalie grossolane e non meritevoli di ricevere un voto positivo da quest'Aula, perché, seppure siano manifestazione, pur volenterosa, di buone intenzioni, porterebbero alla creazione di un mostriciattolo giuridico.

In uno stesso articolo abbiamo quindi due mostriciattoli giuridici. Stiamo infrangendo l'istituto generale del concorso di persone nel reato creando una norma *ad hoc* fuori dal sistema. Non esiste alcuna possibilità di prevedere la condanna a pene diverse per due persone che commettono lo stesso reato. Questa possibilità non esiste! È un problema che si deve risolvere, presidente Berselli, perché l'articolo 110 del codice penale, che è la norma generale per coloro che concorrono nel medesimo reato, quando il giudice è di fronte al reato di diffamazione a mezzo stampa senza attribuzione di fatto determinato, lo ritrova e lo applica.

Deve però spiegarmi per quale ragione per l'articolo 13 della legge del 1948 non vale la norma generale di cui all'articolo 110 del codice penale, e per l'articolo 595 del codice penale (diffamazione a mezzo stampa senza fatto determinato) si applica invece l'articolo 110. Mi deve risolvere questo profondo contrasto, vale a dire del venir meno il principio dell'applicazione del concorso di cui all'articolo 110 per il riferimento all'articolo 13 della legge sulla stampa e la conferma invece dell'articolo 110 per la diffamazione *ex* articolo 595 del codice penale.

Mi dia una spiegazione giuridica, o comunque, se ciò non fosse possibile, la dia almeno politica. Dica che dobbiamo fare in questo modo. Ci

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

accontenteremo anche di questa risposta, ma spieghi qual è l'impatto di questa norma con l'articolo 110 del codice penale. (Applausi dal Gruppo IdV e dei senatori D'Ambrosio e Vita).

#### Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, vi informo che sta assistendo ai nostri lavori un gruppo di studenti del primo anno di Giurisprudenza dell'Università LUISS «Guido Carli» di Roma, ai quali rivolgiamo il nostro saluto. (Applausi).

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3491-3492-3059 (ore 9,58)

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame. Senatore Berselli, le ricordo l'esigenza di dare una risposta anche ai senatori D'Ambrosio e Li Gotti.

BERSELLI, *relatore*. Signora Presidente, in primo luogo esprimerò il parere sugli emendamenti presentati dai senatori Bruno e Rutelli. Nonostante l'apprezzabile impegno emendativo, non sono d'accordo né sull'emendamento 1.800/2 né sull'emendamento 1.800/3 (ricordo che l'emendamento l'1.800/1 è stato ritirato). Pertanto, rivolgo ai presentatori un invito al ritiro: diversamente, il parere è contrario.

Per quanto riguarda gli interventi dei senatori D'Ambrosio e Li Gotti, ho già affrontato ieri lo stesso tema in fase di illustrazione del mio emendamento. Mi si chiede perché l'emendamento 1.800 non è stato collocato nell'articolo 2. La risposta è che l'articolo 2 del provvedimento prende in considerazione l'articolo 57 del codice penale, una norma che non riguarda solo la diffamazione a mezzo stampa ma tutti i reati commessi attraverso la stampa. I senatori D'Ambrosio e Li Gotti ricorderanno che nella riformulazione dell'articolo 57 è stata prevista una tipicizzazione che si ritrova nell'articolo 1 in relazione all'articolo 13, comma 1, della legge sulla stampa. È pertanto la stessa previsione collocata, a mio avviso più correttamente, laddove si parla di diffamazione a mezzo stampa con l'attribuzione di un fatto determinato (articolo 13 della legge sulla stampa) anziché nella norma di carattere generale che, come sanno, non riguarda soltanto la diffamazione a mezzo stampa. Il senatore Vita ha detto che è una norma manifestamente incostituzionale. Senatore Vita, non se ne abbia, ma quando mancano degli argomenti ci si richiama sempre all'incostituzionalità della norma. Una volta in Italia avevamo 60 milioni di commissari tecnici (non è una critica che faccio a lei), adesso abbiamo 60 milioni di costituzionalisti. (Commenti del senatore Vita). Quando c'è un problema, si invoca sempre il contrasto con la Carta costituzionale. Non

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

c'è alcun conflitto con la Costituzione, quanto meno per quanto mi riguarda; poi la Consulta potrà decidere come riterrà opportuno, come ha deciso in tante altre occasioni.

Ci può essere certamente una diversa valutazione per quanto riguarda questo emendamento e l'articolo 110 del codice penale che parla del concorso di colpa (e affronto la questione più delicata sollevata dal senatore Li Gotti). È vero che c'è una diversa formulazione della sanzione penale, però voglio anche ricordare che stiamo intervenendo sulla legge in materia di stampa, che è norma speciale, in riferimento ad una norma di carattere generale. Quindi il brocardo latino *lex specialis derogat legi generali* credo che si applichi abbondantemente in questo caso, anche perché questo intervento emendativo è successivo all'articolo 110 del codice penale.

A questo punto faccio una sola considerazione. I ruoli sono diversi: un conto è l'estensore dell'articolo (ferma restando la mia contrarietà al voto espresso in Aula la scorsa settimana, e che ribadisco), cioè un conto è il ruolo del giornalista, che è direttamente collegato all'articolo, un conto è il ruolo del direttore del giornale, periodico o quotidiano, che è obiettivamente diverso. A fronte di ruoli diversi prevedo una sanzione diversa.

Ci sono già delle norme che prevedono una diversa graduazione della pena in funzione dei ruoli svolti dai concorrenti. Noi qui in materia di diritti da una parte prevediamo in via alternativa la multa o la reclusione (multa da 5.000 a 50.000 euro, come avevamo previsto noi, o reclusione fino a un anno), dall'altra parte rimaniamo ancorati alla sanzione pecuniaria penale, cioè alla multa (trattandosi di delitto) da 5.000 a 50.000 euro. A ruoli diversi corrisponde una sanzione penale diversa. Vi è certamente un contrasto con l'articolo 110 del codice penale (e non c'è alcun contrasto con qualsiasi norma della nostra Carta costituzionale), ma il contrasto si risolve facilmente con l'individuazione di ruoli diversi tra i concorrenti nel medesimo reato.

Una considerazione però la debbo fare, signora Presidente: se non approviamo questo disegno di legge, qual è la conseguenza (parlo a coloro che sono molto sensibili alle sacrosante ragioni dei giornalisti)? Resta la normativa attualmente in vigore, che per questa fattispecie, la diffamazione a mezzo stampa con l'attribuzione di un fatto determinato, non è che non preveda la reclusione: prevede obbligatoriamente la reclusione, con una pena che va da uno a sei anni, e la multa. La norma dell'emendamento 1.307, che è stata introdotta nonostante il parere contrario del relatore e di larga parte dell'Assemblea, che però è rimasta soccombente, prevede una fattispecie diversa: non più la pena detentiva obbligatoria per il giornalista, ma una pena detentiva fino a un anno (e non da uno a sei anni) alternativa alla sanzione pecuniaria penale, alla multa.

Sono il primo a dire che non si doveva approvare quell'emendamento; sono io il primo a dirlo. Però l'introduzione di questa norma – mi sia consentito – è nettamente più favorevole al giornalista di quanto avverrebbe se non approvassimo la legge, visto che attualmente è prevista

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

una pena cumulativa della reclusione da un anno (mentre ora il testo al nostro esame prevede al massimo un anno) a sei anni e la multa.

Altra considerazione. La Commissione giustizia aveva elaborato un testo (questo sì all'articolo 57 del codice penale, che ritroviamo nel comma aggiuntivo all'articolo 13 della legge sulla stampa) che prevedeva tutta una serie di misure a tutela del diffamato e che era centrale: l'istituto della rettifica. Oggi, quando un cittadino italiano o una cittadina si sente diffamato, chiede la rettifica; il giornale se vuole la pubblica, altrimenti non la pubblica; e, quando la pubblica, molte volte va a relegarla in pagine non attenzionate dai lettori (cioè di scarso interesse per i lettori); quasi sempre la rettifica viene inoltre accompagnata da un commento, che finisce per vanificare l'effetto positivo della rettifica e che, alle volte, si trasforma in una seconda diffamazione a mezzo stampa. Questa è la situazione attuale, a legislazione vigente: minore tutela per il diffamato e maggiore sanzione per il giornalista.

Allora, voi volete veramente che questa situazione non venga modificata, unicamente perché, con un voto che io non condivido, espresso dal Senato della Repubblica la scorsa settimana, si è prevista la sostituzione di una pena detentiva elevatissima, aggiunta ad una pena pecuniaria, con una pena detentiva nettamente minore alternata alla pena pecuniaria per il giornalista? Io non condivido tale modifica, ma certamente essa è migliorativa rispetto alla normativa attuale. E soprattutto verrebbe vanificato il grande lavoro – di cui do atto a tutti i componenti della mia Commissione, espressione di tutti i Gruppi – volto a dare centralità alla rettifica.

Se non approviamo questa legge, causiamo un danno gravissimo sia ai giornalisti, per i quali la sanzione prevista oggi dal nostro ordinamento giuridico sarebbe molto più severa, sia per i diffamati, che si troverebbero senza quelle tutele che abbiamo garantito loro rimodulando e riformulando l'istituto della rettifica.

GULLO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 1.800/2, non perché sia favorevole alla sanzione della reclusione in questi casi, ma per ragioni di carattere tecnico, in quanto la formulazione proposta, non facendo riferimento a parametri di colpa, sembra alludere a casi in cui venga in considerazione un contributo doloso causalmente rilevante ai fini della realizzazione della fattispecie monosoggettiva di reato. Così intesa, la formulazione si espone a rilievi sotto il profilo sistematico, sia per quanto attiene ai rapporti con l'articolo 57 del codice penale, sia avuto riguardo alla deroga che viene apportata all'articolo 110 del codice penale.

Per quanto attiene all'emendamento 1.800/3, il Governo si rimette all'Aula.

Sull'emendamento 1.800 del relatore, il Governo esprime parere contrario per le medesime ragioni tecniche che ho appena enunciato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

GULLO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Sì, parere contrario per le medesime motivazioni di carattere tecnico che ho appena enunciato.

BERSELLI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI, *relatore*. Il parere del relatore sull'emendamento 1.800 è ovviamente difforme da quello espresso dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.800/2.

D'AMBROSIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (PD). Signora Presidente, io rimango veramente perplesso, perché si passa già alla votazione degli emendamenti e non si supera ancora la questione sistematica. C'è una questione sistematica. Nel suo emendamento, signor presidente Berselli, lei parla di concorso di reati e anche le argomentazioni che assume sono veramente incredibili. A parte quello che ha detto il senatore Li Gotti, cioè che i concorrenti sono puniti con la stessa pena, io le ricordo anche, presidente Berselli, l'articolo 112, comma 3, del codice penale, che prevede che la pena sia aumentata (leggo per sua memoria): «per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette». È prevista come aggravante, cioè la pena da infliggere per il reato commesso è aumentata.

Lei, con il suo emendamento, incide non solo sull'articolo 110, ma anche sull'articolo 112, comma 3, del codice penale.

C'è poi l'articolo 57 del codice penale che non riguarda solamente il reato di diffamazione a mezzo stampa, ma tutti i reati commessi a mezzo stampa. Nell'articolo 57 si legge: «Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati...». Ci si riferisce a reati, e non al reato di cui all'articolo 13.

Quindi lei, signor relatore, ha usato artificiosamente l'espressione: «Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera a)» perché non si votasse l'articolo 1 prima di passare all'articolo 2 che tratta proprio le modifiche al codice penale. Con quello che ha scritto nel comma 1-bis, lei intende allora modificare l'articolo 110, l'articolo 112 e l'articolo 57 del codice penale. Ed infatti la modifica dell'articolo 57 è prevista nell'articolo 2 del provvedimento.

Se vogliamo procedere in questo modo facendo vergognare tutti quelli che hanno frequentato una facoltà di giurisprudenza, facciamo

Assemblea - Resoconto stenografico

22 novembre 2012

pure, ma dovremmo vergognarcene per tutta la vita, perché ogni giurista ci chiederà: cosa avete combinato? Ci accuserà di aver modificato il concorso di reato, l'aggravante del concorso di reato prevista all'articolo 57 del codice penale inserendola nella legge sulla stampa. Si chiederanno se tutti quanti siamo improvvisamente impazziti. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore De Toni. Commenti del senatore Berselli). È così, senatore Berselli. È inutile che scuota la testa. Si tratta di una collocazione sistematica delle norme. Non possiamo collocare delle norme che riguardano il diritto penale e modifiche al codice penale nella legge sulla stampa del 1948. Ma siamo impazziti tutti quanti? Ma vogliamo tutti quanti tornare all'università per frequentare il primo anno? Non è possibile andare avanti così! (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Astore, De Toni e Serra).

Spero che l'Assemblea si esprima su questo punto per decidere se questo emendamento debba essere votato adesso o dopo aver votato l'articolo 1, e che questo emendamento venga considerato come riferito all'articolo 2 per ragioni sistematiche, se non altro, e per salvare la nostra faccia! (Applausi dai Gruppi PD e LNP. Commenti del senatore Fluttero).

BERSELLI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI, *relatore*. Senatore D'Ambrosio, nessuno vuole che sia modificato l'articolo 57 del codice penale. Legga bene il mio emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Berselli, passiamo a questo punto alla votazione.

BERSELLI, relatore. Presidente, mi ha dato la parola, giusto?

L'emendamento 1.800 interviene sulle modifiche che avevo proposto all'articolo 57. Quindi, se viene approvato il mio emendamento, l'articolo 57 del codice penale attualmente vigore resta così com'è. Nessuno interviene sull'articolo 57. Vedo la senatrice Della Monica che annuisce. È così. (*Brusìo*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Vada avanti, senatore Berselli, dobbiamo procedere con le dichiarazioni di voto.

BERSELLI, *relatore*. Intervengo solo sulle modifiche che avevo apportato all'articolo 57 e non sull'articolo 57, che resta così com'è adesso. È chiaro? Quella sì che sarebbe stata una cosa illogica. Intervengo soltanto sulle modifiche, perché altrimenti ci sarebbe certamente stato un contrasto tra il mio emendamento che interviene sull'articolo 13 della legge sulla stampa e l'articolo 57, che è una norma di carattere generale prevista nel nostro codice penale.

22 novembre 2012

Per quanto riguarda invece l'articolo 110 del codice penale, credevo di essermi già espresso: mentre escludo qualsiasi conflitto con qualsiasi articolo della nostra Carta costituzionale, ho detto che certamente – senatore D'Ambrosio, si vede che non mi ha seguito – il mio emendamento contrasta con l'articolo 110 del codice penale, ma ho anche detto che l'articolo 110 è una norma di carattere generale, mentre la legge sulla stampa e il mio emendamento, che interviene sull'articolo 13 della medesima legge, è da considerarsi legge speciale: *lex specialis derogat legi generali*. È una cosa assolutamente pacifica, non si può neanche mettere in discussione.

Tra l'altro, c'è una distinzione evidentissima di ruoli tra l'autore materiale dell'articolo e il direttore, il cui ruolo, anche se non ha adempiuto agli obblighi previsti dal comma successivo, per quanto riguarda il controllo, è pacifico che non possa essere equiparabile a quello dell'autore.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signora Presidente, vorrei dire due cose.

La prima è di natura politica: non capisco francamente – e chiedo a qualcuno della parte sinistra dell'emiciclo che me lo spieghi – quale sia l'atteggiamento degli esponenti della sinistra, perché, da un lato, in tantissimi interventi, intendono garantire quella che loro chiamano libertà di stampa che, secondo me, per certi versi sconfina nella libertà di diffamazione; dall'altro, sono tesi a diminuire le pene che oggi sono previste dal nostro codice nei confronti dei giornalisti. Significativo fu l'intervento del collega Li Gotti, quando si trattò di discutere il famoso anno di reclusione, che ci accusò di voler ripristinare il cappio e quant'altro. Poi, nei fatti, però, si oppongono a qualunque modifica che vada ad edulcorare le pene e vogliono a tutti i costi mantenere la pena, che oggi è veramente esagerata, di sei anni di reclusione. Volete spiegarcela, cari colleghi, questa vostra dicotomia? Da un lato dite che siete a favore della libertà e poi vi battete con tutte le vostre forze per mantenere la pena di sei anni, combattendo contro questa parte dell'emiciclo che invece vuole abbassare le pene. Spiegateci per favore la vostra posizione.

MARITATI (PD). L'abbiamo spiegata così bene!

CASTELLI (*LNP*). Sarà un mio limite, ma francamente non la comprendo.

C'è poi una questione di natura tecnica. Allora, non faccio né il magistrato, né ho mai fatto l'avvocato. Mi sono occupato, per i casi della vita, un po' di giustizia in tempi passati. Ci sono esimi magistrati e avvocati in quest'Aula che sono in grado, molto meglio di me, di esprimersi su questo argomento dal punto di vista tecnico, ma non possiamo lasciare il relatore abbandonato al cannoneggiamento della sinistra di fronte ad argo-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

menti che sono speciosi, perché basta andarsi a leggere il combinato disposto dell'articolo 110 del codice penale e susseguenti per capire che il legislatore ha tutti gli strumenti per intervenire in questa materia. Non è vero che non si può intervenire e non è vero che andiamo a produrre un *vulnus* di natura sistemica. Vengono portati argomenti che non stanno in piedi.

Quindi, difendo il relatore, perché ha portato avanti una questione che, a mio avviso, anche dal punto di vista tecnico, sta assolutamente in piedi. Se siamo convinti di questo, bisognerà che qualche tecnico – e ne abbiamo tanti di esimi da questa parte dell'emiciclo – sostenga questa tesi, perché non è ammissibile che il relatore sia lasciato solo a difendersi con la sua replica, e non con la replica di altri, a questa fucilazione di natura dialettica. (Applausi dal Gruppo LNP).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto a nome del Gruppo dell'Italia dei Valori.

È ovvio che la materia che stiamo affrontando è quella del regime sanzionatorio. Noi proponevamo l'eliminazione della pena detentiva per i giornalisti, quindi anche per il direttore responsabile. È ovvio che lo scontro che si è verificato è stato incentrato sul vostro emendamento che, rispetto al testo licenziato dalla Commissione, reintroduceva la pena detentiva. Tutto qua.

Ora, per quanto riguarda l'emendamento 1.800, il nostro voto è contrario, perché esso prevede che si applichi la pena della multa da 5.000 a 50.000 euro – sappiamo che per i giornalisti è fino a un anno di detenzione e la multa è da 5.000 a 50.000 euro – per il direttore responsabile «che abbia partecipato con questi – «ossia con il giornalista» – nella commissione del reato» di diffamazione. «Che abbia partecipato»: stiamo parlando di concorso. Non c'entra il fatto, presidente Berselli, che si tratta di legge speciale che può derogare. Si sta parlando del concorrente di un reato. Se, poi, si vuole ritenere che il direttore concorrente, in quanto ha un ruolo diverso, è soggetto a una pena diversa, si sbaglia ottica.

Il codice penale è codice delle condotte, se non per i reati qualificati dal soggetto. Noi stiamo parlando, in questo caso, delle condotte, non del reato qualificato dal soggetto agente. Se dovessimo arrivare al reato qualificato dal soggetto agente, allora scatterebbe l'articolo 112, comma 3, che introduce un'ipotesi di aggravante per colui che, per il suo ruolo (proprio le parole che lei ha utilizzato) non esercita la vigilanza oppure concorre a determinare il reato. Non essendo questo un reato qualificato dalla qualità soggettiva, ma essendo un reato di condotta, ossia di diffamazione, aggravata con l'attribuzione del fatto determinato, è ben possibile che vi siano concorrenti nel reato.

Assemblea - Resoconto stenografico

22 novembre 2012

Si ipotizza il concorso di reato del direttore e si introduce una pena più bassa rispetto a quella prevista per il giornalista. Si prevede, infatti, soltanto la pena della multa, mentre per il giornalista si prevede la pena della multa e della reclusione. È così: questo è l'emendamento che a noi è stato presentato.

Per il direttore che partecipa al reato si poteva impostare il testo diversamente, come io avevo anche detto che si poteva fare, trovando una formula come ad esempio: «qualora il direttore abbia partecipato, nelle sue funzioni e nel suo ruolo» con un contributo, eccetera. Si sarebbe potuto trovare una formula anche *ex* articolo 114 del codice penale, relativo alla minima partecipazione. Ma, allora, lo avreste dovuto dire nell'emendamento; se non lo dite, si applica l'articolo 110 del codice penale. Se aveste voluto riferirvi a un'ipotesi di minima partecipazione avreste dovuto inserirla nella norma, e il riferimento sarebbe stato all'articolo 114 del codice penale. Ma non lo avete detto.

Così com'è, si tratta di una norma incostituzionale, e non è un'opinione. Due condotte identiche, infatti, vengono sanzionate in maniera diversa. Questa è una discriminazione della parità dei diritti dei destinatari della legge. Non è pensabile che quest'Aula possa licenziare una norma che introduce sanzioni diverse per medesime condotte.

Esprimo, quindi, il voto contrario dell'Italia dei Valori. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

PEGORER (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (PD). Prima di passare alla votazione dell'emendamento, chiedo la verifica del numero legale.

#### Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Invito ciascun senatore a votare per se e i senatori Segretari a fare le opportune verifiche.

Il Senato è in numero legale.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

# Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3491-3492-3509

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.800/2, presentato dai senatori Bruno e Rutelli.

#### Non è approvato.

LI GOTTI (IdV). Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

#### Non è approvato.

Senatore Bruno, le chiedo se accetta l'invito di ritirare l'emendamento 1.800/3.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, non lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.800/3.

VITA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (PD). Signora Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario a questo emendamento presentato dai colleghi Bruno e Rutelli. La contrarietà è dovuta al fatto che nel testo, già accidentato, si inserisce un'ulteriore «chicca». Da parte mia c'è anche un certo stupore, Presidente.

Colleghi firmatari dell'emendamento, che vi conosco come persone certamente sapienti, vi chiedo come si possa immaginare – è veramente una domanda *naif* – che presso la redazione di ogni giornale o periodico – come ben sapete, in Italia i giornali quotidiani e periodici non sono venti, ma migliaia – «deve essere istituito un registro nel quale indicare il titolo delle pubblicazioni anonime o firmate con pseudonimo, la data della loro pubblicazione, il loro autore. Il registro deve essere consegnato immediatamente all'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta senza che sia opponibile il segreto professionale».

L'emendamento 1.800/3 prosegue prevedendo anche varie ipotesi di reato e via dicendo.

Non è credibile questo testo, perché in un piccolo periodico locale, in un foglio associativo, chi è in grado di tenere un siffatto registro? Tra l'altro, quando c'è lo pseudonimo, che è una antica abitudine della scrittura nell'editoria libraria e poi nei giornali quotidiani o periodici, come si può anche solo supporre di fare un registro? Ma, quando anche fosse fatto questo registro, mi permetterete una cosa un po' volgare in quest'Aula, chi

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

se ne frega degli pseudonimi! Che senso ha? Sono forme di bizzarria autoritaria e mi stupisco che vengano presentati testi come questi. Vi prego di ritirarlo. Ovviamente, se verrà mantenuto, il voto sarà di contrarietà, perché l'emendamento è contro ogni forma, anche minima, di buonsenso.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signora Presidente, per carità, tutti noi ci appassioniamo nell'Aula del Senato – capita anche a me – quindi è l'occasione per dire che mi dispiace quando un collega si scalda e dice cose improprie ad un altro collega. Non entro nel merito. Osservo però che per definire bizzarria autoritaria un emendamento in un Parlamento democratico ce ne vuole. È un'espressione veramente infelice.

Il punto fondamentale di questo emendamento, che è connesso a quello che viene proposto dal relatore, che non è condivisibile da parte nostra, è che se si istituisce un meccanismo per cui il direttore responsabile non è responsabile di articoli diffamatori se anonimi, si deve prevedere un altro meccanismo di tutela dei diffamati, altrimenti si crea, non il *supermarket*, ma l'autostrada della diffamazione. È una cosa così ovvia. Chissà cos'è un registro? Come se la gente non sapesse che qualunque organo di informazione tiene l'albo degli articoli che pubblica. Basta evidenziare in un *file* quali sono gli articoli che, essendo anonimi o con pseudonimo, anziché essere firmati dagli autori o dai redattori, hanno una firma specifica.

Questo non è un emendamento con cui si prevede di sapere ciò che non si può, tanto che c'è la riservatezza, salvo scatti un'indagine o una controversia giudiziaria, nel qual caso è logico che coloro i quali vogliano rivalersi nei confronti di un anonimo che li ha diffamati potranno sapere con chi prendersela per ottenere la giusta riparazione.

D'altronde, tutto il dibattito che stiamo vivendo è paradossale da un altro punto di vista. Colleghi, qui non stiamo parlando della libertà di stampa. Stiamo parlando della diffamazione. Ma lo vogliamo di nuovo ribadire? (Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo:ApI-FLI e PdL). Si sta confondendo, in un modo che giudico irresponsabile, la libertà di inchiesta, la libertà di denuncia, l'azione di qualunque giornalista che faccia il suo lavoro, con la diffamazione, per di più anonima. Ci rendiamo conto che si definisce bizzarria autoritaria o totalitaria...

VITA (PD). Autoritaria.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). ...il tentativo di impedire che vengano diffamate delle persone? Di cosa stiamo parlando? Diffamazione significa dire il falso nei confronti di un innocente. Non è libertà di stampa. È il contrario. È la negazione, è la distruzione della libertà di

Assemblea - Resoconto stenografico

22 novembre 2012

stampa. La battaglia che stiamo facendo, certamente in minoranza in questa sede, è invece apprezzata nel Paese. Colleghi, state attenti, questa linea sprezzante che avete preso non è condivisa dal popolo italiano, che si preoccupa della diffamazione, perché la diffamazione è una serpe che può distruggere, non i politici, che hanno i mezzi per difendersi, non i politici con la coscienza pulita, che hanno la forza per difendersi, ma le persone comuni.

L'articolo 2 porterà a derubricare le ingiurie in conseguenza di questa follia di dover salvare un giornalista che, ogni 60 anni, finisce, per il cumulo di condanne successive che lo riguardano, in carcere. Stiamo parlando di un giornalista che ha ricevuto sette condanne successive e che, alla settima, non può più godere dell'esenzione, dunque a seguito della decisione della Cassazione, discutibile o meno, come in ogni caso, deve andare anche in carcere. Ma, colleghi, stiamo parlando del fatto che all'articolo 2 porteremo la diffamazione semplice e l'ingiuria ad un livello di sanzione trascurabile, e io di ciò mi preoccupo.

Come ho detto, un politico che abbia schiena dritta e la voglia di non farsi mettere da una minima retorica come quella che ascoltiamo i piedi in testa si difende, ma penso al cittadino il quale nel suo borgo, nel suo paese, ha qualcuno che lo diffama perché dice che la sua impresa è fallita o dice cose orrende dal punto di vista della sua vita personale o familiare: quando si rende bagatellare la sanzione nei confronti della diffamazione delle persone comuni si fa un danno molto grave al dovere di difendere l'onestà, la credibilità e la serenità delle persone.

Questa è la battaglia che noi stiamo conducendo e per questo abbiamo presentato un subemendamento all'emendamento presentato dal relatore, che non condividiamo. Abbiamo capito: dobbiamo fare in modo che Sallusti non vada in carcere perché qualcuno ha scritto un articolo (non lui) e lui non lo ha controllato. Però stabiliamo almeno che se un giornale regolarmente – ce ne sono migliaia, come è stato detto dal senatore Vita, e ci sono fogli di paese e di quartiere, diffamatori in molti casi, che hanno rubriche le quali colpiscono persone innocenti, non politici, ad un livello locale e territoriale – pubblica articoli anonimi e diffamatori qualcuno possa, nel momento in cui adottiamo una norma come questa, risalire a chi ne sia l'autore. È giusto sostenere questo, perché altrimenti c'è l'impunità. Con la norma che viene proposta c'è l'impunità, perché il direttore non è più responsabile e l'autore non è identificabile.

E dunque questa sarebbe l'idea autoritaria che noi abbiamo? Ma la nostra è un'idea democratica, è un'idea di trasparenza e di libertà! (Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo:ApI-FLI e PD e dei senatori Malan e Speziali).

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Assemblea - Resoconto stenografico

22 novembre 2012

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà contro questo emendamento, che definisco bizzarro perché non trovo una parola adeguata e analoga.

Con l'emendamento 1.800/3 si dice che deve essere istituito il registro degli articoli scritti da persone che non vogliono apparire come autori degli articoli, quindi anonimi o firmati con pseudonimo. Si afferma che bisogna tenere un registro dove è scritto chi è l'autore e che tale registro debba essere immediatamente consegnato all'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta, senza che sia opponibile il segreto professionale. Quindi l'autore anonimo o che firma con pseudonimo sa che, a richiesta dell'autorità giudiziaria, deve essere reso pubblico il suo nome.

Nel successivo comma si arriva al paradosso. Esso infatti recita: «Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione». Quindi siamo partiti dall'ipotesi dell'articolo non firmato o firmato con pseudonimo e si è individuato il responsabile attraverso una attività di indagine. Ebbene, una volta individuato il responsabile, che succede al direttore? Il direttore è punito con la pena prevista per la diffamazione aggravata perché non tiene il registro. Cioè: la mancata tenuta del registro comporta la stessa pena prevista per il reato che è stato commesso con la pubblicazione anonima (che non è però più anonima, perché è stato ritrovato il responsabile), e quindi la mancata tenuta del registro è punita con la stessa pena prevista per il reato di diffamazione aggravata.

È bizzarro e sconclusionato: lo possiamo dire? Annuncio pertanto un voto contrario per «sconclusionatezza» dell'articolo. (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Vita).

CAROFIGLIO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CAROFIGLIO (PD). Signora Presidente, desidero svolgere una breve dichiarazione in dissenso cercando rapidamente di esporre le ragioni di questa decisione.

Sono stato molto colpito, come spesso mi capita, dal contenuto dell'intervento del collega Vita, dalla sua ricchezza linguistica e dall'espressione «bizzarria autoritaria», forse un po' forte ma che fotografa un connotato di questo subemendamento. Non c'è dubbio che l'introduzione di un obbligo come quello indicato nella norma che si propone suscita una serie di perplessità, indipendentemente da alcune buone ragioni alla base della proposizione di questo emendamento. In generale, quando si tratta di libertà costituzionali, di diritti tutelati in via diretta dal dettato costituzionale la moltiplicazione dei doveri, la burocratizzazione delle attività e delle operazioni suscita sempre perplessità molto forti.

Si tratta, in un modo o nell'altro, indipendentemente dalle buone ragioni che possono indurre a proporre queste norme, di una compressione oggettiva di quei diritti, nel caso di specie del diritto a manifestare libe-

22 novembre 2012

ramente il proprio pensiero e a informare. Forse è un po' forte dunque l'espressione «bizzarria autoritaria», ma è idonea a fotografare una dimensione strutturale di questo articolo. Però, non voglio nascondermi dietro un dito. Trovo che alcune delle ragioni, peraltro enunciate, di chi ha proposto l'emendamento fossero e siano apprezzabili. Esiste il problema legato al sistematico uso dell'anonimo per la propalazione di notizie diffamatorie. Esiste il problema sistematico dell'adozione di questo strumento per realizzare vere e proprie campagne. Del resto, noi siamo qui a discutere di questo disegno di legge quando meglio avremmo fatto e faremmo a parlare di altre cose più importanti e più urgenti, proprio per via di un'operazione di questo genere.

Confesso quindi in tutta franchezza la mia difficoltà e perplessità di fronte alla norma che dovremmo votare. Confesso la mia percezione perplessa del contesto complessivo. Quindi, pur riconoscendo e sottoscrivendo la bontà delle considerazioni e delle affermazioni del collega Vita nella sua dichiarazione di voto per il Gruppo cui appartengo, nell'esprimere queste perplessità e difficoltà e nell'esercitare il mio diritto di parlare in dissenso, anche nella prospettiva di rendere più articolato il dibattito parlamentare su questo tema, dichiaro che mi asterrò sull'emendamento 1.800/3.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signora Presidente, voterò in dissenso dal mio Gruppo, che intende votare contro questo emendamento che, invece, mi pare sistematico rispetto all'emendamento 1.800 del relatore.

Intanto, smettiamola, colleghi senatori Vita e Li Gotti, di fare mistificazioni. Non è vero che l'emendamento propone il registro di tutti gli articoli: propone il registro degli articoli anonimi o fatti sotto pseudonimo, che sono pochissimi e che, secondo me, non dovrebbero nemmeno esistere. Non si capisce perché sul giornale uno si deve nascondere dietro l'anonimato e non ha il coraggio delle proprie opinioni e tale questione avrebbe dovuto trovare una regolamentazione in questo disegno di legge.

L'emendamento prevede una cosa semplicissima: se il direttore ha un anonimo scrittore che dice cose poco commendevoli, ne deve tenere conto. E se omette di farlo, allora è chiaro che concorre allo stesso reato. Mi sembra perfettamente coerente. Meno coerente – mi consenta il collega Rutelli – mi pare la sua posizione, che un giorno vota per affossare la legge e il giorno dopo vota per portarla avanti. Non so se ha qualche questione familiare – mi scusi la battuta – magari a casa, la sera. No, non è per questo!

In ogni caso, credo sia un emendamento che completa la norma proposta dal relatore e che vada assolutamente approvato. Altrimenti, la norma avrebbe un buco di natura sistematica che la renderebbe molto fragile.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Rutelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

### Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.800/3, presentato dai senatori Bruno e Rutelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

# Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3491-3492-3509

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.800.

VALENTINO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO (*PdL*). Signora Presidente, trovo l'emendamento 1.800 assolutamente coerente con il sistema. È un emendamento di assoluta correttezza, perché tende a diversificare responsabilità che sono oggettivamente diverse.

Non si può immaginare che, in una redazione moderna, frenetica, caratterizzata da tutte quelle fibrillazioni che noi sappiamo sussistere all'interno delle redazioni dei giornali, vi sia questo controllo capillare e sistematico di tutto ciò che accade. C'è una presunzione di affidabilità in capo ad ogni giornalista che si assume la responsabilità di ciò che scrive, nella piena consapevolezza che ciò che scrive sia conforme al vero.

Naturalmente, signora Presidente, non possiamo escludere una responsabilità, sia pur graduata, del direttore del giornale, il quale firma il giornale e, quindi, in un certo senso ha cognizione di tutto ciò che si

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

sta realizzando; questo, però, in un certo senso, tanto è vero che anche nel nostro sistema esiste l'articolo 114 del codice penale che gradua le responsabilità fra i soggetti che concorrono nella stessa violazione di legge.

Noi sottraiamo, a chi avrebbe dovuto applicare questa norma, questa possibilità e la tipicizziamo, facendola diventare elemento della legge.

Mi pare quindi che sussistano tutte le condizioni per rendere apprezzabile e condivisibile la proposta che è stata formulata dal relatore. Mi auguro che il Senato vada in questa direzione approvando l'emendamento 1.800.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signora Presidente, abbiamo presentato dei subemendamenti a questa norma per provare in qualche modo a dialogare in termini tecnici e politici su cosa si vuole introdurre. Mi pare ovvio che, nel momento in cui il relatore – e quindi la maggioranza che sostiene l'emendamento 1.800 – ha inteso in maniera ostinata non offrire la propria valutazione ai nostri tentativi di migliorare la norma, noi non possiamo che essere ad essa contrari.

Noi capiamo che un direttore ha un altro compito rispetto al giornalista. Tuttavia, questa è una norma di carattere generale e riguarderà le redazioni composte da decine e decine di redattori. Purtroppo, però, essa riguarderà anche quelle frenetiche redazioni composte da una persona che fa il direttore e che da domani, in forma anonima, potrà scivolare via da quella che è la norma più complessiva, fermarsi esclusivamente alla multa ed avere in qualche modo licenza di diffamare.

Per tali ragioni voteremo contro l'emendamento 1.800.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, il Gruppo del Partito Democratico esprime assoluta contrarietà ad un testo che riassume in sé una serie di errori di carattere tecnico e, soprattutto, violazioni di carattere costituzionale.

La diffamazione è sicuramente un reato grave quando consiste nell'attribuzione di un fatto determinato e nulla ha a che vedere, come hanno detto oggi altri colleghi, con la libertà di informazione, quindi con il diritto e il dovere dell'informazione. La diffamazione può essere un fatto che dobbiamo invece prendere seriamente in considerazione a livello di bilanciamento dei valori nel momento in cui si tratta di critica che può esorbitare dai parametri, e che quindi effettivamente si pone ai limiti tra

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

la libertà e il diritto-dovere di informazione e il diritto del cittadino di poter ottenere la tutela della sua onorabilità e della sua reputazione.

Essendo questi i parametri precisi entro cui ci dobbiamo porre, non vi è dubbio che quanto accaduto nell'Aula del Senato e nei passaggi successivi in Commissione ha stravolto l'idea originaria che caratterizzava il testo, volto a creare un nuovo corpus per i reati di diffamazione commessi a mezzo della stampa che eliminasse, a distanza di anni dalla legge del 1948 che pure fu scritta dai nostri Padri costituenti, il carcere per i giornalisti e ovviamente per i direttori ed i vice direttori responsabili. Questa volontà di eliminare il carcere e di non vedere in esso l'unica misura da applicare a chi ha compiuto un fatto di devianza risponde ad un criterio più generale, che più volte abbiamo ribadito in Aula o con disegni di legge ed emendamenti. Il carcere non può essere l'unica risposta da dare ad un fatto penalmente rilevante. Ciò è tanto vero che abbiamo sostenuto fermamente il decreto-legge presentato dal ministro Severino Di Benedetto, noto come decreto-legge sulle porte girevoli, che aveva proprio, tale aspirazione, quella di mettere in luce una concezione non «carcerocentrica» della pena.

Ciò detto, ed essendo pacifico che non avevamo nessuna intenzione di mantenere la pena della reclusione, che oltretutto si era dimostrata una sanzione assolutamente inefficace (e tra l'altro applicata solo tre volte nella storia repubblicana), il disegno di legge, nella sua formulazione, ha perso sempre più le caratteristiche di una legge generale ed astratta, quale quella che dovremmo offrire ai cittadini, ed è diventato un provvedimento ad personam per salvare dal carcere esclusivamente il direttore Sallusti.

Per giungere a tale scopo si utilizza una tecnica legislativa che non è accettabile, perché tecnicamente sbagliata, come hanno messo in luce tutti i colleghi intervenuti in precedenza. Infatti, si agisce sulle norme generali del diritto penale stabilendo che un concorrente nello stesso reato può essere punito diversamente. Non è accettabile inoltre perché si prevede comunque come pena base per i giornalisti il carcere (che con una votazione segreta del relativo emendamento è stata mantenuta, sia pure, come dice il senatore Rutelli, riducendola e rendendola alternativa, anche se è pur sempre una sanzione che non volevamo), si scardina il sistema generale del concorso nel reato e si crea una disparità di trattamento che, mi sia consentito dire, è quasi analoga a quella che abbiamo visto passare per queste Aule in ordine all'aggravante della clandestinità. Due soggetti, autori del reato di furto, potevano rispondere diversamente, quindi con una pena differente, soltanto perché uno dei due era un extracomunitario privo di permesso di soggiorno. Questa affermazione, fatta con legge, è stata ovviamente spazzata via dalla Corte di Strasburgo e dalla Corte costituzionale.

Credo che il legislatore abbia il dovere di legiferare seriamente, di evitare problemi di costituzionalità e di non proporre ai cittadini norme incostituzionali che producono effetti devastanti. Questo, tanto più se si vuole esercitare una legislazione *ad personam*, di cui speravamo di aver perso le tracce con il Governo tecnico e che invece abbiamo visto risor-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

gere in questa coda di legislatura rispetto ad un caso – mi sia consentito dirlo – che tra l'altro non lo merita.

Sotto questo profilo mi astengo dal voto, non intendo proprio partecipare ad un pasticcio di questo genere, inaccettabile...

PRESIDENTE. Senatrice della Monica, mi pare che stia parlando a nome del Gruppo. Poiché vi sono degli interventi in dissenso volevo capire bene la sua posizione.

DELLA MONICA (*PD*). Ha ragione. Il mio intento sarebbe stato quello di non partecipare al voto, l'intento del Gruppo del Partito Democratico, invece, è di esprimere voto contrario ad una norma non accettabile sotto alcun profilo.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, intervengo in dissenso dal Gruppo dichiarando un voto di astensione, come ho già fatto insieme alle senatrici Bonino e Poretti poco fa sull'emendamento dei senatori Bruno e Rutelli che, pur nel merito ampiamente condivisibile, andava a creare un meccanismo piuttosto discutibile, ovvero la tenuta di questo famoso registro.

Torno un attimo su quell'emendamento. Il problema che stiamo affrontando – ed è per questo che ci siamo sempre astenuti: lo abbiamo fatto in Commissione e lo continueremo a fare oggi – è principalmente di metodo. Abbiamo voluto liquidare in poche ore – come ricordava giustamente il senatore Rutelli nel suo intervento – una questione molto complessa: la diffamazione a mezzo stampa; qualcosa che rovina oltre che l'onorabilità e la reputazione spesso anche la vita, l'entità psicofisica conosciuta nella nostra Costituzione come persona umana, portando anche alla morte.

Ricordiamoci quindi che si tratta di un reato gravissimo che, tra l'incolumità fisica e la proprietà, si va a classificare come di gravissima entità, per cui, a nostro avviso, la pena carceraria doveva essere mantenuta. Purtroppo, grazie al voto della settimana scorsa, è stata sicuramente diminuita l'entità della pena ma si è in qualche modo andati in una direzione che non conferma la gravità del reato della diffamazione a mezzo stampa.

Lo stesso si può dire per quanto riguarda l'emendamento 1.800 del relatore Berselli, che in buona sostanza punisce con una sanzione amministrativa tre comportamenti del direttore: il caso in cui egli partecipi al reato, il caso in cui ometta di controllare un articolo scritto da un anonimo e, infine, il caso in cui ometta di controllare un articolo scritto da un giornalista radiato o sospeso dall'ordine dei giornalisti. Ripeto ancora una volta quanto detto fin dall'inizio, vale a dire che non necessariamente i

Assemblea - Resoconto stenografico

22 novembre 2012

giornalisti scrivono su quotidiani, sia cartacei che *on line*. Quindi, ancora una volta si andrebbe a certificare e a codificare questo doppio trattamento rispetto a chi, giornalista professionista, è iscritto all'ordine, anche se sospeso o radiato, e chi, invece, non è giornalista professionista, magari esclusivamente pubblicista, e quindi non appartiene all'ordine.

Ma, visto e considerato che la gravità del fatto resta tutta, dal momento che si dice «Salva la responsabilità dell'autore», abbiamo veri e propri concorsi di colpa sanzionati con multe equivalenti al costo di un'autovettura usata, oppure nuova ma di media cilindrata. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Perduca, invito i colleghi che desiderano continuare le loro discussioni su altri argomenti a lasciare l'Aula. Mi verrebbe la tentazione di sospendere i lavori, come suggerisce la senatrice Incostante.

PERDUCA (PD). Avendo noi reintrodotto con il voto segreto della settimana scorsa la pena carceraria per qualcuno che diffama a mezzo stampa, seppur fino ad un anno, qui andiamo in qualche modo a garantire uno sconto di pena ai suoi complici.

Quindi, noi voteremo astenendoci, pigiando il bottone bianco, che è equivalente a voto contrario. (Applausi della senatrice Poretti).

## Presidenza della vice presidente BONINO (ore 11,01)

### Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto un altro gruppo di insegnanti e di studenti del primo anno della Facoltà di giurisprudenza dell'Università LUISS «Guido Carli» di Roma. Grazie e benvenuti. (Applausi).

# Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3491-3492-3059 (ore 11,02)

D'AMBROSIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

D'AMBROSIO (*PD*). Signora Presidente, fin dall'inizio della discussione in Commissione sono stato il primo a dire che una questione così complessa come la legislazione sulla stampa non poteva essere decisa in

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

sede deliberante e che quindi occorreva un approfondito esame in sede di Commissione per poi passare in Aula. Purtroppo, la mia richiesta la prima volta è stata respinta, la seconda volta è stata accolta, ma evidentemente non è stata accolta nella maniera in cui intendevo io, cioè per portare a compimento un esame veramente serio ed approfondito della legislazione sulla stampa. (Brusìo. Richiami del Presidente).

Signora Presidente, non mi meraviglio che ci sia questo borbottio, perché abbiamo assistito a di tutto e di più nel corso dell'esame di questo disegno di legge.

Il mio non è un voto in dissenso perché non voglio votare contro, ma è un voto in dissenso perché mi rifiuto di partecipare ad un modo di legiferare come questo. (*Brusìo*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, ci sono troppi capannelli.

D'AMBROSIO (PD). Questa è una dimostrazione di quanto dicevo. In una delle precedenti tornate in quest'Aula (io non parteciperò al voto, questo è il mio dissenso), era stato esaminato anche un mio emendamento. Il senatore Li Gotti aveva proposto di votare contro, io ho replicato e l'Assemblea ha votato a favore di questo emendamento, che è stato approvato. Poi il provvedimento è stato rinviato un'altra volta in Commissione, dove è stato elaborato un altro testo. Il senatore Mura ha ripresentato lo stesso emendamento, il senatore Li Gotti ha ripetuto gli stessi argomenti, il senatore Mura ha ribattuto le stesse cose, l'Assemblea ha votato in maniera completamente opposta.

## Presidenza della vice presidente MAURO (ore 11,05)

(Segue D'AMBROSIO). Questo che cosa significa? Quello che avevo detto io fin dall'inizio, ossia che un Parlamento non può fare leggi *ad personam*, non può fare leggi in fretta per salvare una persona, ma deve legiferare nell'interesse di tutti.

Allora mi rifiuto, nella maniera più assoluta, di continuare a partecipare a quella che sta diventando una sceneggiata incredibile, perché è stato detto di tutto e di più su questo emendamento. Quello che mi meraviglia è che anche dei giuristi come il senatore Valentino abbiano dimenticato che l'attenuante prevista dall'articolo 114 del codice penale viene esclusa proprio per la previsione di cui all'articolo 112, lettera 3, dello stesso codice.

Quindi io credo che effettivamente noi stiamo correndo dietro a questa necessità di salvare uno che, fra l'altro, non vuole essere salvato. Per evitare il carcere, infatti, basta fare una domanda di affidamento ai servizi sociali o una domanda di arresto ai domiciliari, e nessuno gliela nega. Con

Assemblea - Resoconto stenografico

22 novembre 2012

le carceri piene che abbiamo, quando si può evitare che una persona vada in carcere – lo dico per esperienza diretta – si concede l'affidamento in prova o gli arresti domiciliari. Questo invece vuole andare in carcere e vuole dare il nome a questa legge: e noi, belli supini, lo stiamo accontentando in questo suo desidero. È proprio così. Stiamo legiferando in fretta e furia e malissimo; questo emendamento, di cui hanno parlato tutti e sulla cui approvazione il Governo si è espresso contro, ne dà un'ennesima dimostrazione. E allora dico basta. Io mi rifiuto di partecipare a queste cose e non parteciperò assolutamente al voto. (*Applausi dal Gruppo PD*).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, intervengo in dichiarazione di voto su un emendamento già abbondantemente da me commentato. Non ripeto ovviamente le medesime argomentazioni per quanto riguarda il primo comma; mi soffermo ora, in dichiarazione di voto a nome del Gruppo dell'Italia dei Valori, sul secondo comma.

Il secondo comma affronta il problema dell'omesso controllo; e qua si introducono tre categorie di comportamenti. La prima categoria è l'omesso controllo, sul contenuto di articoli firmati, quindi con autore noto. La seconda categoria – in realtà le categorie non sono tre, sono due, ma la seconda è bipartita – riguarda l'omesso controllo qualora l'autore dell'articolo sia ignoto o non identificabile, ovvero un giornalista professionista sospeso o radiato. Innanzitutto, il voto contrario è nel senso che, nel momento in cui si prefigura la pena anche della reclusione per l'autore noto dell'articolo, la scappatoia offerta che, qualora l'autore sia ignoto, non c'è più la reclusione, ma c'è solo la pena della multa, significa incentivare il ricorso agli articoli non firmati. Gli articoli più diffamatori, basta che non siano firmati e non riceveranno la sanzione più pesante, ma quella più leggera. Questa è un'incongruenza.

È paradossale che, nel momento in cui vengono inserite queste sanzioni, ci sia un'incentivazione a scrivere articoli non firmati, magari proprio quelli più gravi. Presidente Berselli, è scritto nel suo emendamento: «Qualora l'autore sia ignoto o non identificabile [...] si applica la pena della multa da 3.000 a 30.000 euro». Così c'è scritto: se l'autore è ignoto o non identificabile, il direttore responsabile incorre nella multa da 3.000 a 30.000 euro. (Commenti del senatore Berselli). Scrivetele meglio allora le cose: io la leggo così. A meno che non si voglia dire che questo è sempre il perimetro dell'omesso controllo. Se volete dire questo spiegatelo, perché così come è scritto significa che, in caso di diffamazione a mezzo stampa aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato, se l'autore è ignoto o non identificabile la pena è più bassa, nel senso che viene cancellata la pena della reclusione che invece era stata introdotta.

C'è poi un'altra osservazione di carattere giuridico. Parlare di giornalista professionista radiato significa che egli non può essere titolare di un

Assemblea - Resoconto stenografico

22 novembre 2012

rapporto contrattuale con il giornale, con la proprietà. Non significa però che non possa scrivere. Sono due cose diverse. Il giornalista radiato dall'ordine non può essere titolare di contratti. Qui invece stiamo dicendo che gli è vietato scrivere, perché il direttore che fa scrivere un giornalista radiato e, quindi, un libero cittadino, non titolare di contratto, incorre in una pena che va da 3.000 a 30.000 euro di multa. Lo so che stiamo parlando della diffamazione, che la cornice è la diffamazione. Lo sappiamo, questo.

Sto dicendo che stiamo penalizzando il direttore che fa scrivere il libero cittadino, soltanto perché quel libero cittadino, che commette il reato di diffamazione, in passato era un giornalista che poi è stato radiato. Cosa c'entra questo? E perché il direttore deve incorrere nella condanna più grave? Hanno diritto i cittadini, non a diffamare (e infatti quello è un reato), ma a scrivere senza avere un contratto di lavoro? Sì. Perché deve aumentare la pena per il direttore? Questa è un'incongruenza giuridica, non ha senso. In questo modo si vuole introdurre un rimedio alle eventuali inerzie dell'ordine dei giornalisti, che potrebbe intervenire sui direttori di giornali qualora questi facessero scrivere sui giornali da essi diretti dei giornalisti che sono stati radiati o sospesi. Questa è norma disciplinare, non può diventare sanzione penale. La sanzione penale è altra cosa. Presuppone l'esistenza di un reato, presuppone cioè che il direttore che consente ad un libero cittadino di scrivere stia commettendo un reato. Ma noi non possiamo considerarlo un reato particolare a cui riconoscere una pena più grave rispetto alle altre. Non possiamo prevederlo come nuova fattispecie.

Rimane poi irrisolto, di tutto questo articolo, l'impatto con l'articolo 57 del codice penale. È irrisolto. Ed è irrisolto nonostante l'articolo 57 affronti la medesima problematica, ossia l'omesso controllo per il contenuto delle pubblicazioni (quindi stiamo parlando del contenuto degli articoli). E l'articolo 57 prevede delle pene per il direttore che possono essere ridotte fino ad un terzo per l'omesso controllo. Nell'emendamento 1.800 si dice invece che per l'omesso controllo la pena è diversa rispetto a quella prevista per il reato presupposto. Risolvere il conflitto tra l'articolo 57 e la norma che si intende inserire nell'articolo 13 della legge in materia di diffamazione è estremamente difficile perché non si riuscirà più a capire quale norma applicare rispetto alla medesima condotta, cioè all'omesso controllo, a titolo di colpa, così come descritto nell'emendamento. Rispetto a questa norma confusionaria che viola gli articoli 110, 112, lettera 3), e l'articolo 57 del codice penale, che impatta con la Costituzione in quanto tratta diversamente i cittadini che abbiano uno stesso comportamento rispetto alle norme applicando un ventaglio di differenziazioni sanzionatorie rispetto a questo articolo, il voto del Gruppo Italia dei Valori sarà nettamente contrario.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signora Presidente, ci associamo alle dichiarazioni del senatore D'Ambrosio, ma, a differenza del senatore D'Ambrosio, parteciperemo al voto e voteremo contro.

Appare del tutto incostituzionale il dettato della norma, ma non mi rifaccio alle dichiarazioni dei senatori Li Gotti e D'Ambrosio, che sono giuristi e sono entrati in modo tecnico nella materia, bensì citerò un esempio banalissimo, che è quello del furto: il ladro che entra in appartamento e il palo rispondono dello stesso reato e, quindi, per loro è prevista la stessa pena. Lasciamo allora che sia la magistratura a decidere su una gradazione della pena. Quindi, voteremo contro l'emendamento 1.800.

VITA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

VITA (PD). Signora Presidente, annuncio che non parteciperò al voto, in quanto, per usare un antico e logoro proverbio, «il troppo è troppo». Non mi sento di partecipare al voto su di un testo che nasce, presidente Berselli, esclusivamente e rigorosamente per porre riparo ad un voto, forse imprevisto da tanti, da me certamente, ma forse anche da lei, presidente Berselli: il voto segreto che in quest'Aula reintrodusse la pena del carcere.

Poiché l'intero testo del provvedimento di cui stiamo parlando ha in controluce una persona in carne e ossa, che – ripeto – non mi auguro vada in carcere, questo emendamento mette quella figura in controluce persino in chiaro, quasi illuminandola, cercando di essere utile ad una causa che, in verità, non può trarre alcun giovamento dal provvedimento, anche nel caso ipoteticissimo in cui si approvasse in Senato questo testo, gli si desse un'accelerazione clamorosa, un motociclista consegnasse il testo alla Camera e nei prossimi giorni, magari con la giornata di domenica di mezzo, si supponesse di dare alla Camera l'incombenza di concludere questo percorso.

Non ha senso. Tra l'altro, mi risulta – ma naturalmente verranno in soccorso colleghi più attenti e più addentro alla scienza giuridica di me – che il direttore Sallusti (lo chiamo con il nome che giustamente e con rispetto gli va dato; peraltro l'ho ascoltato in tanti rotocalchi e *talk show* in questi giorni esprimersi chiaramente contro questo testo nel suo insieme) sia stato condannato in quanto diretto responsabile di quell'articolo, in quanto la Cassazione ha una giurisprudenza costante che attribuisce al direttore, quando un pezzo non è firmato, la responsabilità diretta su di esso. Quindi, è un emendamento *ad personam* e per di più senza alcun effetto. È una stortura, come hanno detto molto bene colleghi come D'Ambrosio e Li Gotti. È una stortura dal punto di vista giuridico e costituzionale.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

Lei prima ha detto, senatore Berselli, che tutti in Italia si ergono a difensori e a interpreti della Costituzione. Io non mi permetto di farlo, ma ho letto alcuni articoli di qualche costituzionalista nei quali si faceva riferimento all'evidente violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione, oltre che a quelli del codice penale che sono stati qui evocati. Vi è, quindi, un profilo di incostituzionalità. (*Richiami del Presidente*).

Signora Presidente, mi dia ancora un attimo; del resto gli argomenti in discussione non sono di piccola entità e il tempo, a volte, è relativo, come sanno i saggi.

PRESIDENTE. Faccio rispettare, però, le regole che valgono per tutti. Lei sta parlando in dissenso. Concluda, prego.

VITA (PD). Ha ragione e non mi sottraggo.

Vorrei anch'io sottolineare l'incongruenza, anche sotto il profilo della logica formale, di quel passaggio che fa riferimento all'autore ignoto, non identificabile, ovvero il giornalista professionista sospeso e radiato dall'ordine. Mi permetta, presidente Berselli: questa è una improvvisata fotografia ulteriore di un caso, ma è un caso talmente di scuola che – mi corregga il presidente Zavoli – nella normalità è improbabile. È una casistica quasi fantascientifica, che in un testo di legge non ci può stare; altrimenti dovremmo fare leggi di duecento o trecento articoli per immaginare ogni caso.

PRESIDENTE. Senatore Vita, la invito a concludere.

VITA (PD). Ho finito. Ribadisco, quindi, l'assurdità di questo testo.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signora Presidente, siccome i senatori intervengono in dissenso non capisco perché la Presidenza li lasci parlare *ad libitum*. Dovrebbero avere un minuto, non un quarto d'ora.

PRESIDENTE. Sono stati dati tre minuti per gli interventi in dissenso, senatore Castelli.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

Assemblea - Resoconto stenografico

22 novembre 2012

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

#### Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.800, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Invito i senatori Segretari a verificare il corretto svolgimento della votazione, perché vedo molti colleghi che indicano la presenza di varie tessere senza il corrispondente senatore presente. (*Vivaci proteste*).

Colleghi, tranquilli: ho invitato i senatori Segretari a verificare; quindi, finché non tornano al banco della Presidenza, la votazione rimane aperta.

Colleghi, per agevolare e sveltire i lavori, chiedo a ognuno di sedere al proprio posto. Onestamente, non è il caso che la Presidenza debba ogni volta invitare gli onorevoli colleghi a stare seduti mentre si vota. Se volete, lo faccio: però lo trovo alquanto sconveniente per il decoro di quest'Aula. È incredibile, ma è vero! (Commenti). Colleghi, non cominciamo ad invitare la Presidenza a chiudere le votazioni: quando i senatori Segretari torneranno al banco della Presidenza, chiuderò la votazione. Le regole valgono per tutti. Quindi, per cortesia, ciascuno voti per sé.

Colleghi, è indecente – passatemi il termine – quanto sta avvenendo! Vi chiedo, per cortesia, di evitare di votare per chi è assente. (Commenti dal Gruppo PD. Brusìo).

Onorevoli senatori, vi invito ad evitare di prendervela con i senatori Segretari, i quali stanno svolgendo il loro lavoro. Vista da questo banco, l'Aula, in tali condizioni, dà un'impressione che forse sarebbe il caso di evitare di mostrare all'esterno. (Il senatore Legnini fa cenno di voler intervenire). Senatore Legnini, le ricordo che siamo in votazione e non si può intervenire.

Non posso fare altro che invitare i colleghi senatori ad evitare di comportarsi in questa maniera. Ognuno deve votare per sé, per piacere.

LEGNINI (PD). Vicino al senatore Pontone c'è una luce. Da questo lato dell'emiciclo si vede. La senatrice Bianchi ha coperto la luce con il giornale (Commenti della senatrice Bianchi). Vicino al senatore Pontone, vicino al presidente D'Alì ci sono delle luci accese. Non si capisce.

PRESIDENTE. Il senatore Segretario è andato a verificare.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

Non chiudo la votazione fino a quando tutti i senatori non si siederanno ai loro posti. È veramente uno spettacolo indecente! (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Carlino e Peterlini).

Anche i senatori Segretari mi stanno chiedendo ripetutamente di invitarvi a sedere! Pensavo di non dover arrivare a chiedere questo agli onorevoli senatori. Ve lo chiedo per cortesia, su richiesta anche dei senatori Segretari.

SERAFINI Anna Maria (PD). Ci sono due luci accese, ma non ci sono senatori a quei posti!

PRESIDENTE. Mi stanno chiedendo dove si trova il senatore Paravia. Dov'è il senatore Paravia?

Chiedo al senatore Segretario di verificare. Adesso mi sembra davvero eccessivo! (Il senatore Segretario estrae una scheda dalla postazione del senatore Paravia. Applausi dal Gruppo PD).

La senatrice Baio mi informa che posso chiudere la votazione.

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PdL).

# Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3491-3492-3509

PRESIDENTE. Domando ai presentatori dell'emendamento 1.6 se accettano l'invito a ritirarlo.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.308 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.309.

VITA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (PD). Signora Presidente, desidero aggiungere la mia firma...

PRESIDENTE. Bene.

VITA (PD). Signora Presidente, non ho ancora finito il mio intervento!

BERSELLI, relatore. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

BERSELLI, *relatore*. Signora Presidente, ribadisco il mio parere favorevole. Si tratta di un emendamento che non è di sostanza, ma di forma e di migliore sistematicità; quindi, invito l'Assemblea a votare favorevolmente.

VITA (PD). Signora Presidente, posso intervenire?

PRESIDENTE. Senatore Vita, mi scusi. Avevo capito che lei intendesse solo aggiungere la firma. Prego, intervenga pure in dichiarazione di voto.

VITA (PD). C'è stato un equivoco.

Apprezzo l'indicazione del presidente Berselli. È un emendamento di forma, ma anche abbastanza sostanzioso, perché chiarisce come si pubblica la sentenza quando c'è una condanna. Dichiaro il mio voto favorevole.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

#### Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.309, presentato dai senatori Casson e Vita.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

# Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3491-3492-3509

PRESIDENTE. L'emendamento 1.310 è stato ritirato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

Sull'emendamento 1.152 (testo 2) è stato espresso un invito al ritiro. Senatore Lauro, lo accoglie?

LAURO (PdL). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 1.311 è decaduto.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, nel testo emendato.

VITA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (PD). Signora Presidente, la dichiarazione di voto sull'articolo 1 è d'obbligo.

Dopo quanto si è già detto finora non si può che votare convintamente contro – cosa che farà il nostro Gruppo, e invito anche tante colleghe e tanti colleghi incerti a rifletterci un attimo – sull'articolo cruciale di questo testo. In verità questo testo è fondamentalmente il suo articolo 1. Non che gli altri articoli non abbiano valore, ma certamente l'articolo 1 è il punto chiave.

Allora, so di dover ribadire argomenti che forse a qualche collega, e li rispetto per questo, possono sembrare ormai tormentati e un po' ripetitivi, ma il tema complessivo è di tale delicatezza per le libertà e i diritti da richiedere un attimo di cura suppletiva.

Quando un fine settimana di qualche settimana fa scoppiò il caso Sallusti – è bene ricostruire per un attimo, ma sarò molto breve, questa sequenza – la gran parte di noi, con ruoli diversi, si espresse con parole sue, chi con maggiore enfasi chi con una retorica più asciutta, per dare una valutazione del tutto contraria alla permanenza nel nostro ordinamento dell'articolo della legge sulla stampa del 1948 che prevede anche la pena detentiva.

Si chiese al Governo (il signor Sottosegretario lo ricorderà: ci fu un'affollata assemblea con tanti rappresentanti delle diverse parti, anche sociali, alla Federazione della stampa), nello specifico al ministro Severino, che in quella sede fece una brillantissima esposizione sul valore e sui limiti della legge del 1948, un provvedimento d'urgenza. Quel provvedimento d'urgenza sarebbe stato la soluzione dei nostri mali. Meglio allora un intervento del Governo chiarificatore sulla necessità di uscire dalla logica più antica della pena detentiva e di bilanciare questo superamento con una più compiuta definizione della rettifica, che è *magna pars* della sanzione di fatto per chi opera nell'informazione.

Dopo venne un testo, che inizialmente fu autorevolmente firmato, e quel testo – poi il presidente Berselli e i colleghi della Commissione giustizia meglio di me potrebbero fare una *lectio magistralis* – ha avuto una sequenza infinita di riscritture: per parafrasare una ormai nota serie di libri di successo di un'autrice inglese, «cinquanta sfumature di testo», l'una

22 novembre 2012

sull'altra. (Applausi del senatore Perduca). Una articolazione che andava a capovolgere parzialmente quella precedente, in qualche modo la superava, in parte la contraddiceva, ma solo in parte: insomma, siamo arrivati ad un'ultima ipotesi.

Quell'ultima ipotesi – ricorderà il presidente Berselli – aveva visto un atteggiamento assai più aperto nel dialogo e dal nostro Gruppo – ricorderà il Presidente, ricorderà il Governo, ricorderanno il presidente Berselli e i colleghi – si erano chieste fondamentalmente due messe a punto, due modifiche: una riflessione sull'entità della pena pecuniaria e una precisazione più accurata della rettifica, affinché non si creasse in Italia la categoria, quasi inedita ancora, dei rettificatori di professione, che mandano rettifiche senza motivarle.

Quella ipotesi, in un bel dibattito parlamentare che tutti ricordiamo, tesissimo ma anche molto rigoroso, è stata invece travolta, annientata. Di fatto vi fu, insomma, un omicidio perfetto, con un voto segreto che reintrodusse quel carcere che tutti quanti, apparentemente almeno, volevano abolire *ab origine* di questa discussione.

Quello che ne è derivato dunque – e l'articolo 1 è in un certo senso l'epifania di tutto questo – è un pasticcio di proporzioni inaudite che è grave sotto il profilo democratico, con – e qui, senatore Rutelli, non c'era nessuna offesa – una tensione sottesa autoritaria e con alcune soluzioni di carattere operativo che possono far diventare del tutto inverosimile la vita reale nella dialettica tra diffamata/o e diffamatore dentro un'esperienza di produzione editoriale. Si entra cioè dentro una spirale per cui, come spesso accade a queste leggi approvate per una emergenza e *ad personam*, dopo qualche settimana, alla prova dei fatti, le norme devono essere cancellate o non applicate, altrimenti si può creare una discrasia tra ipotesi astratte e concreta pratica della realtà.

Questo testo, quindi (ripeto: con l'articolo 1 che ne è in un certo senso il riferimento cruciale, il *testimonial* essenziale), è un testo profondamente – profondamente – sbagliato.

Il Senato della Repubblica oggi poco può fare, perché il tempo è tiranno, Presidente, per interagire con la vicenda Sallusti, che avrà le sue dinamiche (e qui non voglio aggiungere altro a quello che si è detto). E non potendo ormai più interagire con quell'evento, questo provvedimento rischia di essere una improvvisazione sicuramente messa poi in soffitta nel prosieguo del lavoro parlamentare e ancora più certamente non applicabile, e quindi non applicata, come tante volte è successo alla prova dei fatti.

Meglio sarebbe allora utilizzare questo lungo lavoro istruttorio – nulla si cancella ed in fondo è utile quello che è stato fatto dalla Commissione da lei presieduta, presidente Berselli – e questo materiale come una sorta di introduzione dei lavori che più avanti il Parlamento potrà più compiutamente continuare, normando finalmente l'insieme di questo sistema, che nella società dell'informazione, quella veloce, oggi non può più avere come architravi vecchie leggi che risalgono non solo all'età ana-

Assemblea - Resoconto stenografico

22 novembre 2012

logica, ma ad un analogico che persino aveva poca televisione, qualche radio e tanti giornali scritti.

Oggi la scena mediatica è completamente cambiata. Ma tutto questo impone riflessività e un'attenzione che oggi rischiamo di vedere svanite. Impropriamente, perché forse, con un approfondimento più gradevole e non accidentato dagli eventi e dalle polemiche politiche, si potrebbero trovare soluzioni anche più semplici di questo pasticcio di un articolato che, peraltro, se lo si legge con cura (e lo dico senza nessuna retorica), ha delle forme di concatenazione cinica per cui, forse senza volerlo, alla fine la lettura compiuta – vi prego di farla magari a voce alta, come si fa quando si legge un testo delicato – porta a conseguenze forse persino inattese e inaspettate.

Si tratta dell'eterogenesi dei fini: un testo nato per togliere il carcere santifica il carcere. Questo è il punto sul quale tutti quanti dobbiamo responsabilmente riflettere. Quindi, il nostro è un no convinto, convintissimo, accompagnato da una preghiera rivolta a tutti per una riflessione attenta. (Applausi dal Gruppo PD).

D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signora Presidente, annuncio il voto contrario all'articolo 1 per due ragioni fondamentali che attengono al merito del testo.

La prima riguarda il fatto che avevamo raggiunto un'intesa – si presumeva ampiamente condivisa – su un testo equilibrato che rafforzava le tutele per i giornalisti professionisti seri e per chi era vittima del reato di diffamazione. Un testo tecnicamente sostenibile, giuridicamente encomiabile dal punto di vista anche della civiltà giuridica, assolutamente in linea con ciò che è condiviso da schieramenti e forze politiche diverse.

Certamente non per responsabilità nostra, ma per responsabilità di chi ha voluto giocare, reintroducendo una norma relativa alla sanzione penale per i giornalisti, che si è poi premurato successivamente di smentire sugli organi di informazione (insomma, si è trattato di un gioco quasi che lo scrutinio segreto non fosse uno strumento previsto dal Regolamento a garanzia della libera determinazione del voto del parlamentare, ma solo una *slot machine*), quell'accordo che avrebbe portato ad approvare una legge equilibrata, seria e innovativa, almeno sulle due questioni centrali, è saltato, e di questo noi ci rammarichiamo.

È chiaro che l'emendamento presentato dai colleghi della Lega ed approvato (rispetto il voto dei colleghi parlamentari) a scrutinio segreto ha cambiato natura al provvedimento. Ha infatti risquilibrato il testo, reintroducendo un sistema ed un principio che si volevano abbandonare e che sarebbe stato bene abbandonare totalmente. Questa è la prima considerazione.

Assemblea - Resoconto stenografico

22 novembre 2012

La seconda considerazione è che il rimedio proposto è peggiore del male. Guardate che qui non si tratta di una vicenda dal nostro punto di vista collegata al caso del direttore de «il Giornale», nel senso che vogliamo che nessuno vada in carcere per le opinioni che esprime e che professa. Ma cosa accade quando si costruisce una norma che prevede per lo stesso reato responsabilità diverse in un settore così delicato come quello dell'informazione e dei giornali, incidendo su un rapporto altrettanto delicato e complesso qual è il rapporto tra direttore responsabile e giornalista, che è così complesso e delicato perché è il punto più intimo attraverso cui si esplica la libertà di pensiero e di manifestazione del pensiero, la libertà di informazione, deresponsabilizzando il direttore (lasciamo stare il caso specifico) rispetto al giornalista?

## Presidenza del vice presidente CHITI (ore 11,45)

(Segue D'ALIA). Se noi consideriamo questa norma, tralasciando il caso specifico, a regime nel tempo, noteremo che è una norma che creerà molti problemi nei rapporti all'interno dei comitati di redazione, all'interno dei giornali e dei sistemi di informazione, peggiorando il sistema della libertà d'informazione. I giornalisti si sentiranno così ancora meno liberi, non avendo la copertura del direttore responsabile nella pubblicazione delle notizie.

Credo allora che questo rimedio, dal punto di vista del merito della questione e a prescindere dal caso specifico, sia peggiore del male, non serva al caso specifico, non serva a questa legge, non serva alla libertà d'informazione e non serva a tutelare i soggetti che sono ingiustamente diffamati attraverso il sistema della comunicazione.

Queste sono le ragioni per le quali il nostro Gruppo voterà contro l'articolo 1. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

### Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Informo i colleghi che sono presenti in tribuna gli studenti e gli insegnanti del Liceo delle scienze umane «Antonio Rosmini» di Trento. A loro va il saluto dell'Assemblea e gli auguri per la loro attività di studio. (*Applausi*).

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3491-3492-3059 (ore 11,47)

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

### PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà contro l'articolo 1 nelle parti che hanno subito poc'anzi modifiche emendative, ma anche nelle parti che non sono state toccate da emendamenti.

È un testo che introduce una lunga serie di problemi giuridici anziché risolverli. (*Brusìo*).

PRESIDENTE. Colleghi, c'è troppo brusìo. Si possono sospendere i lavori o far cessare il brusìo, ma non si può discutere in queste condizioni su nessun tema. Vi prego inoltre di evitare i capannelli.

LI GOTTI (*IdV*). Aveva ragione il collega Vita quando ha fatto il breve *excursus* di questo lungo esame del disegno di legge. Si era partiti da un'opzione di fondo che rappresentava una scelta in linea, nonostante pareri diversi, con la giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo, in linea cioè con l'eccessiva gravosità della pena detentiva prevista per questo tipo di reati. Eccessiva onerosità anche delle pene pecuniarie qualora le stesse fossero state tali da condizionare l'esercizio di un diritto, anche se l'esercizio di tale diritto comportava poi la commissione di un reato. Partiamo comunque dal fatto che si sta parlando dell'esercizio del diritto afflitto da una patologia, ossia quando dall'informazione e dalla critica si passa alla diffamazione.

L'opzione di fondo era quella di sanzionare questi comportamenti che comportavano la patologia dell'esercizio del diritto garantito dalla Costituzione con sanzioni pecuniarie, sia pure inasprite, ma comunque contenute, senza che le stesse dovessero avere gli effetti limitativi del diritto e, comunque, per l'eliminazione del carcere.

Ora, noi ritroviamo in questo articolo 1 riaffermata la misura detentiva per la diffamazione, sia pure in via alternativa con la pena pecuniaria. Poi – come è stato ripetutamente detto, anche pochi minuti fa – ci ritroviamo con una differenziazione, *ad personam* a questo punto, della sanzione per il reato di diffamazione a mezzo stampa con attribuzione del fatto determinato, e solo per questo: per il giornalista pena pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro, in alternativa alla pena detentiva fino ad un anno di reclusione; per il direttore o vice direttore responsabile che abbiano concorso nella produzione del reato (quindi non stiamo parlando dell'omesso controllo) ai sensi dell'articolo 110 del nostro codice penale una pena esclusivamente pecuniaria.

Questa differenziazione di sanzione è collegata ad una condizione personale e non alla condotta, perché parliamo di condotte identiche nel reato concorsuale: più persone vengono punite con la medesima sanzione qualora, anche con ruoli diversi, concorrano alla realizzazione dell'ipotesi delittuosa, e la pena è la stessa. L'articolo 3 della nostra Costituzione rammenta infatti che i cittadini sono uguali dinanzi alla legge, indipendentemente dalle condizioni personali.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

Ora, non capisco perché in questo caso la condizione personale del direttore responsabile Sallusti, o di chiunque altro, in ipotesi di concorso nel reato di diffamazione debba essere sanzionata in maniera diversa e non con il carcere rispetto alla medesima condotta tenuta dal concorrente giornalista. Il discrimine sul trattamento diffamatorio non può essere collegato, come dice la nostra Costituzione all'articolo 3, alla condizione personale. Siamo dinanzi alla medesima condotta, ma sanzionata diversamente.

Ovviamente ci rendiamo conto perfettamente che questo tipo di formulazione è frutto di una scelta non giuridica ma politica, dal momento che si ritiene che questa norma possa tornare utile al direttore responsabile Sallusti: è tutto qui. Visto che è stato introdotto il carcere per il giornalista e che per lo stesso reato concorsuale è ovviamente previsto ugualmente il carcere, si doveva fare una norma ad hoc per dire: «Sì, ma se si tratta di un direttore responsabile il carcere non c'è comunque: c'è solo la pena della multa». Questa è una norma mirata ad un caso specifico, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, che esclude che i cittadini possano essere trattati diversamente e che anzi sono uguali - c'è scritto in Costituzione – dinanzi alla legge, non rilevando la propria condizione personale. Infatti, ciò che conta è la condotta, salvo i casi in cui la condizione personale è parte costitutiva in alcune ipotesi di reati cosiddetti qualificati dalla qualità del soggetto agente, come i reati commessi dal pubblico ufficiale. Ma lì la qualità personale è un elemento costitutivo del reato, è un'altra cosa. Qui stiamo parlando di reati comuni per i quali tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge. In questo provvedimento, invece, abbiamo introdotto una norma in cui si dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge meno il direttore Sallusti e quelli che eventualmente verranno dopo. Questo abbiamo detto, questo stiamo dicendo.

Non è una cosa buona e la stiamo facendo in maniera davvero plateale, attraverso un cattivo uso del nostro codice penale. Non vale il discorso che con una legge speciale possiamo modificare anche gli istituti generali del nostro codice penale: no, noi stiamo prevedendo che l'istituto generale del concorso di persone in uno stesso reato venga disciplinato diversamente in base alla condizione personale di un soggetto. Questo non lo possiamo fare. Dobbiamo ancorare la norma ad una condotta, ad una modalità della condotta, ma non ad uno *status* giuridico. Non vale il discorso della norma speciale e successiva che può intervenire liberamente sugli istituti. No, non vale proprio! È un'aggravante delle motivazioni giuridiche dire che si fa valere la condizione personale per introdurre una discriminazione nel trattamento sanzionatorio. Si dice platealmente che si sta violando non solo l'articolo 110 del codice penale, ma anche l'articolo 3 della Costituzione, e lo si afferma per iscritto.

È inaccettabile che in maniera così evidente questa Assemblea possa violare l'articolo 3 della Costituzione con questa norma. Non lo possiamo fare, dobbiamo rispettare la Costituzione! Possiamo anche sbagliarci, ma quando lo facciamo in maniera così deliberata, aperta, decisa, senza spiegazioni se non riferite al ruolo, quindi alla condizione personale, c'è piena

22 novembre 2012

consapevolezza di violare l'articolo 3 della Costituzione, e questo è inammissibile!

Esistono poi altre ragioni di contrarietà all'articolo 1. Facciamo un'ipotesi. Abbiamo previsto che alla condanna debba conseguire la pubblicazione della sentenza come pena accessoria. Vi invito a riflettere su cosa si
può verificare. Il comma 2 del nuovo articolo 13 della legge sulla stampa
recita: «Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena
accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9». Senonché dopo il comma 1 viene ora introdotto il comma 1bis, derivante dall'emendamento 1.800 del senatore Berselli, sulla responsabilità del direttore responsabile concorrente.

Cosa accade alla pubblicazione della sentenza di cui al comma 2? Poiché la pubblicazione della sentenza si ha soltanto nel caso di condanna per il comma 1, ammettendo che il giornalista non sia più punibile per un motivo qualsiasi, e quindi non vi sia più condanna in base al comma 1, ma soltanto in base al comma 1-bis, la pubblicazione della sentenza, che avevamo introdotto come pena accessoria, non può più operare essendo prevista soltanto per il comma 1 e non per l'1-bis. Quindi, qualora non vi sia la condanna per il giornalista, il direttore responsabile, condannato per lo stesso reato, non è soggetto alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna.

Ci sono altre ragioni, però mi rendo conto che l'Assemblea è troppo attenta per poter seguire le altre argomentazioni e non voglio ulteriormente stancarla!

Quindi, Presidente, annunzio il voto contrario all'articolo 1 del Gruppo dell'Italia dei Valori. (Applausi dal Gruppo IdV e delle senatrici Finocchiaro e Contini).

PRESIDENTE. Secondo quanto deciso dalla Conferenza dei Capigruppo, come tutti sanno, alle ore 12 dovremmo sospendere l'esame del disegno di legge in titolo e passare all'altro argomento all'ordine del giorno, per riprendere questo tema lunedì alle ore 16,30.

Ci sono altri senatori che intendono intervenire in dichiarazione di voto ed è chiaro che entro le ore 12 non riusciremmo a svolgerle.

A questo punto, se c'è l'unanimità da parte di tutti i Gruppi, si può andare oltre le ore 12; altrimenti si rinvia l'esame del provvedimento, si passa all'altro argomento all'ordine del giorno e si riprende lunedì. La decisione della Conferenza dei Capigruppo non si può modificare a maggioranza in Aula: quindi, chiedo se c'è un accordo per proseguire su questo punto. Mi si fa cenno che non c'è l'unanimità; lo ha fatto presente l'Italia dei Valori, lo aveva detto in precedenza anche il senatore Viespoli. (Applausi del senatore Filippi Marco).

Devono ancora terminare le dichiarazioni di voto, in qualsiasi caso posso modificare una decisione della Conferenza dei Capigruppo. L'ho verificato anche con il presidente Schifani, che fa la mia medesima valutazione; quindi, non è un'offerta di chi presiede in questo momento, ma è una valutazione sicuramente di chi presiede e del presente Schifani che è

Assemblea - Resoconto stenografico

22 novembre 2012

stato sentito. Del resto è una prassi: se c'è l'unanimità dei Gruppi, si può andare avanti, altrimenti si riprende alle ore 16,30 di lunedì, come la Conferenza dei Capigruppo ieri ha deciso.

QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Signor Presidente, vorrei un'informazione da parte della Presidenza. Vorrei sapere se è stata depositata una richiesta di voto segreto sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Sì, è stata depositata.

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Quindi lunedì riprenderemo con il voto segreto?

PRESIDENTE. No, lunedì riprendiamo i lavori con le dichiarazioni di voto che ancora mancano e poi con il voto segreto.

L'esame del disegno di legge n. 3491 riprenderà quindi lunedì con le dichiarazioni di voto e con la votazione dell'articolo 1, nel testo emendato, sulla quale, come chiedeva il senatore Quagliariello, è stata presentata una richiesta di voto segreto, che era già stata ammessa, del resto. È stata ripresentata, ma era già stata ammessa come possibilità.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

### Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

- (2173) CUTRUFO. Norme in materia di istituzione di un'Assemblea costituente per la revisione della parte II della Costituzione
- (2563) SBARBATI. Istituzione di una Commissione costituente per le riforme istituzionali
- (3135) COMPAGNA ed altri. Modifica all'articolo 138 della Costituzione, in materia di revisione della Costituzione mediante l'elezione di un'Assemblea costituente
- (3229) LAURO. Norme istitutive dell'Assemblea costituente per una revisione della Costituzione e per una riforma dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali
- (3244) D'ALÌ. Riduzione della rappresentanza parlamentare e istituzione di una Assemblea costituente per la revisione della Costituzione
- (3287) SAIA ed altri. Istituzione dell'Assemblea Costituente, riduzione del numero dei parlamentari e modifiche in materia di elettorato attivo e passivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

(3288) SAIA ed altri. – Conferimento al Senato della Repubblica delle funzioni di Assemblea per la revisione della parte seconda e di altre disposizioni della Costituzione. Riduzione del numero dei parlamentari e modifiche in materia di elettorato attivo e passivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica

(3348) PERA ed altri. - Istituzione di un'Assemblea Costituente

(3384) FLERES ed altri. - Istituzione di un'Assemblea Costituente

(3413) RUTELLI ed altri. – Elezione di una Commissione per la riforma della Costituzione

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 12,04)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2173, 2563, 3135, 3229, 3244, 3287, 3288, 3348, 3384 e 3413, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Viespoli. (Brusìo).

Siamo passati ad un altro argomento, altrettanto importante. Si può consentire al senatore Viespoli di intervenire? Chi deve parlare esca dall'Aula, non siamo in fase di votazione. Non farò iniziare a parlare il senatore Viespoli, per rispetto nei suoi confronti, finché non c'è silenzio. (*Brusìo*).

Colleghi, fate affrontare questo argomento in modo serio. I senatori che stanno bloccando i lavori dell'Aula possono uscire e parlare fuori?

VIESPOLI, *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, io credo di poter essere estremamente sintetico... (*Brusìo*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di fare silenzio! Ora comincio a indicare, nome per nome, i disturbatori del lavoro!

VIESPOLI, *relatore*. Stavo dicendo, signor Presidente, che la discussione generale di ieri sera è stata segnata da una povertà di presenza, ma da una ricchezza di dibattito, di confronto e di contributo, propositivo e critico al tempo stesso, da parte di tutti i senatori che sono intervenuti e che avverto il dovere non formale di ringraziare per la qualità del confronto e del dibattito che si sono sviluppati in Aula.

Ringrazio innanzitutto i senatori Del Pennino, Pastore, Valditara, Fleres, Lauro, Adamo, Poli Bortone, Pardi, Saia, Divina, Perduca e D'Alì, i quali, con accenti diversi, hanno comunque affrontato con capacità e con spessore il confronto su questo tema, evitando il rischio di una sorta di atteggiamento che facesse anzitutto prevalere il tempo tecnico rispetto all'esigenza che il Senato avverte di poter dare comunque un segnale che

Assemblea - Resoconto stenografico

22 novembre 2012

non è una mera testimonianza, ma che è un utile lascito per la prossima legislatura. Una staffetta che consegna alla prossima legislatura una potenzialità costituente che noi, affrontando questo provvedimento, determiniamo e che quindi ci consente di guardare alla prospettiva in maniera utile e positiva.

Credo che più delle mie parole potranno essere utili gli emendamenti che, come relatori, abbiamo predisposto per dare una risposta concreta ai quesiti che sono stati evidenziati, che meritano alcuni approfondimenti e che, attraverso gli emendamenti, riteniamo siano in qualche modo affrontati e risolti.

Aggiungo anche, signor Presidente, che noi stiamo determinando con realismo e con consapevolezza un testo che ha una capacità di modulazione che può essere funzionale all'utilizzo, dell'articolo 81 del nostro Regolamento, per contribuire a fare in modo che la prossima sia davvero una stagione costituente e che il lavoro di oggi possa essere utile non solo per l'oggi, come segnale di responsabilità e di consapevolezza del Senato, ma anche in prospettiva.

Credo sia consapevolezza di tutti l'esigenza dell'avvio della modernizzazione italiana attraverso la grande riforma della Costituzione e credo sia patrimonio acquisito da tutti l'esigenza di individuare un luogo dove possa avvenire una riforma organica della Costituzione.

Credo sia consapevolezza di tutti che, al di là – ripeto, ribadisco e sottolineo – del tempo tecnico, per la prima volta, se questo testo dovesse essere approvato dal Senato, si individua e si realizza un percorso costituente che parte dalla sovranità popolare e si chiude con la sovranità popolare, che esce fuori da quella sorta di mito incapacitante che è stato rappresentato dal tentativo di riformare le istituzioni attraverso le bicamerali che si sono succedute, da quella di Aldo Bozzi fino a quella di Massimo D'Alema. Credo che questo sia un segnale importante, straordinariamente attuale e straordinariamente valido, che risponde a delle esigenze vere e reali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Rutelli.

RUTELLI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei sottolineare brevemente due aspetti. Il primo è che il Parlamento prende atto di poter affrontare il tema della riforma della Costituzione, nei fatti attribuendolo ad un organismo autonomo e svincolato dalle temperie dell'ordinaria attività legislativa e della vita politica, come gli anni ci hanno dimostrato in base ad un'esperienza talvolta frustrante.

Il dibattito che si è svolto nell'Aula e che il collega Viespoli ha assai saggiamente riassunto (e io mi associo interamente alle sue considerazioni) oscilla, signor Presidente, tra due espressioni: è un'occasione perduta o un'opportunità aperta?

Vorrei innanzitutto associarmi e dare atto ai primi colleghi promotori dei disegni di legge con cui si richiedeva l'istituzione di un'Assemblea costituente che hanno avuto nella prima fase di questa legislatura – come è

Assemblea - Resoconto stenografico

22 novembre 2012

stato ricordato dal collega Viespoli – l'intuizione politico-istituzionale della necessità di seguire questa strada.

Io stesso ho presentato un disegno di legge all'indomani della constatazione della inevitabilità della non approvazione anche in questa legislatura di riforme costituzionali ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione. Vorrei anche ricordare che in data 1° agosto 2012 noi approvammo la dichiarazione d'urgenza per questi provvedimenti di legge e va detto con rammarico che, forse, abbiamo perso la finestra di opportunità che ci avrebbe permesso di seguire compiutamente le previsioni costituzionali. Qualcuno non ci ha creduto, qualcuno non ci ha puntato, qualcuno ha atteso altri passaggi e certamente questo è stato un peccato.

Tuttavia, signor Presidente (e questa è la seconda ed ultima notazione che in replica mi sento di fare), il testo approvato in Commissione e le modifiche proposte dai relatori tengono aperta un'opportunità. Perché? Perché anche grazie ai miglioramenti che sono stati approvati come emendamenti dei colleghi nella 1ª Commissione e con le modifiche che ci accingiamo ad approvare in Aula anche su proposta dei relatori raccogliendo proposte e suggerimenti emersi nel dibattito, abbiamo tre opzioni davanti noi. La prima, che si potrà ritenere accademica, consiste in un'approvazione unanime che consenta non solo l'approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento, ma persino l'approvazione in seconda lettura creando un difficile precedente che, però, in via teorica non ci sentiamo di escludere formalmente.

La seconda prevede un'approvazione nell'Aula del Senato che consenta poi l'applicazione, signor Presidente, in base all'articolo 81, comma 1, del nostro Regolamento, di una sorta di prenotazione, cioè l'attribuzione di una priorità a questa decisione all'inizio della prossima legislatura.

La terza strada che possiamo percorrere (che noi proporremo attraverso un emendamento), non meno significativa, onorevoli colleghi, è di indicare, attraverso una norma, una scadenza fissata nella primavera del 2014 (data nella quale si svolgeranno le elezioni europee) così da consentire che l'istituzione di questa Commissione costituente avvenga su mandato popolare nella prima parte della legislatura prossima e dunque che si recepisca la volontà del Senato con un passaggio che in tempi ragionevolmente brevi permetta di non buttare via affatto, ma anzi di utilizzare e valorizzare, il lavoro che questa mattina noi stiamo portando avanti. È per questo che associo le mie parole a quelle del correlatore nel ringraziare i colleghi che sono intervenuti e quanti oggi daranno il loro consenso ad un passaggio che – ripeto – non è formale, ma che tiene aperta la via giusta per procedere con le riforme indispensabili della Costituzione repubblicana nella Parte II. (Applausi del senatore Viespoli).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo segue naturalmente con grande attenzione il dibattito in corso. Non ritiene, come accaduto anche

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

in occasione dell'esame di altri provvedimenti di carattere costituzionale, di dover intervenire sul merito di un provvedimento che spetta naturalmente al Parlamento e alle forze politiche in esso rappresentate di definire.

Prende atto che appare a molti opportuno in questa fase, dopo tanti tentativi di riforma costituzionale, seguire per il rinnovamento della Carta costituzionale una strada diversa da quelle finora adottate, a ragione del coinvolgimento dei cittadini che questa strada naturalmente porta e che potrebbe costituire un elemento di maggiore legittimazione delle decisioni da prendere.

Il Governo è naturalmente consapevole – lo hanno detto i relatori ed è emerso più volte nel dibattito – che il voto positivo che il Parlamento può dare su questo provvedimento in questa fase assume un valore diverso, quasi di segnale forte per la prossima legislatura. Sul merito e sul contenuto del provvedimento, come già detto, il Governo si rimette, sia sul testo che sulle diverse proposte emendative, alle decisioni dell'Assemblea. (Applausi del senatore Viespoli).

PRESIDENTE. Prima di procedere all'esame degli emendamenti, avendo valutato gli emendamenti e l'ordine del giorno presentati, la Presidenza dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, l'ordine del giorno G100 per estraneità alla materia oggetto del disegno di legge in esame. Tale ordine del giorno, infatti, non è volto a disciplinare procedure per la revisione della Parte II della Costituzione, ma riguarda il problema della fissazione della data di svolgimento delle prossime tornate elettorali.

A titolo personale vorrei dire al senatore Calderoli che nel merito sono assolutamente d'accordo sul fatto che debba esservi permanentemente un *election day*. C'è una proposta di legge in tal senso, di cui è primo firmatario il senatore Bianco e che io ho sottoscritto, e farei in modo, se fosse ancora possibile, di far procedere l'esame di quella proposta per poterla sottoporre al voto dell'Aula.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare

PARDI (*IdV*). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, con l'emendamento 1.1 proponiamo la soppressione dell'articolo 1, perché riteniamo che non ci sia alcun bisogno di una riforma della Parte II della Costituzione.

Questa libidine di trasformare la Parte II della Costituzione è già stata impedita dal fallimento di una riforma costituzionale bocciata dal *referendum* del 2006 ed è poi incappata nel semifallimento di una seconda riforma costituzionale che si è arenata in Parlamento a causa del tentativo di infilarci a tutti i costi il presidenzialismo al posto del premierato forte. E non si capisce perché, di fronte a questa conclamata incapacità del Parlamento di procedere a una riforma, il Parlamento debba tirare fuori que-

Assemblea - Resoconto stenografico

22 novembre 2012

sta cavatina della Commissione costituente per provare a far fare ad altri quello che non ha saputo fare.

Proponiamo di rinunciare a questo cammino. Riteniamo che sia già fallito in partenza, perché non potrà arrivare a termine e lo consideriamo una sorta di palliativo di fronte all'incapacità, all'impossibilità e alla non necessità di cambiare la Costituzione. Per cui pensiamo che questo tentativo debba finire nel nulla e faremo di tutto perché finisca nel nulla. (Applausi del senatore Mascitelli).

D'ALÌ (*PdL*). Signor Presidente, gli emendamenti 1.200 e 1.201 sono assolutamente coerenti con il testo del disegno di legge da me presentato e quindi con la mia personale convinzione che si debba procedere all'elezione di un'Assemblea costituente e non, in termini riduttivi (anche le parole hanno il loro valore e significato politico), di una Commissione. Si suol dire che nel nostro Paese, quando non si vuole fare una cosa, si nomina una Commissione.

E allora dovremmo eleggere un'Assemblea costituente che, coerentemente al mandato complessivo, riguardi anche la Parte I della Costituzione, poiché ritengo che molti principi che in questi ultimi sessant'anni hanno segnato la nostra vita istituzionale debbano essere recepiti nella nostra Costituzione, dai rapporti sovranazionali, legati all'Unione europea, a una revisione profonda dell'assetto istituzionale di governo del territorio: mi riferisco alla riduzione del numero delle Regioni, alla riduzione del numero dei Comuni, la revisione, se non alla riduzione, delle Province e all'istituzione di vere aree metropolitane, e non di fotocopie di Province, come si propone oggi da parte del Governo.

Ritengo che ciò debba essere fatto da un'Assemblea costituente, non per delegare ad altri ciò che non siamo stati capaci di fare, ma per delegare ad altri ciò che non è opportuno che noi facciamo e che invece è opportuno che facciano altri, in una condizione di terzietà rispetto alle esigenze della quotidianità del Governo che deve governare. Le forze politiche non possono essere influenzate dalle esigenze del Governo nel dover, invece, rielaborare, attraverso un'entità terza, ma naturalmente non avulsa dalla politica, l'intero dettato costituzionale.

Mi permetto, quindi, di insistere sulla mia proposta, sperando che molti dei colleghi, che ieri ho ascoltato e che sono tutti d'accordo (la maggior parte di coloro che sono intervenuti ieri, infatti, si sono mostrati d'accordo) sull'esigenza di una Assemblea costituente e di una revisione dell'intero dettato costituzionale, vogliano far sì che il mio emendamento sia accolto e che quindi si dia una spinta di coraggio a questa norma.

Dato che non possiamo chiudere la questione in questa legislatura, per esigenze tecniche e regolamentari, diamo un segnale di profondo coraggio della volontà del Parlamento e del popolo italiano, che noi qua ancora rappresentiamo, di riformare l'intero dettato costituzionale.

È chiaro che nessuno intende stravolgere i principi. Non andremmo ad eleggere in quella sede gente scriteriata. Abbiamo intellettuali, professori e politici sicuramente in grado di affrontare questo compito; però il

22 novembre 2012

compito deve essere totale. Dopo sessant'anni abbiamo bisogno di una Costituzione nuova, più moderna e più coerente con i tempi. (Applausi del senatore Alicata).

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signor Presidente, non sono intervenuta ieri sera, ma ho ascoltato quanti sono intervenuti con doverosa attenzione, condividendo molte delle affermazioni che sono state fatte in quest'Aula.

Voglio, però, difendere il mio emendamento, che ricavo dalla presentazione del disegno di legge, a mia prima firma, del lontano 2011, che però risale addirittura a legislature precedenti, al momento in cui fu varata la bicamerale D'Alema. Allora mi accorsi – come tutti ci accorgemmo – che il Parlamento, nella situazione in cui si trovava, non riusciva a produrre le riforme istituzionali di cui il Paese aveva bisogno. Se non ci riesce il Parlamento, a mio avviso non può riuscirci neanche un'Assemblea costituente, che, lavorando pariteticamente e nello stesso momento in cui il Parlamento è insediato, finisce per invalidare o mettere in discussione di identità anche ciò che il Parlamento produce.

Ecco il senso – lo dico ai colleghi che sostengono la proposta di un'Assemblea costituente – di una Commissione che affianchi i lavori che doverosamente il Parlamento deve affrontare. In questo solco si inserisce l'emendamento 1.4, che era contenuto nel disegno di legge che avevo presentato: non si può mettere mano alla Parte II della Costituzione prescindendo dall'indicazione di quale forma di Stato e di governo si vogliono mettere in piedi.

È vero che qui viene introdotto – cosa che prima non c'era – il *re-ferendum* non soltanto confermativo, ma anche preventivo, che in qualche modo può colmare la lacuna del testo. Evidentemente, infatti, se un *refe-rendum* è preventivo sulla forma di Governo, vi è una pronuncia referendaria. Credo comunque che si sarebbe dovuto avere maggiore coraggio e maggiore convinzione nel proporre, accanto alle doverose riforme della Parte II della Costituzione che si intende mettere in moto, anche il raccordo tra l'elezione della Camera e del Senato e, in particolare, la forma di Stato e di Governo prescelta.

CALDEROLI (*LNP*). Signor Presidente, illustro l'emendamento 1.203 (testo corretto) che introduce, fra i compiti della Commissione costituente, anche quello della scrittura della legge elettorale per due ordini di motivi.

Da una parte, è ovvio che, se dovesse passare l'elezione del Capo dello Stato da parte del popolo, si rende necessaria una legge elettorale che la regolamenti. Allo stesso modo andrà nuovamente modificato lo strumento per eleggere la Camera dei deputati piuttosto che il Senato o il Senato federale (quello che dovrà essere).

Ricordiamoci che tante volte abbiamo modificato la Costituzione rinviando ad atti legislativi ordinari successivi. Le Regioni sono comparse nella Costituzione al tempo dei Padri costituenti: le abbiamo realizzate ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

nel 1970. Esistono molteplici esempi di questo tipo. Prevediamo quindi, oltre alla modifica della Costituzione, che l'Assemblea scriva anche le leggi elettorali conseguenti, per non scrivere un qualcosa che non vedremo mai realizzato.

Il secondo ordine di motivi che mi porta a presentare questo emendamento è quanto stiamo vivendo nell'ambito della modifica della legge elettorale attuale. Personalmente sono convinto di un fatto. Non so se alla fine riusciremo a scrivere una nuova legge elettorale; ma, ammesso che proprio sul finire della legislatura ci si dovesse riuscire, sarà talmente imperfetta che dovrà essere considerata una legge elettorale di transizione e, a bocce ferme, si dovrà riaffrontare l'argomento.

Dopo aver rilevato tutti i limiti nell'affrontare una legge elettorale da parte di parlamentari che sono espressione di quei partiti che quello strumento utilizzeranno, dico: ben venga che la Commissione costituente scriva la futura elegge elettorale, fermo restando poi l'esame dell'Assemblea. In questo senso mi sento anche di sostenere quegli emendamenti che propongono un'incompatibilità fra i ruoli di parlamentare e di membro della Commissione, al fine di poter essere più liberi nello scrivere uno strumento utile per il Paese e non per la singola forza politica. (Applausi dal Gruppo LNP).

FLERES (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, la mia proposta di portare da 90 a 100 il numero dei componenti dell'Assemblea costituente o della Commissione costituente, che dir si voglia, ha soltanto una motivazione tecnica.

Un numero netto come 100 consente una ripartizione proporzionale molto più precisa, trasparente ed essenziale, la quale non cade nelle trappole della ripartizione di resti e quant'altro.

Ma soprattutto si tratta di un numero che determina un rapporto di 1 a 600.000 tra cittadini e componenti dell'Assemblea costituente. Credo che alzare ulteriormente questo rapporto, portandolo a 1 a 700.000 o a 800.000, rischi di far diventare esageratamente poco rappresentativa l'Assemblea medesima.

CUTRUFO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRUFO (*PdL*). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma sia all'emendamento 1.203 (testo corretto) del senatore Calderoli che all'emendamento 1.202 del senatore Fleres, condividendone in pieno l'intento.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, la sua richiesta si intende accolta.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, anch'io intervengo per chiedere al senatore Pardi di aggiungere la firma della senatrice Poretti e la mia a tutti gli emendamenti che portano la sua prima firma, e quindi a quelli presentati a tutti gli articoli del disegno di legge.

PARDI (IdV). Accetto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VIESPOLI, *relatore*. Signor Presidente, sono naturalmente contrario all'emendamento 1.1 e invito il senatore D'Alì a ritirare gli emendamenti 1.200 e 1.201. Sono invece favorevole agli emendamenti 1.4 e 1.203 (testo corretto), mentre mi rimetto all'Aula sull'emendamento 1.202.

Sull'emendamento 1.200, solo una considerazione, anche se la sua importanza richiederebbe una riflessione ben più ampia. In realtà in Commissione si è trovato un punto di equilibrio che individua un percorso che parte dal *referendum* di indirizzo e passa attraverso una Commissione redigente, che, in quanto tale, ha visto modificata la sua denominazione, ma non la sostanza, non il senso, non lo spirito dell'emendamento D'Alì.

MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, come anticipato nell'intervento a conclusione della discussione generale, il Governo si rimette alla valutazione dell'Assemblea su tutte le proposte emendative.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

PARDI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Chiediamo la verifica del numero legale.

## Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Assemblea - Resoconto stenografico

22 novembre 2012

Colleghi, stiamo affrontando un provvedimento che riguarda la Costituzione, quindi ognuno voti per sé. (Su molti banchi non c'è corrispondenza tra schede e senatori). Per favore, togliete le schede di chi non c'è!

Chiedo ai senatori Segretari di ritirare e di portare alla Presidenza le schede di chi è assente! (I senatori Segretari verificano la corrispondenza tra schede e senatori e ritirano le schede degli assenti). Questa storia deve finire. Non si può discutere di riforme costituzionali e votare per gli altri: ma stiamo scherzando?

Senatrice segretario Baio, le schede di coloro che non sono presenti le porti al Presidente di turno.

Il Senato è in numero legale.

## Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 2173-2563-3135-3229-3244-3287-3288-3348-3384-3413

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, a titolo personale annuncio il voto favorevole sull'emendamento 1.1.

Siamo in una condizione in cui all'Italia manca il pane della democrazia e le diamo la brioscia dell'Assemblea costituente.

Occorre, tra l'altro, tenere presente qual è il calendario: oggi è il 22 di novembre e le Camere probabilmente potrebbero essere sciolte all'indomani dell'Epifania e stiamo parlando di un qualcosa che dovrebbe andare a toccare la Parte II della nostra Costituzione, che ha a che fare con il Presidente della Repubblica, con il Governo, con tutto ciò che attiene al «federalismo», presunto o reale.

È possibile che ci si debba assumere la responsabilità intellettuale, addirittura prima che politica, di portare a termine questo esercizio?

Io credo di no e quindi benissimo hanno fatto i senatori del Gruppo dell'Italia dei Valori – e ringrazio ancora una volta il senatore Pardi di avere accolto le nostre firme – a presentare un emendamento che sopprime l'articolo 1 e poi altri emendamenti che sopprimono gli articoli 2, 3, 4, insomma tutti quanti.

Credo infatti che non ci meritiamo di concludere così questa, seppur non brillante, legislatura.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

### Non è approvato.

PERDUCA (PD). Chiediamo la controprova.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

## Non è approvato.

Sull'emendamento 1.200 è stato formulato un invito al ritiro. Senatore D'Alì, accoglie tale richiesta?

D'ALÌ (*PdL*). Signor Presidente, naturalmente non posso non essere sensibile all'appello del senatore Viespoli, che con tanta tenacia e sagacia sta conducendo il compito di relatore.

Debbo dire che ritirare quest'emendamento rappresenta un po' smentire se stessi, quindi posso anche ritirare l'emendamento per arrivare a un qualcosa piuttosto che a nulla, ma terrei a spiegare, anche a chi è intervenuto prima di me, che nella storia, per quel poco che ne conosco, non mi sembra siano mai stati i Parlamenti a redigere i testi delle Costituzioni. I Parlamenti li hanno tutt'al più ratificati, ma in ogni caso sono lo strumento di attuazione delle Costituzioni. Nella nostra stessa storia repubblicana, la Costituzione è stata scritta da entità terza rispetto al Parlamento, che nel frattempo andava avanti con l'azione di governo così come era stato indicato.

Ribadisco quindi il mio concetto, ma comunque, in ossequio alla richiesta del senatore Viespoli e alla puntualità con la quale ha indirizzato questi lavori, non posso che accogliere il suo invito. Ritiro anche il successivo, l'emendamento 1.201.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.200 e 1.201 sono quindi ritirati. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LNP*). Signor Presidente, chiedo l'assistenza degli Uffici dal punto di vista procedurale. Il relatore ha espresso parere favorevole sia sull'emendamento 1.4 che sull'emendamento 1.203 (testo corretto), però andando ad aggiungere dopo la parola «Costituzione» – ed è riferito ad entrambi gli emendamenti – due concetti diversi ancorché potenzialmente complementari: credo che prima debba essere inserito nel testo l'emendamento 1.203 (testo corretto) e successivamente l'1.4, la cui modifica inizia con un «nonché».

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, non sono incompatibili, ma sembra anche a me che come concatenazione logica sia meglio.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.203 (testo corretto).

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, la mia è una dichiarazione di voto contrario perché, proprio come sta avvenendo in queste ore, non si fa alcuna menzione agli obblighi internazionali che abbiamo ogniqualvolta andiamo a toccare una legge elettorale, tant'è vero che ieri in Aula e poi in Commissione affari costituzionali ho consegnato al Presidente della 1ª Commissione una sentenza del 6 novembre pronunciata dalla Corte europea dei diritti umani che stabilisce che la Bulgaria nel 2005 ha violato l'articolo 3 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti umani proprio in materia di elezioni perché hanno cambiato la legge elettorale a pochi mesi dalla tenuta delle stesse e in virtù di questa riforma non è stato consentito ad un partito ambientalista bulgaro di partecipare.

Già nel nostro articolo 117 c'è chiara menzione del rispetto degli obblighi internazionali, che sarebbe nella parte che quest'Assemblea costituente o Commissione costituente si vorrebbe modificasse. Il fatto che qui comunque *de plano* ci si ponga solo il problema di coordinare le norme con le elezioni senza invece richiamare anche qua nei «principi generali» di questo esercizio vacuo gli obblighi internazionali mi pare che debba essere ulteriormente posto all'attenzione di chi vota, con la speranza che si voti contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.203 (testo corretto), presentato dai senatori Calderoli e Cutrufo.

## È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dai senatori Sbarbati e D'Alia.

# È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.202.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

#### Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.202, presentato dai senatori Fleres e Cutrufo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva**. (v. Allegato B).

## Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 2173-2563-3135-3229-3244-3287-3288-3348-3384-3413

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PARDI (*IdV*). Signor Presidente, colleghi, non c'è alcun bisogno di un'Assemblea o di una Commissione costituente. Non si capisce perché dobbiamo svilire l'azione dell'Assemblea legislativa a fine legislatura con questa sorta di levata di scudi fantasiosa, inane, priva di prospettive, sicuramente destinata al fallimento.

Lo facciamo per suggerire l'idea ai cittadini che stiamo facendo qualcosa. Stiamo dimostrando che non siamo capaci di fare il nostro mestiere. Cambiare la Costituzione è diventata una libido incontenibile di quelli che non l'hanno apprezzata mai, che non sanno capire qual è il suo valore innovativo.

Ricordatevi quello che diceva Calamandrei: la Costituzione deve essere presbite. La nostra forse è stata perfino troppo presbite, perché ha indicato una quantità di obiettivi da raggiungere che non sono mai stati raggiunti: l'articolo 3 non è soddisfatto; l'articolo 53 non è soddisfatto; l'articolo 21 non è soddisfatto; e potrei continuare l'elenco. È questa una buona ragione per riscriverla? È una buona ragione per attuarla!

Quindi, dichiaro voto favorevole sul mio emendamento 2.1 e contrario alla prospettiva fasulla di riscrivere la Costituzione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

RUTELLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo pare contrario sull'emendamento 2.1. Mi permetto di segnalare al collega Pardi che tutti gli articoli della Costituzione a favore dei quali si è dichiarato non saranno

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

oggetto della revisione. Quindi la sua preoccupazione è del tutto infondata perché l'iniziativa riguarda la Parte II della Costituzione e lascia intatta la Parte I, cui egli si è richiamato. (Applausi della senatrice Sbarbati). Su questa parte naturalmente si può intervenire ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione; lo può fare il Parlamento, ma non entro questa iniziativa così come viene configurata.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.200, a firma dei relatori, che precisa meglio le modalità di elezione.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.2 perché è evidente che, trattandosi di una Commissione che coinvolge l'intero apparato dei due rami del Parlamento, è bene responsabilizzarli entrambi e non soltanto la Camera a scapito del Senato.

Esprimo parere favorevole anche sull'emendamento 2.500.

MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, intervengo in dissenso dal mio Gruppo senza polemica alcuna, animato solo da pura curiosità.

Chiunque abbia fatto il conto del numero di giorni lavorativi che abbiamo ancora di fronte, può perfettamente dedurre che questo disegno di legge non ha alcuna possibilità di vedere la luce. Atteso infatti che è un disegno di legge costituzionale, basta fare i conti per capire che non c'è dubbio su questo tema.

La domanda è allora questa: dal momento che è chiaro che questo provvedimento non avrà alcun esito, perché occupiamo l'Aula, facendo finta di lavorare, sul nulla, rinunciando magari a fare cose più importanti? (Applausi dal Gruppo PD).

Dico senza polemica che non riesco a capire la *ratio* di questa decisione presa dai Capigruppo, quindi, dai nostri massimi esponenti, che ci tengono qua a discettare di una materia assolutamente interessante, sulla quale però potremmo fare un convegno *a latere*, discutendo di queste cose e ricavandone delle indicazioni per la prossima legislatura.

È infatti del tutto evidente che qualsiasi testo licenziamo, i parlamentari che verranno non lo guarderanno nemmeno. Su questo, cari colleghi, dobbiamo essere tutti d'accordo.

Per il momento mi astengo sull'emendamento 2.1, in dissenso dal mio Gruppo. Oggi mi è capitato due volte e credo che mai mi sia successo in tutto l'arco della mia carriera di votare due volte in dissenso dal Gruppo. Vorrei però che il relatore o il Governo ci dicessero cosa stiamo facendo, perché francamente a me sfugge. Ribadisco che parlo senza spirito polemico, animato solo da un puro senso di curiosità.

Assemblea - Resoconto stenografico

22 novembre 2012

PRESIDENTE. Il Governo c'entra poco, perché il provvedimento è d'iniziativa parlamentare. Il senatore Viespoli ha chiarito il punto, su cui c'è stata una discussione anche in Conferenza dei Capigruppo, dicendo che c'è piena consapevolezza che questo provvedimento non diventerà legge costituzionale, ma è una possibile ancora gettata sulla prossima legislatura.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto e per avere un chiarimento che non è emerso dalla relazione del senatore Viespoli. Cosa succede del diritto di voto degli italiani all'estero, secondo questo articolo 2? Se leggo bene, viene cancellato.

Mi meraviglio che i colleghi senatori, che si sono stracciati le vesti contro i miei emendamenti quando si è esaminato il disegno di legge costituzionale che voleva sopprimere i seggi all'estero, non se ne siano neanche accorti. Questo non vuol dire che non sanno fare il loro lavoro, ma che non c'è il minimo interesse politico a portare a casa questo esercizio politico.

Credo allora che, per onestà, intellettuale prima e politica poi, vada accantonato l'articolo 2, al quale i relatori dovranno proporre le eventuali modifiche per evitare di andare incontro alla violazione dell'articolo 3 della nostra Costituzione, che sancisce che tutti i cittadini sono uguali. Qui non esiste per i cittadini italiani residenti all'estero la possibilità di votare, proprio perché vengono redistribuiti, tra l'altro confermando il «porcellum», questi 90 seggi della Commissione costituente. Quindi, aspetto adesso di avere illuminazioni, perché mi sembra grave tale mancanza. Qualora dovessimo andare avanti a forza di colpi di maggioranza, il mio voto sarà favorevole all'emendamento del senatore Pardi sottoscritto prima.

PARDI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

#### Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva**. (v. Allegato B).

# Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 2173-2563-3135-3229-3244-3287-3288-3348-3384-3413

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.500, presentato dai relatori.

# È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.200, presentato dai relatori.

È approvato.

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signor Presidente, vorrei precisare che ho ritirato l'emendamento 2.2, ancorché io continui a ritenere che per motivi logistici, di capienza e storici la sede della Commissione costituente dovrebbe essere alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

## È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PARDI (*IdV*). Signor Presidente, approfitto dell'illustrazione dell'emendamento 3.1 per dare un risposta indiretta al senatore Rutelli, che mi ha rimproverato di aver citato soltanto gli articoli relativi alla Parte I della Costituzione.

RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Ho fatto riferimento a quelli che aveva citato.

Assemblea - Resoconto stenografico

22 novembre 2012

PARDI (*IdV*). Considero comunque importante la citazione degli articoli della Parte I anche per un motivo stringente. Intanto, perché alcuni tra coloro che appoggiano questa richiesta di Commissione costituente non hanno fatto mistero di voler toccare, lo hanno detto apertamente nel dibattito, i principi della Parte I della Costituzione. Evidentemente essa è indigesta ad alcuni settori di questa Assemblea: quindi il riferimento alla stessa era rivolto a questo tipo di interlocutori.

Quanto all'emendamento specifico, poiché ritengo che non si debba procedere all'elezione di un'Assemblea costituente, ritengo anche che sia da rigettare l'articolo 3, che ne definisce i componenti. Rilevo di sfuggita che c'è una questione, sollevata da alcuni colleghi durante il dibattito, relativa all'incompatibilità dei parlamentari come membri della sedicente Assemblea costituente, che penso dovrà essere chiarita dai relatori o da coloro che appoggiano tale proposta.

Aderisco infine all'interrogativo posto dal collega Perduca, che mi sembra tecnicamente molto significativo perché interviene su un punto specifico che costituisce un'effettiva stranezza all'interno dell'articolo precedente.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

RUTELLI, *relatore*. Esprimo parere contrario sia sull'emendamento 3.200 che sull'emendamento 3.1.

L'emendamento 3.201, sul quale ovviamente il parere è favorevole, raccoglie una richiesta avanzata in Commissione per fare in modo che il *referendum* di indirizzo sia formulato nel senso di conservare l'attuale ordinamento o, subordinatamente, di presentare due opzioni sulla base dell'emendamento del collega Ceccanti.

Per non apparire scortese o disattento nei confronti del collega Castelli, richiamo il fatto che abbiamo argomentato diffusamente, sia nelle relazioni introduttive, sia nell'arco della discussione generale, sia nelle repliche dei relatori, i motivi per i quali non è affatto tempo perduto occuparsi di questo, pur essendo consapevoli – come ha ricordato il presidente Chiti – che con il provvedimento in esame si getta solo un'ancora per la prossima legislatura.

Segnalo inoltre che l'approvazione dell'emendamento testé votato sull'ipotesi di tenere la consultazione per l'istituzione della Costituente in occasione delle elezioni europee, nel 2014, fissa un orizzonte politicamente e istituzionalmente molto significativo per dare un'impronta all'inizio della legislatura.

Se poi mi permette il collega Perduca, al quale riconosco il senso della battaglia che sta portando avanti sulle modifiche della legge elettorale, questa disposizione va incontro alle sue aspettative, perché interviene, dopo l'approvazione dell'emendamento Calderoli, sulle modifiche della legge elettorale all'inizio della legislatura e dentro un quadro di re-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

visione della Costituzione. È molto più coerente e va esattamente incontro alle sue denunce e preoccupazioni.

MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.200, identico all'emendamento 3.1.

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto a favore degli emendamenti soppressivi dell'articolo 3 e per sottolineare l'assurdità della situazione. Al di là del gettare ancore, scialuppe e quant'altro, dal momento che si tratta di un atto di mera testimonianza basterebbe il testo della Commissione, risparmiando lavoro all'Aula del Senato, oppure sarebbe preferibile scrivere il testo in modo migliore attribuendo il compito a persone che lo fanno di mestiere, magari organizzando un bel convegno con dei costituzionalisti che elaborano un bel testo di cui nella prossima legislatura i futuri parlamentari decideranno cosa fare. Invece, impegnare l'Assemblea come se questo provvedimento dovesse portare a qualcosa è un atto davvero assurdo.

L'assurdo ulteriore, quasi grottesco, è quanto previsto all'articolo 3. Riassumo. Parliamo di dar vita ad un'Assemblea costituente (che sappiamo non verrà istituita) che dovrebbe decidere della forma di Governo: presidenzialismo all'americana, alla sudamericana, parlamentarismo e così via. Deciderà ciò che deciderà. No, non è così, perché in realtà all'articolo 3, contestualmente alla votazione dell'Assemblea costituente, chiediamo agli elettori di pronunciarsi sulla preferenza tra la forma di Governo del premierato e quella semipresidenziale. In questo modo dimostriamo che tale Assemblea costituente non è libera di decidere sulla forma di Governo, ma dovrà scegliere tra questa o quella.

I relatori poi sembrano rendersi conto di aver esagerato, e propongono un emendamento in base al quale gli elettori, quando verranno chiamati a votare l'Assemblea costituente per decidere la forma di Governo, dovranno rispondere anche alla seguente domanda: «Ritenete voi che la forma di governo parlamentare prevista dalla Costituzione debba essere riformata?» Le possibilità di risposta sono almeno due: sì o no. Se la risposta è negativa, a cosa serve questa Assemblea costituente che, sia chiaro, stiamo votando ora, ma non arriverà da nessuna parte perché il provvedimento non diventerà mai legge? Non riesco a capire l'assurdo della situazione.

Colleghi, lasciamo perdere quanto abbiamo fatto fino alle ore 12, ma almeno da mezzogiorno alle ore 14 mi auguro vi sia un risveglio dei par-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

lamentari e che questo dibattito venga sospeso dopo questo voto alle ore 13 e non si vada oltre.

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (*IdV*). Signor Presidente, devo confessare che, nella concitazione della discussione, non mi sono accorto che stavo lavorando su una redazione precedente e quindi sono intervenuto sull'articolo 3 parlando in realtà dell'articolo 4, perché nel frattempo il numero degli articoli è cambiato.

Devo aggiungere alle riflessioni svolte dalla collega Poretti, che sottoscrivo in pieno, un'altra osservazione a proposito del *referendum* d'indirizzo sulla forma di Governo, ossia che l'interrogativo è curioso e veramente bislacco, anche completato dalla domanda se i cittadini vogliano o meno confermare l'attuale forma di Governo.

Ricordo di sfuggita che nel *referendum* del 2006 i cittadini italiani hanno bocciato la riforma precedente e hanno confermato apertamente la struttura costituzionale italiana. Quindi, nel 2006 la cittadinanza italiana, a stragrande maggioranza, ha confermato questa forma di Governo, su cui invece ora si vuole intervenire.

Va aggiunto un ulteriore elemento: se dobbiamo davvero porre l'interrogativo aperto sulla forma di Governo ai cittadini italiani, è assurdo che venga loro prospettata soltanto la triade «conferma della forma di Governo», «premierato forte», «presidenzialismo», perché non sono solo queste le forme di Governo. Un cittadino qualsiasi potrebbe chiedere perché non gli proponiamo di valutare anche il sistema svizzero; un altro potrebbe chiedere perché non gli proponiamo di valutare anche il sistema americano. E probabilmente ci sarebbe anche un sistema bulgaro o boliviano o non so che cosa, ma mi limito soltanto ai grandi esempi.

Quindi, l'interrogativo nasce malato già di per sé come formulazione del campo di scelta.

CECCANTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CECCANTI (*PD*). Signor Presidente, l'emendamento 3.201, presentato dai relatori, che inserisce l'ulteriore quesito, voleva andare incontro a quello che il senatore Pardi aveva chiesto in Commissione. Quest'ultimo in Commissione aveva chiesto se poteva essere formulato un quesito per cui, se qualcuno è a favore solo di innovazioni incrementali della forma di Governo, era possibile esprimere un sì. Infatti, il testo del quesito – lo spiego alla collega Poretti – usa il termine «riformata» e si parla di intervento incisivo. L'eventuale bocciatura esclude una riforma nel senso di

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

intervento incisivo, ma non esclude emendamenti puntuali che la Commissione redigente può fare; è volutamente così.

Per quanto riguarda l'idea di offrire agli elettori un *supermarket* di tutte le forme di Governo del mondo, non v'è chi non veda che nel dibattito politico-costituzionale che c'è nel nostro Paese in termini reali l'alternativa è sempre stata tra una versione razionalizzata della forma di Governo parlamentare e la forma semipresidenziale. Nessuno ha mai pensato che un Paese di dimensioni di scala come la Svizzera possa costituire un modello di forma di Governo e nessuno in Europa ha mai pensato di trapiantare *sic et simpliciter* il modello della forma di Governo presidenziale americana, che va bene per un Paese che ha la dimensione di scala di uno Stato federale multinazionale, tant'è che invece la forma di Governo presidenziale americana ispira la costruzione di un modello istituzionale a livello dell'Unione europea, non a livello di singoli Stati.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, in dissenso dal Gruppo, voto a favore dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Pardi, partendo da quest'ultima affermazione distratta del senatore Ceccanti, perché io ricordo che Forza Italia e Alleanza Nazionale mi sembravano a favore del presidenzialismo all'americana, addirittura con una riforma elettorale ispirata a un modello monoturno secco uninominale maggioritario. Non so quanti dei senatori del Popolo della Libertà di oggi facevano parte di quei Gruppi vent'anni fa (il famoso ventennio berlusconiano), però così io ricordo di avere letto e addirittura condiviso; però mettiamolo da parte.

Il mio voto a favore di questo emendamento è già contenuto negli argomenti della senatrice Poretti e del senatore Pardi. Siccome il senatore Rutelli offre valutazioni *ex post*, gli faccio notare che non vi è la certezza, il giorno in cui si modifica la legge elettorale all'inizio della legislatura, che quest'ultima possa durare almeno 12 mesi.

La storia della Repubblica italiana certifica eventualmente il contrario: la durata media, malgrado questi ultimi passi in avanti da quando esistono queste pessime leggi elettorali, comunque rimane nell'ordine di mesi e non di anni. L'altra spiegazione, a questo punto credo anch'essa *ex post*, è quella relativa al diritto di voto degli italiani all'estero, in merito all'articolo 2.

D'ALÌ (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*PdL*). Signor Presidente, anch'io ho proposto la soppressione di questo articolo, perché ritengo che le forme di orientamento dei citta-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

dini non potranno che manifestarsi nel momento in cui saranno chiamati ad eleggere i 90 rappresentanti di questa Commissione (purtroppo non più Assemblea). Non si tratterà infatti di 90 persone sorteggiate tra 60 milioni di abitanti, ma di persone che saranno espressione di un indirizzo politico-istituzionale che non mancheranno di esprimere nel corso della campagna elettorale – possiamo chiamarla così – per l'elezione della Commissione stessa. Ritengo quindi che un eccessivo condizionamento di quella Commissione, derivante da un ulteriore quesito, che tra l'altro rappresenta anche una forma non indifferente di spesa per la consultazione elettorale, sarebbe inutile. Ci troveremo di fronte a 90 «saggi» – chiamiamoli così – che saranno comunque frutto di una scelta da parte dei cittadini. I cittadini, nel momento in cui li avranno eletti, li avranno scelti in base alle loro posizioni, che saranno ampiamente conosciute.

Ritengo pertanto questo articolo sul *referendum* di indirizzo sulla forma di Governo assolutamente inutile e forse anche teso a complicare l'attività della Commissione che dovrà essere eletta.

PRESIDENTE. Vorrei fare una precisazione rispetto ai nostri lavori, senatrice Poretti. Com'è stato comunicato dopo la Conferenza dei Capigruppo, i lavori non terminano alle ore 14. Leggo testualmente: «L'Assemblea concluderà, quindi, l'esame dei disegni di legge costituzionale sull'istituzione di una Commissione per la revisione dell'ordinamento della Repubblica». Come vede, non c'è un orario di chiusura. Quindi, lo dico anche per i colleghi: terminiamo quando abbiamo concluso questo punto all'ordine del giorno.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.200, identico all'emendamento 3.1.

PARDI (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

## Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.200, presentato dal senatore D'Alì, identico all'emendamento 3.1, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

## Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 2173-2563-3135-3229-3244-3287-3288-3348-3384-3413

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.201, presentato dai relatori.

## È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

## È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALÌ (*PdL*). Signor Presidente, la motivazione dell'emendamento 4.204 è assai semplice: credo sia più congruo concedere l'eleggibilità solo a coloro che hanno i requisiti per l'elezione alla Camera dei deputati e non indiscriminatamente a tutti i cittadini che abbiano compiuto 21 anni. Ricordo che nel nostro sistema c'è una serie di cittadini che, purtroppo per loro, ma spesso anche a seguito di sentenze giudiziarie, perdono la facoltà dell'elettorato passivo.

Mi sembrerebbe quindi assolutamente più congruo indicare l'eleggibilità corrispondente a coloro che possono essere eletti per la Camera dei deputati e non in maniera indiscriminata per tutti coloro che abbiano compiuto 21 anni, tra i quali potrebbero esserci anche persone colpite dall'interdizione dai pubblici uffici.

DEL PENNINO (*Misto-P.R.I.*). Signor Presidente, mi sembra che, dovendo prevedere una Commissione costituente (non a caso noi parlavamo, a proposito della Costituzione, di «Padri costituenti»), sia più congrua l'età di 30 anni che non quella di 21.

FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Signor Presidente, l'emendamento 4.202 ha la stessa filosofia di quello del senatore Del Pennino, anche se prevede 25 anni anziché 30.

L'emendamento 4.206 mi sembra indispensabile, se si vuole dare credito alla terzietà di un organismo che non può costruire un sistema costituzionale funzionale a sé stesso o a parte dei propri componenti. Infatti, l'emendamento 4.206 prevede la non immediata rieleggibilità dei componenti della Commissione costituente, o Assemblea costituente che dir si voglia, proprio per garantire in assoluto la terzietà di questo organismo,

Assemblea - Resoconto stenografico

22 novembre 2012

non soltanto per le modalità attraverso cui si perverrebbe alla sua elezione, ma anche relativamente a ciò che accadrà dopo il suo scioglimento. Paradossalmente, la miseria umana, politica, istituzionale, etica e morale che attraversiamo in questo momento potrebbe infatti farci sospettare che l'Assemblea costituente, la sede dell'Assemblea costituente, possa servire a costruire un meccanismo in grado di tutelare i costituenti medesimi e non di costruire un sistema realmente terzo, realmente innovativo, rispetto alla Costituzione vigente.

Ecco perché invito i relatori a prendere in particolare considerazione l'emendamento 4.206, che è in sintonia con l'obiettivo di terzietà che l'Assemblea deve avere; deve esserlo non soltanto rispetto alle ineleggibilità o alle incompatibilità precedenti, ma anche rispetto a quelle successive, altrimenti mancherebbe un pezzetto di processo terzo a cui si è fatto riferimento prima.

SAIA (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, dei molti emendamenti che aveva presentato il mio Gruppo e che facevano tutti riferimento ai disegni di legge che lo stesso Gruppo aveva presentato per proporre l'istituzione dell'Assemblea e del Senato costituente è rimasto solo l'emendamento 4.250, che rapidamente illustro e che, secondo me, è un cardine fondamentale per mantenere quanto meno – uso un termine improprio – una parvenza di decenza al lavoro che stiamo svolgendo.

Rispondendo anche a chi si interrogava al riguardo, impegnando l'Aula in una sorta di ostruzionismo personale (se si pensa che questo provvedimento non conti, basta dirlo una volta e poi consentire una rapida votazione), vorrei far notare che negli ultimi dieci anni abbiamo tentato di approvare riforme in ogni modo, anche indicendo un *referendum* che non ha raggiunto il sufficiente *quorum* e che, dunque, non ha sortito alcun effetto. L'ho ricordato anche ieri sera, in un'Aula deserta, alle ore 21,30 circa.

Anche riguardo al passaggio ad uno Stato federale abbiamo tentato di approvare una riforma rispetto alla quale ancora oggi non sono stati emanati decreti attuativi.

Questo, perché abbiamo sempre proceduto attraverso tentativi singoli e specifici: una volta per ridurre il numero dei parlamentari, un'altra per approvare la legge elettorale, e così via.

Quello di oggi rappresenta il tentativo di volare alto. Certo, siamo tutti consapevoli che di qui a un mese non riusciremo a fare nulla, ma questa, a parere mio e del mio Gruppo, è l'indicazione maestra per poter immaginare che seriamente si possa rivedere l'assetto costituzionale di questo Paese ammodernandolo.

In Commissione affari costituzionali alcuni colleghi hanno addirittura detto che sarebbe bastato istituire una Commissione, o addirittura che non occorreva farlo perché in ogni caso c'è la 1ª Commissione. Non abbiamo capito di cosa stiamo parlando. L'Assemblea è già stata declassata a Commissione. Se non fissiamo le incompatibilità, chi siederà in questa Commissione? Chi è al Governo? Chi è parlamentare, a tempo perso nello spa-

Assemblea - Resoconto stenografico

22 novembre 2012

zio tra due o tre Commissioni e le Bicamerali, che in cinque minuti dice qualcosa per poi uscire dall'Aula e rilasciare dichiarazioni?

Se vogliamo fare una cosa seria e pensiamo che di questa Commissione costituente possano far parte personaggi con profilo costituzionale, esperti, certamente rappresentanti della politica che in quanto eletti con il sistema proporzionale sono rappresentativi del Paese tutto, almeno questa incompatibilità deve rimanere. Se invece pensiamo che debbano essere le stesse persone che propongono la riforma a votarla, facciamo affondare questo tentativo.

Allora dovrei per assurdo, per motivi ovviamente opposti e con spirito e animo completamente contrari, schierarmi con chi dice che stiamo facendo una cosa che non va e che non sta in piedi.

A parere mio è fondamentale che venga approvato l'emendamento 4.250 per poter dare un senso a quello che stiamo facendo. (Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI).

CUTRUFO (*PdL*). Signor Presidente, vedo da parte di alcuni colleghi un certo pessimismo rispetto a quella che ritengo, viceversa, una grande svolta almeno in quest'Aula, la cosiddetta Camera alta del nostro Parlamento.

È per la verità da tre legislature che presentiamo un disegno di legge per l'elezione di un'Assemblea costituente. Oggi finalmente c'è una prima lettura e ci sarà probabilmente anche una prima approvazione, che rappresenta, se non un atto amministrativo, perché non vorrei relegarlo a questo, un atto politico fondamentale di quest'Aula. Finalmente si è convinti che c'è la necessità, dopo 25 anni di tentativi, di una riforma costituzionale, pur avendola nei fatti già attuata, perché attualmente votiamo con un sistema che consente l'indicazione del *Premier* all'interno dei simboli dei partiti, che non è certamente quello che prevede la Costituzione vigente. Diciamoci la verità, perché è così: io lo dico da dieci anni – e grandi intellettuali cominciano a scriverlo sui giornali, con enorme ritardo – che siamo in presenza anche di grandi difensori della Costituzione che hanno consentito, di fatto, l'elezione diretta del Presidente del Consiglio.

Questo è stato l'errore, non il contrario. Noi stiamo ponendo riparo – ancorché solamente politicamente, perché è probabile che non riusciremo a concludere le quattro letture – ad un errore fondamentale che è stato commesso contro la Costituzione. Stiamo seguendo il senso del dibattito che c'è nel popolo italiano. Infatti, nonostante questo Parlamento abbia già licenziato un tentativo di riforma costituzionale, abbia perso tanto tempo di recente per le quattro letture e poi proprio il *referendum* popolare, guidato in modo un po' demagogico in una campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento stesso, lo abbia bocciato, è evidente che in quella occasione sia stato bocciato esattamente ciò che il popolo chiede attraverso tutti i mezzi di comunicazione e nei dibattiti: ad esempio, il dimezzamento del numero dei parlamentari. Quella riforma già conteneva un seme di ciò che serve a questo Paese. Ritengo che fuori da questo Parlamento, che purtroppo ha dimostrato di non poterlo o saperlo fare, si av-

Assemblea - Resoconto stenografico

22 novembre 2012

verta l'esigenza di riformare la Parte II della Costituzione. Finalmente viene discusso, insieme a quello degli altri colleghi, il nostro pensiero sotto forma di una proposta di legge.

Io che non sono mai stato iscritto al Gruppo di Forza Italia o a quello di AN o ai relativi partiti, ma sono stato iscritto al Gruppo della Democrazia Cristiana in questo Parlamento e proprio qui in Senato (ne ero il capogruppo nella scorsa legislatura e sono stato eletto più volte in base a questa cultura che rappresento), e oggi sono nel Gruppo del Popolo della Libertà, non sono mai stato per l'elezione diretta del Capo dell'Esecutivo all'americana, così com'è stato citato. Nel Popolo della Libertà – come vedete – ci sono diverse proposte, ma su questo ci confronteremo in un altro contesto.

Comunque, trovo che la proposta del *referendum* d'indirizzo sia ottima. Non è stata mia, ma ci siamo confrontati con tanti costituzionalisti in sede di convegno, dove ci è stata suggerita, e ci siamo confrontati anche con il senatore Ceccanti, nella sua veste di esperto costituzionalista, e con altri, come i professori Caravita, Sandulli e Cerulli Irelli. Adesso, finalmente, siamo nell'Aula parlamentare.

Credo fermamente nel principio dell'incompatibilità, come specificato dall'emendamento 4.203. Chiedo altresì di sottoscrivere l'emendamento 4.250.

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signor Presidente, il testo dell'emendamento 4.205, che pure è frutto di una condivisione responsabile ed è un grande punto di mediazione, lascia però due questioni irrisolte. L'ha già avvertito, nella sua illustrazione, il relatore Rutelli e lo voglio rimarcare anche per illustrare l'emendamento 4.205, che fa parte, peraltro, del tessuto giuridico del testo che ho presentato.

Le due questioni rimaste irrisolte sono l'incompatibilità, di cui hanno parlato anche il collega Saia e altri (condivido quelle riflessioni, naturalmente), e la remunerazione.

La prima questione, che riguarda l'incompatibilità, è importantissima per tutte le note che qui sono state evidenziate, che potrebbero, appunto, se non fosse approvato l'emendamento, rendere inefficace, inconsistente e improduttivo il lavoro di questa Commissione. È anche una questione di limpidezza e di trasparenza, dalla quale non ci possiamo esimere.

La seconda questione, che riguarda la remunerazione e il «compenso» (che poi compenso non è) è altrettanto importante. Possiamo anche prevedere che l'istituzione di questa Commissione sia senza oneri, stabilendo semplicemente il rimborso spese, d'accordo. Ma, cari colleghi, l'indennità parlamentare alla quale faccio riferimento dovrebbe, secondo me, essere corrisposta ai colleghi che andranno ad essere eletti in questa Commissione, i quali dovranno assumersi questo importantissimo incarico e dovranno lavorare sodo, anche perché hanno un tempo limitato dal disegno di legge. È una questione assolutamente imprescindibile, perché è nel gioco della democrazia.

Assemblea - Resoconto stenografico

22 novembre 2012

L'indennità parlamentare è stata pensata perché a questo Parlamento potessero arrivare tutti i cittadini, non soltanto quelli che hanno un determinato reddito, i cosiddetti abbienti, ma anche i proletari, gli operai, i disoccupati, i quali, pur avendo magari disponibilità intellettuali e morali per mettere mano a questo importantissimo lavoro, non potrebbero farlo perché evidentemente non avrebbero di che sussistere nella sede romana, con tutti gli adempimenti che dovrebbero svolgere.

L'indennità parlamentare ha anche questo sottofondo profondamente democratico, che consente a tutti di poter svolgere questa funzione. Allora, perché per noi deve esserci e per i membri della Commissione costituente non dovrebbe esserci e si dovrebbe parlare semplicemente di qualcosa che dovrà venire, magari semplicemente di un rimborso spese? È importante che chi dovrà assolvere a questa funzione lo possa fare nella correttezza, nella trasparenza, ma anche nella tranquillità, senza dover mendicare o sottostare a logiche che non sarebbero né democratiche, né trasparenti.

Richiamo l'attenzione di tutti sul motivo per il quale abbiamo una indennità parlamentare di tal misura (che non è naturalmente quella che riporta certa stampa, ma che è quella che è oggettivamente a noi corrisposta) e sul fatto che essa debba poter essere corrisposta a chi, anche e soprattutto per l'incompatibilità con altre cariche, dovrà assolvere onorabilmente a queste alte funzioni.

Altri colleghi hanno posto un interrogativo: perché questo Parlamento non può farlo? Al riguardo, ritengo che se siamo sinceri con noi stessi e ci guardiamo effettivamente allo specchio, dobbiamo ammettere, recuperando la memoria, che i Padri costituenti avevano ben altra statura morale, ben altra statura giuridica, che altri erano i tempi e che forte era il senso di responsabilità dei Padri costituenti nei confronti nella Nazione italiana, del nostro Stato e del nostro popolo, cosa che oggi non si rileva in questa sede parlamentare. Vediamo quanto è difficile perfino arrivare alla conclusione di questo testo, che apre semplicemente una strada, con la priorità. Eppure non ce la facciamo e c'è qualcuno che rema contro. Rispetto tutti, ma questa riflessione deve essere doverosamente fatta.

Pertanto chiedo ai relatori che questo emendamento possa essere approvato, perché non possiamo lasciare questa lacuna, che inficerebbe proprio la possibilità, la trasparenza e l'oggettività di un rapporto che dovrà essere costituito tra coloro che sono eletti e la loro funzione. Se questo emendamento non passasse, non ci sarebbe questa tranquillità, né questa trasparenza, né la struttura democratica alla quale faccio riferimento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VIESPOLI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.1 e parere favorevole sull'emendamento 4.200.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 4.201 e 4.202.

In merito all'emendamento 4.250, tutte le definizioni di Assemblea vanno trasformate in Commissione. Poiché il punto è controverso, perso-

Assemblea - Resoconto stenografico

22 novembre 2012

nalmente sono favorevole; tuttavia, in qualità di relatore, mi devo rimettere all'Aula, in base all'accordo preso in sede di Commissione. In ogni caso, va eliminato dall'emendamento il comma 1-quinquies perché quanto è in esso contenuto è già previsto nell'articolo 2.

Sugli emendamenti 4.251, 4.203 e 4.204 invito al ritiro o mi rimetto all'Aula. Sull'emendamento 4.205 il parere è contrario. Infine, mi rimetto all'Aula per l'emendamento 4.206.

MALASCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

PARDI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Chiedo la verifica del numero legale.

# Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Colleghi, ognuno voti per sé. È in corso la votazione di un disegno di legge costituzionale, fermo restando che il principio vale sempre, per qualsiasi votazione.

Tutti i senatori sono pregati di stare seduti.

Invito i senatori Segretari a ritirare le tessere dei senatori non presenti e di portarle alla Presidenza. Chi tornerà in Aula, e sarà quindi presente, verrà a ritirare la propria tessera al banco della Presidenza.

È sinceramente avvilente questo comportamento, da parte di tutti. Come avrete potuto rilevare, sul disegno di legge è in corso una votazione trasversale; si sta votando in modo diverso sulla riforma. Non si tratta di una questione di schieramenti, bensì di correttezza. Deve votare il senatore presente, e non per delega.

MAZZUCONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

MAZZUCONI (PD). Signor Presidente, tengo a rimarcare un'ulteriore posizione. La sottoscritta, come altri colleghi, è presente in Aula ma non sta votando per la verifica del numero legale. Vorrei far solo rilevare che esiste un'altra posizione in quest'Aula.

PRESIDENTE. Certamente esiste un'altra posizione. Chi è presente in Aula ha diritto di tenere la propria tessera, anche se non partecipa al voto. (*Commenti della senatrice Spadoni Urbani*). Senatrice Spadoni Urbani, non so se vede il pacchetto di tessere che ha ritirato il collega Butti. È chiaro che è un problema, lo ripeto anche a lei, di correttezza di chi vota. Qui si sta votando sulla riforma costituzionale.

Il Senato non è in numero legale.

VIESPOLI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI, *relatore*. Signor Presidente, credo sia meglio rinviare alla seduta di lunedì, anche perché mi sembra che già ci sia stato un grado di partecipazione elevato.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con lei, perché non si può rischiare che su un tema così importante, su cui ci sono opinioni diverse, manchi il numero legale per quattro volte consecutive, così da dover chiudere la seduta senza che il Senato si sia espresso. Questa sarebbe la soluzione peggiore.

Se i Gruppi sono d'accordo, procediamo in questo senso, rinviando a lunedì il seguito della discussione. (*Applausi del senatore Esposito*). Non ricevendo indicazioni contrarie dai Capigruppo, mi sembra ci sia unanimità sulla proposta del senatore Viespoli.

BUGNANO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUGNANO (*IdV*). Signor Presidente, noi siamo favorevoli al rinvio, però ci tengo a evidenziare che il Gruppo dell'Italia dei Valori era presente al completo al momento della verifica del numero legale. Semplicemente non ha partecipato alla votazione stessa.

PRESIDENTE. Lo so. Come ho detto prima, ci sono senatori che hanno deciso di tenere un certo atteggiamento. Resta il fatto che manca il numero legale. Dunque rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Chiederò al presidente Schifani di convocare una nuova Conferenza dei Capigruppo per definire lo svolgimento dei lavori rispetto agli argomenti rimasti sospesi.

Assemblea - Resoconto stenografico

22 novembre 2012

PINZGER (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINZGER (*UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signor Presidente, per confermare che al precedente accertamento del numero legale, come ha visto anche lei, io ero presente, ma la mia tessera non era disponibile.

PRESIDENTE. Senatore Pinzger, lei era vicino a me, quindi era certamente presente.

# Sulla situazione nelle carceri e sulle discriminazioni nei confronti degli omosessuali

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, oggi è l'ultimo giorno di una mobilitazione non violenta di sciopero della fame e di battitura in carcere, che conclude un ulteriore tentativo di porre all'attenzione del legislatore, non soltanto le condizioni delle carceri – rispetto alle quali, malgrado le parole e anche il decreto Severino del dicembre dell'anno scorso, non c'è stato il miglioramento di una virgola – ma anche, in vista delle prossime elezioni, i problemi di tipo amministrativo relativamente al diritto di voto dei detenuti.

Noi sappiamo che il 40 per cento delle persone ristrette è in attesa di una sentenza definitiva (le statistiche ci dicono che quasi la metà di quel 40 per cento viene poi trovata innocente), quindi si ritiene che continui a godere dei diritti civili e politici. Occorre comunque, e alla Camera è stata presentata una mozione che di questo tratta, prendere in considerazione, a livello di Ministero degli interni e naturalmente di Ministero della giustizia, la questione che è, ripeto, di fondamentale importanza e credo calzi con quanto abbiamo poco fa finito, speriamo per sempre, di discutere.

Oggi, dalle ore 20 alle 20,45, davanti al carcere di Regina Coeli ci sarà un presidio non violento dove con chi vorrà partecipare – e tutti i presenti sono invitati a farlo – batteremo con qualsiasi cosa possa fare rumore per un quarto d'ora e resteremo in silenzio di riflessione per i restanti minuti della manifestazione.

Ancora oggi Benedetto XVI ha avuto modo di esprimersi in maniera critica nei confronti della giustizia, ricordando proprio che se il carcere non riesce a rieducare e a riconsegnare alla comunità chi sconta una pena c'è un grande problema di amministrazione della giustizia.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

Mi appello quindi alle coscienze dei presenti che oggi saranno a Roma di manifestarsi, unendosi a questo presidio non violento.

L'altra questione che vorrei ricordare e che in parte si collega al dibattito sulla diffamazione, anche se qui stiamo parlando più di calunnia, è la morte di un ragazzo quindicenne, suicida ieri, che, vittima di una campagna di calunnia sistematica di mesi su Internet, si è tolto la vita perché ritenuto omosessuale. Lo fosse o non lo fosse il problema non ci tange: magari lo era, ma questo non è il problema. Però noi continuiamo a legiferare su qualsiasi cosa senza prendere in considerazione questo problema gravissimo, che ancora oggi permane in Italia, di discriminazione anche violenta nei confronti di persone che hanno orientamento sessuale o identità di genere «diverso» da quello che invece si ritiene essere la norma. È un problema gravissimo.

Davanti alla Camera nei giorni scorsi abbiamo ricordato ancora una volta la violenza contro i *transgender* che, solo pochi giorni fa, ancora una volta, hanno dovuto raccogliere il cadavere di una persona transessuale.

Tra i vari *record* negativi, siamo anche il Paese che continua ad avere questo tipo di comportamenti pubblici, ma non ha alcun tipo di risposta politico – legislativa per porvi fine o se non altro per porvi un rimedio che pubblicamente possa essere incluso all'interno del dibattito politico.

Ricordo – e con questo concludo veramente – che la RAI avrebbe obbligo di fare informazione, non soltanto sulla cronaca nera, cosa che fa, magari sensazionalizzando, ma anche sui problemi che determinati gruppi di persone vivono in virtù di queste discriminazioni, cosa che non avviene.

Vedremo se sarà il modo o se troveremo il modo di portare all'attenzione, visto che circolano bozze di provvedimenti sul femminicidio, anche la questione dell'omofobia, se non altro dal punto di vista di una mozione parlamentare, perché è totalmente inaccettabile che un Paese fondatore dell'Unione europea si trovi fanalino di coda anche su queste questioni di rispetto e promozione dei diritti umani.

GIOVANARDI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*PdL*). Signor Presidente, mi associo all'appello del senatore Perduca affinché il Senato affronti in maniera organica la tematica di come punire severamente i reati nei confronti delle persone. Non pensiamo però di risolvere il problema con le aggravanti per omofobia o transfobia, o introducendo un reato specifico per femminicidio (cioè l'aggressione neanche in quanto donne, ma in quanto femmine). Non si pensi cioè che ci sia una gerarchia, per cui un uomo, se aggredito, picchiato o ucciso, ha un valore minore rispetto al medesimo reato se compiuto nei confronti di una persona che qualcuno deve stabilire se è o meno omosessuale o, se è una donna, a seconda dell'età e dell'attrazione ses-

Assemblea - Resoconto stenografico

22 novembre 2012

suale. Ci mettiamo su un piano che, se non è ben meditato, rischia, come è avvenuto sui giornali stamattina, di essere poi preda di facili ironie. Stiamo parlando infatti di una cosa estremamente seria che non può essere lasciata al dilettantismo di inventare ogni giorno un'aggravante a seconda della situazione particolare di persone, tutte persone umane che devono essere tutelate dal codice penale nella stessa maniera.

## Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, voglio precisare che nulla è cambiato: è stata rinviata, con decisione unanime, la trattazione di un punto all'ordine del giorno, e chiederò al presidente Schifani di convocare una Conferenza dei Capigruppo per ridisegnare l'inserimento di questo aspetto sulla riforma costituzionale.

Oggi, alle ore 15, l'Aula riprende come concordato, con la discussione generale del disegno di legge in materia di delega fiscale; segue il *question time* e poi continua la discussione generale sulla delega fiscale.

Non vi è stato alcun cambiamento su questo.

## Per un'informativa del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla situazione nelle scuole

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signor Presidente, desidero sottoporre alla sua attenzione due problemi e una richiesta di fondo.

Il problema è quello che ha denunciato l'ultima puntata di «Report», dal titolo «La banca degli amici», che riguarda il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per cui lo stesso Ministero ha presentato un esposto alla procura della Repubblica, relativo alla gestione degli appalti e soprattutto ad un problema, che è quello delle cosiddette «Pillole del sapere», gestite e comprate dall'ANSAS, agenzia ministeriale che si occupa di autonomia scolastica, nonché al finanziamento di circa 5 milioni di euro nell'ambito del progetto delle *Smart city*.

Sotto accusa sono i cosiddetti video didattici «Pillole del sapere», 19 filmati, 12 pillole e 7 *format* audiovisivi del costo di 39.000 euro ciascuno per tre minuti di durata, che secondo quanto riferito dagli stessi autori è stato elaborato con pillole assunte da Internet per un costo complessivo di 730.000 euro.

È possibile che, in un momento in cui parliamo tutti di spending review, di contenimento della spesa pubblica e si tagliano alla scuola pub-

Assemblea - Resoconto stenografico

22 novembre 2012

blica 150.000 cattedre, si possono trovare i quattrini per questi famosi LIM, progetti di digitalizzazione e consimili, fabbricati con pillole assunte da Internet?

Mentre il mondo studentesco è in rivolta e ci sono le occupazioni delle scuole, e nessuno se ne occupa, mentre ci sono le agitazioni degli studenti e delle stesse famiglie che prendono coscienza che nella scuola pubblica non ci sono più i soldi neppure per la carta igienica, non c'è il certificato antincendio, non c'è addirittura l'adeguamento alla normativa antisismica, in un momento cioè in cui le scuole cadono a pezzi, così come cade a pezzi un servizio di qualità che vede continuamente decurtate le risorse per poter funzionare, è possibile che non ci sia una parola da parte del Governo?

Chiedo a nome del mio Gruppo che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca venga a riferire in quest'Aula sulla spinosa questione dei 730.000 euro spesi per queste pillole del sapere. Abbiamo bisogno di cultura della scuola e di una scuola di qualità. Non abbiamo bisogno di cose fatte più o meno sottobanco per ingraziarsi gli amici degli amici, sulle quali spero, e credo fermamente, che la magistratura debba assolutamente e prioritariamente fare chiarezza, per nome e per conto di quegli studenti che sulla loro pelle trasudano oggi un'insofferenza verso la scuola così concepita e verso le istituzioni che non se ne occupano che nessuno intercetta. Questa insofferenza non è velleitaria è frutto di una assoluta inadeguatezza del sistema che non comprende i giovani, non corrisponde alle loro esigenze, non dà loro gli strumenti per vivere da cittadini liberi e responsabili.

Chiedo che il Ministro venga in Aula e relazioni sullo stato dell'agitazione studentesca e su questa spinosa questione denunciata pubblicamente dalla trasmissione «Report».

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Sbarbati. La Presidenza si attiverà per richiedere questo impegno da parte del Ministro.

#### Per la risposta scritta ad un'interrogazione

MANCUSO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). La ringrazio, Presidente, per avermi dato l'opportunità di intervenire. Vorrei intervenire in merito a quanto detto prima dal senatore Perduca perché ho presentato l'interrogazione 4-08656 proprio in merito alla situazione e alle condizioni delle carceri in Italia, nello specifico, soprattutto relativamente al carcere di Monza, che é la città in cui vivo. Ho avuto modo di visitare l'ambiente del carcere e devo dire che è in condizioni davvero inaccettabili per la

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

qualità della vita, sia dei detenuti che anche degli operatori che giornalmente vivono all'interno del carcere.

Pertanto io sollecito la risposta scritta all'interrogazione fatta perché non ho ancora, ad oggi, avuto risposta.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà per sollecitare la risposta alla sua interrogazione.

# Sul termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge in materia di riforma elettorale

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LNP*). Signor Presidente, vorrei fare una richiesta. Ho visto che gli emendamenti ai disegni di legge in materia di riforma elettorale dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 26 novembre. Credo che questo termine vada rivisto alla luce di quelli che sono i lavori della Commissione.

Ho poi un'altra preghiera, che so che lei sicuramente riferirà al presidente Schifani. Credo che intestardirsi rispetto al fatto che per venerdì della settimana prossima dobbiamo assolutamente concludere la legge elettorale sia inutile, essendovi un'impossibilità di fatto. Questo, anche perché avremo probabilmente o potenzialmente il secondo turno delle primarie di una grande forza politica e, quindi, tale sovrapposizione poco faciliterà la conclusione di accordi in relazione alla legge elettorale.

Credo inoltre che, dopo cinque anni e la precedente legislatura trascorsi a dedicarsi a questo argomento, si possa consentire a quest'Aula di dedicarvi ancora altri due o tre giorni per concludere non una legge, ma una buona legge elettorale, che abbia un minimo di possibilità di superare l'esame della Camera dei deputati e del voto segreto.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, è ovvio che, per quanto riguarda la presentazione degli emendamenti, non ci sono questioni, nel senso che il termine segue i lavori della Commissione e, se questi si protrarranno, il termine dovrà essere rivisto.

Per quanto concerne l'altra questione, non è semplicemente una valutazione del presidente Schifani, ma c'era stata una discussione nella Conferenza dei Capigruppo al riguardo. I Capigruppo avranno presente anche questa situazione, ma soprattutto noi cominciamo lunedì ed abbiamo i tempi per un approfondimento e per prendere una decisione giusta. Comunque tutto ciò sarà valutato anche in corso d'opera.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 novembre 2012

# Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 15, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,48).

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

22 novembre 2012

# Allegato A

#### DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e al codice penale in materia di diffamazione (3491- 3492-3509)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione (3491)

Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa (3492)

Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato (3509)

# ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

#### Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

- 1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 8:
    - 1) al primo comma:
- 1.1) le parole: «fare inserire» sono sostituite dalla seguente: «pubblicare»;
- 1.2) dopo la parola: «gratuitamente» sono inserite le seguenti: «e senza commento»;
- 1.3) dopo la parola: «periodico» sono inserite le seguenti: «, comprese le relative edizioni telematiche,»;
  - 2) al quarto comma:
- 2.1) dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «senza commento»;

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

22 novembre 2012

- 2.2) le parole: «purché contenute entro il limite di trenta righe» sono sostituite dalle seguenti: «con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione»;
- 3) al quinto comma, le parole: « al pretore» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice»;
  - 4) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
- «L'autore dell'offesa può avvalersi della procedura di cui al quinto comma qualora il direttore o, comunque, il responsabile del giornale quotidiano o periodico, comprese le relative edizioni telematiche, non abbia pubblicato la dichiarazione o la rettifica richiesta ai sensi del primo comma»;
- 5) al sesto comma, le parole: «da lire 15.000.000 a lire 25.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 8.000 a euro 16.000»;
  - 6) il settimo comma è abrogato;
  - b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
- «Art. 9. (Pubblicazione obbligatoria di sentenze). 1. Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in giornali quotidiani o periodici, comprese le relative edizioni telematiche, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 536 del codice di procedura penale, negli stessi e in altro giornale quotidiano o periodico avente analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta. Il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico nel quale è stata pubblicata la notizia diffamatoria è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione nello stesso quotidiano o periodico e a provvedere al pagamento delle spese relative all'altra pubblicazione»;
  - c) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica»;

- d) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
- «Art. 12. (Risarcimento dei danni). 1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'articolo 185 del codice penale»;
  - e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
- «Art. 13. (Pene per la diffamazione). 1. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

22 novembre 2012

fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 ad euro 50.000 tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato.

- 2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9.
- 3. La pena è diminuita fino a due terzi qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica nei termini e con le modalità di cui ai commi dal primo al quinto dell'articolo 8. La pena è diminuita fino a due terzi, limitatamente al solo autore, qualora questi abbia chiesto, ai sensi del sesto comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.
- 4. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, la pena è aumentata qualora il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico, comprese le relative edizioni telematiche, abbia rifiutato od omesso di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo.
- 5. Il giudice dispone la trasmissione della sentenza di condanna al competente ordine professionale».
- 2. All'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni in materia di pubblicazione obbligatoria delle sentenze, di cui all'articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di condanna per reato commesso nell'ambito di trasmissioni televisive o radiofoniche.

4-ter. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della radiotelevisione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n.47, e successive modificazioni».

#### **EMENDAMENTI**

#### 1.5

Li Gotti, Bugnano, Pardi

#### Ritirato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13» sostituire la parola: «50.000», con la seguente: «30.000».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

22 novembre 2012

#### 1.800/1

Bruno, Rutelli

#### **Ritirato**

All'emendamento 1.800, al comma 1-bis, dopo le parole: «vice direttore responsabile» sostituire le parole da: «che abbia partecipato» sino alla fine del comma con le seguenti: «che, senza avere concorso all'ideazione o alla redazione di qualsiasi altrui articolo pubblicato sul giornale o sul periodico dal lui diretto, ne abbia solo deciso la pubblicazione, è punito per il reato di cui al comma precedente con la multa da euro 5.000 ad euro 100.000 tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato».

#### 1.800/2

Bruno, Rutelli

### Respinto

All'emendamento 1.800, al comma 1-bis, dopo le parole: «vice direttore responsabile» sostituire le parole da: «che abbia partecipato» sino alla fine del comma con le seguenti: «che, senza avere concorso all'ideazione o alla redazione di qualsiasi altrui articolo pubblicato sul giornale o sul periodico dal lui diretto, ne abbia solo deciso la pubblicazione, è punito per il reato di cui al comma precedente con la multa da euro 5.000 ad euro 50.000, tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato».

#### 1.800/3

Bruno, Rutelli

#### Respinto

All'emendamento 1.800, sostituire il comma 1-ter, con i seguenti:

«1-ter. Presso la redazione di ogni giornale o periodico deve essere istituito un registro in cui indicare il titolo delle pubblicazioni anonime o firmate con pseudonimo, la data della loro pubblicazione, il loro autore. Il registro deve essere immediatamente consegnato all'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta senza che sia opponibile il segreto professionale».

1-quater. Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, il direttore o il vice direttore responsabile o altra persona da loro delegata con atto scritto il quale omette di istituire il registro di cui al comma 1-ter, se un reato è commesso con la pubblicazione anonima o sotto pseudonimo, è punito con le pene per tale reato stabilite. Se il fatto è dovuto a colpa le pene sono diminuite fino ad un terzo.

1-quinquies. Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, il direttore o il vice direttore responsabile o altra persona da loro delegata

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

22 novembre 2012

con atto scritto alla tenuta del registro di cui al comma 1-ter, il quale omette di inserire le annotazioni prescritte dalla legge ovvero le inserisce in modo incompleto o contrario al vero, se un reato è commesso con la pubblicazione anonima o sotto pseudonimo, è punito con le pene per tale reato. Se il fatto è dovuto a colpa le pene sono diminuite fino ad un terzo».

## 1.800

IL RELATORE

## Approvato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione per il reato di cui al comma precedente, il direttore o il vice direttore responsabile che abbia partecipato con questi nella commissione del reato è punito con la pena della multa da euro 5.000 a 50.000.

1-ter. Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, il direttore o il vice direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che con il mezzo della pubblicazione sia commesso il reato di cui al comma 1, è punito, a titolo di colpa, se tale reato è commesso, con la pena della multa da 2.000 a 20.000 euro. Qualora l'autore sia ignoto o non identificabile ovvero sia un giornalista professionista sospeso o radiato dall'ordine si applica la pena della multa da 3.000 a 30.000 euro».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera a).

1.6

Bruno, Rutelli

#### Ritirato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Chi, dopo essere stato condannato per il delitto di cui al comma 1, riporta nei due anni successivi una nuova condanna per il medesimo delitto, può essere sottoposto, tenuto conto della gravità dei fatti, alla pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da uno a sei mesi. Ad ogni ulteriore condanna per il reato di cui al comma 1, commesso nei due anni successivi, consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da un mese ad un anno».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

22 novembre 2012

#### 1.308

Mura, Mazzatorta

#### Ritirato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Qualora il colpevole sia stato condannato per un reato della stessa indole nei due anni precedenti, la pena è raddoppiata».

#### 1.309

CASSON, VITA (\*)

## **Approvato**

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel pronunciare la condanna per il reato di cui al comma 1 il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9».

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.310

 $V_{ITA}$ 

#### Ritirato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 3 dopo le parole: «qualora, a richiesta della persona offesa» inserire le seguenti: «o su iniziativa del direttore responsabile o a richiesta dell'autore».

1.152 (testo 2)

Lauro

#### Ritirato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 3, dopo le parole: «a richiesta della persona offesa», inserire le seguenti: «o su iniziativa del direttore responsabile o a richiesta dell'autore».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

22 novembre 2012

#### 1.311

FANTETTI

#### **Decaduto**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini della presente legge, le testate giornalistiche telematiche sono equiparate alle stampe di cui all'articolo 1, della legge 8 febbraio 1948, n. 47».

#### DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Istituzione di una Commissione per la revisione dell'ordinamento della Repubblica (2173-2563-3135-3229-3244-3287-3288-3348-3384-3413)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale:

Norme in materia di istituzione di un'Assemblea costituente per la revisione della parte II della Costituzione (2173)

Istituzione di una Commissione costituente per le riforme istituzionali (2563)

Modifica all'articolo 138 della Costituzione, in materia di revisione della Costituzione mediante l'elezione di un'Assemblea costituente (3135)

Norme istitutive dell'Assemblea costituente per una revisione della Costituzione e per una riforma dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali (3229)

Riduzione della rappresentanza parlamentare e istituzione di una Assemblea costituente per la revisione della Costituzione (3244)

Istituzione dell'Assemblea Costituente, riduzione del numero dei parlamentari e modifiche in materia di elettorato attivo e passivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica (3287)

Conferimento al Senato della Repubblica delle funzioni di Assemblea per la revisione della parte seconda e di altre disposizioni della Costituzione. Riduzione del numero dei parlamentari e modifiche in materia di elettorato attivo e passivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica (3288)

Istituzione di un'Assemblea Costituente (3348)

Istituzione di un'Assemblea Costituente (3384)

Elezione di una Commissione per la riforma della Costituzione (3413)

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

22 novembre 2012

#### ORDINE DEL GIORNO

#### G100

**C**ALDEROLI

## **Improponibile**

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, all'articolo 7, comma 1, stabilisce che: "A decorrere dal 2012, le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consiglio comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno"»;

l'attuale situazione istituzionale prefigura esattamente il caso specifico, dovendosi al contempo eleggere i rappresentanti al Parlamento nazionale, gli organi rappresentativi di alcune Regioni, nonchè alcune amministrazioni locali;

l'eventuale indizione dell'*Election day* comporterebbe un risparmio di circa 100 milioni di euro, che in una situazione di crisi come quella attuale, non sarebbe da sottovalutare, in un'ottica di riduzione dei costi della politica e degli apparati,

impegna il Governo, in vista delle prossime elezioni politiche, regionali e amministrative a dare attuazione al comma 1, dell'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (*Election day*).

# ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

#### Approvato nel testo emendato

(Commissione per la revisione della Parte II della Costituzione)

- 1. È istituita una Commissione per la revisione della Parte II della Costituzione, di seguito denominata «Commissione».
- 2. La Commissione, composta da novanta membri, è eletta a suffragio universale e diretto, con voto eguale, libero e segreto attribuito a liste

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

22 novembre 2012

concorrenti di candidati. Ogni lista è formata, a pena di inammissibilità, in modo che ciascuno dei due sessi non sia rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità più prossima.

#### **EMENDAMENTI**

#### 1.1

Pardi, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica, Perduca (\*), Poretti (\*) **Respinto** 

Sopprimere l'articolo.

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta.

#### 1.200

D'ALÌ

#### Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita un'Assemblea costituente, di seguito denominata "Assemblea", con il compito di riscrivere la Costituzione della Repubblica italiana adeguandola alla necessità di governare i forti processi di responsabilità sovranazionale della situazione economica e finanziaria in atto nell'Unione europea e di procedere inderogabilmente alla riduzione e razionalizzazione dei centri pubblici di spesa, con specifica aderenza alle caratteristiche socio-economiche della nazione, e agli assetti territoriali di Governo, quali regioni, aree metropolitane, province e comuni».

Conseguentemente, sostituire la parola: «Commissione», ovunque ricorra nell'articolato, con la seguente: «Assemblea».

1.201

D'ALÌ

Ritirato

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «della Parte II».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

22 novembre 2012

### 1.203 (testo corretto)

Calderoli, Cutrufo (\*)

## Approvato

Al comma 1, dopo la parola: «Costituzione», aggiungere le seguenti: «e, conseguentemente, per la redazione della nuova legge elettorale,».

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta.

#### 1.4

SBARBATI, D'ALIA

## Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «Parte Il della Costituzione» inserire le seguenti: «, nonché il relativo coordinamento tra le norme per l'elezione delle Camere e la forma di Governo e la forma di Stato prescelta».

#### 1.202

Fleres, Cutrufo (\*)

## Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «da novanta membri» con le seguenti: «da cento membri».

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta.

# ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

#### Art. 2.

## Approvato nel testo emendato

(Elezione della Commissione)

- 1. Con il primo decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione delle Camere successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono indetti, per lo stesso giorno, l'elezione della Commissione nonché il *referendum* popolare di indirizzo sulla forma di governo di cui all'articolo 3.
- 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è assegnato un seggio a ogni regione e provincia autonoma; i rimanenti seggi sono ri-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

22 novembre 2012

partiti tra tutte le regioni in proporzione alla popolazione residente, quale risulta dall'ultimo censimento generale.

3. I seggi sono ripartiti su base nazionale fra le liste di candidati, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. Per l'assegnazione dei seggi alle liste si applicano in quanto compatibili le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. I candidati di ciascuna lista sono eletti secondo l'ordine di presentazione.

#### **EMENDAMENTI**

## 2.1

Pardi, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica, Perduca (\*), Poretti (\*) **Respinto** 

Sopprimere l'articolo.

(*)	Firma	aggiunta	in	corso	di	seduta.	

## 2.500

I Relatori

## Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Qualora le elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica si siano svolte nei dodici mesi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, l'elezione della Commissione ed il contestuale referendum di indirizzo di cui all'articolo 3 si svolgono simultaneamente alle elezioni per il Parlamento europeo o, comunque, in occasione del primo turno elettorale generale».

## 2.200

I RELATORI

### **Approvato**

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «ogni regione o provincia autonoma» inserire le seguenti: «, ciascuna delle quali costituisce una circoscrizione elettorale,»;

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

22 novembre 2012

b) al comma 3, dopo le parole: «liste di candidati», inserire le seguenti: «presentate in ciascuna circoscrizione regionale con un numero di candidati non superiore ai seggi assegnati alla regione».

2.2 Sbarbati, D'Alia

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La Commissione costituente ha sede presso la Camera dei deputati».

# ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E ALLEGATO 1

#### Art. 3.

#### Approvato nel testo emendato

(Referendum di indirizzo sulla forma di governo)

- 1. Il referendum popolare di indirizzo sulla forma di governo, di cui all'articolo 2, comma 1, ha per oggetto il seguente quesito: «Ritenete voi che, in sede di revisione costituzionale della forma di governo parlamentare, si debba preferire la forma di governo del Primo Ministro (soluzione A) ovvero la forma di governo semi-presidenziale (soluzione B)?». Sulla scheda per il referendum sono riportate le specificazioni di cui all'allegato 1.
- 2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del *referendum*, sono elettori per la Camera dei deputati. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nella presente legge costituzionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo I della legge 30 giugno 1970, n. 352, e successive modificazioni.

ALLEGATO 1 (Articolo 3, comma 1)

<u>Soluzione A:</u> «L'opzione per la forma di governo del Primo Ministro implica le seguenti modifiche costituzionali. Il rapporto fiduciario è tra Primo Ministro e Camere. Il Primo Ministro può proporre al Presidente della Repubblica oltre alla nomina anche la revoca dei ministri; può essere sostituito solo con una mozione costruttiva che deve contenere l'indica-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

22 novembre 2012

zione del successore; può porre davanti a una delle Camere la questione di fiducia e, qualora la richiesta sia respinta, può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere che è comunque escluso se il Parlamento, entro ventuno giorni dalla richiesta di scioglimento, indica un successore».

<u>Soluzione B:</u> «L'opzione per la forma di governo semi-presidenziale implica le seguenti modifiche costituzionali. Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni a suffragio universale e diretto, a maggioranza assoluta ovvero a maggioranza in un eventuale secondo turno di ballottaggio. Può essere rieletto una sola volta. Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea. Sono suoi poteri propri, quindi non sottoposti a controfirma ministeriale, la nomina del Primo Ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, il rinvio alle Camere e la promulgazione delle leggi e l'invio di messaggi alle Camere. Presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo Ministro; su proposta del Primo Ministro, nomina e revoca i ministri».

#### **EMENDAMENTI**

3.200

D'Alì

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.1

Pardi, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica, Perduca (\*), Poretti (\*)

Id. em. 3.200

Sopprimere l'articolo.

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

22 novembre 2012

#### 3.201

I Relatori

## **Approvato**

Al comma 1, dopo le parole: «il seguente quesito:», inserire le se-guenti: «"Ritenete voi che la forma di governo parlamentare prevista dalla Costituzione debba essere riformata?", nonché il seguente quesito:».

# ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

#### Art. 4.

(Membri della Commissione)

- 1. Tutti i cittadini che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età possono essere eletti membri della Commissione.
- 2. La Commissione giudica sui titoli di ammissione dei propri membri.
- 3. Ai membri della Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 67 e 68 della Costituzione.

#### **EMENDAMENTI**

1		1	۱
7	•	J	ı

Pardi, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica, Perduca (\*), Poretti (\*)

Sopprimere l'articolo.

(*)	Firma	aggiunta	in	corso	di	seduta.	

#### 4.200

D'ALì

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono eleggibili all'Assemblea tutti i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione alla Camera dei deputati».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

22 novembre 2012

#### 4.201

Del Pennino

Al comma 1, sostituire la parola: «ventuno» con la seguente: «trenta».

#### 4.202

FLERES

Al comma 1, sostituire la parola: «ventuno» con la seguente: «venticinque».

#### 4.250 (già 3.0.1)

SAIA, FLERES, POLI BORTONE, MENARDI, CUTRUFO (\*)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La carica di membro dell'Assemblea è incompatibile con quella di:

- a) membro del Governo;
- b) parlamentare europeo;
- c) presidente di regione, consigliere o assessore regionale;
- d) parlamentare nazionale.

1-ter. Si applicano ai membri dell'Assemblea le ulteriori disposizioni in materia di incompatibilità previste dalla legge per i membri del Parlamento nazionale.

1-quater. Qualora si verifichi una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2, il rappresentante risultato eletto all'Assemblea deve dichiarare, entro trenta giorni, quale carica sceglie. Qualora il rappresentante non vi provveda, è dichiarato decaduto ed è sostituito con il candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

1-quinquies. L'Assemblea giudica sui titoli di ammissione dei suoi membri e sulle cause sopraggiunte di incompatibilità.».

<sup>(\*)</sup> Firma aggiunta in corso di seduta.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

22 novembre 2012

#### 4.251

Del Pennino

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica e alla Commissione.

1-ter. Ai candidati alla Commissione si applicano gli stessi requisiti di capacità elettorale e di eleggibilità previsti per i candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

1-quater. I componenti della Commissione, durante lo svolgimento del proprio incarico, non possono:

- *a)* ricoprire cariche o uffici pubblici e di amministratore di enti locali, anche non elettivi, diversi dal mandato costituente;
- b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;
- c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;
- d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati;
- e) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;
  - f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico.

1-quinquies. I componenti della Commissione sono soggetti agli adempimenti di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441».

4.203

**C**UTRUFO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La carica di componente della Commissione è incompatibile con quella di membro del Parlamento europeo, del Parlamento italiano, del Governo, della Commissione dell'Unione europea e di assessore in qualunque ente locale, nonché con ogni altra carica elettiva della Repubblica italiana ovvero di organismi internazionali».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

22 novembre 2012

#### 4.204

D'ALì

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. È ineleggibile alla carica di membro dell'Assemblea chi ricopre la carica di Ministro, di Sottosegretario o di Parlamentare; ai membri dell'Assemblea si applicano altresì le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per i membri del Parlamento della Repubblica. Le situazioni di incompatibilità di cui al precedente periodo sono risolte con opzione espressa entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse, in mancanza della quale il membro dell'Assemblea è dichiarato decaduto. AI membro dell'Assemblea che cessi di farne parte, a seguito di opzione o decadenza, subentra il candidato che nella stessa lista e nella stessa circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto. Ai membri dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69 della Costituzione della Repubblica. I membri dell'Assemblea non sono eleggibili alla prima consultazione successiva alla chiusura dei lavori dell'Assemblea stessa valida per il rinnovo del Parlamento».

#### 4.205

SBARBATI, D'ALIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La qualità di membro della Commissione costituente è incompatibile con qualsiasi altro mandato elettivo.

Durante l'esercizio della funzione costituente, i membri che rivestano un incarico pubblico sono collocati d'ufficio in aspettativa.

Il trattamento economico dei membri della Commissione costituente è pari a quello dei membri della Camera dei deputati, ivi comprese le indennità accessorie».

#### 4.206

FLERES

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I membri della Commissione non sono immediatamente rieleggibili alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

Assemblea - Allegato B

22 novembre 2012

## Allegato B

## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTA:	ZIONE	OGGETTO		ESITO								
Num.	Tipo	300222	Pre Vot Ast Fav Cont Ma									
001	Nom.	Disegno di legge n. 3491. Em. 1.800/3, Bruno e Rutelli	258	257	016	024	217	129	RESP.			
002	Nom.	DDL n. 3491. Em. 1.800, il Relatore	245	239	006	122	111	120	APPR.			
003	Nom.	DDL n. 3491. Em. 1.309, Casson e Vita	257	254	026	227	001	128	APPR.			
004	Nom.	Disegno di legge n. 2173 e connessi. Em. 1.202, Fleres e Cutrufo	201	195	007	041	147	098	RESP.			
005	Nom.	DDL n. 2173 e connessi. Em. 2.1, Pardi e altri	215	205	006	029	170	103	RESP.			
006	Nom.	DDL n. 2173 e connessi. Emm. 3.200 e 3.1, D Alì; Pardi e altri	204	202	013	027	162	102	RESP.			

<sup>-</sup> Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

#### Assemblea - Allegato B

22 novembre 2012

Seduta N. 0840 del 22/11/2012 Pagina

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

The congressive transfer to the control of the cont

NOMINATIVO	Votazioni dalla nº 000001 alla nº 000006									
1,01111111 T A O	001	002	003	004	pos	¦006				
ADAMO MARILENA	ТС	C	F	C	l C	C				
ADERENTI IRENE	M	М	M	M	М	M				
ADRAGNA BENEDETTO		C								
AGOSTINI MAURO	Hc	C	F	C	С	C				
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	H c	F	F	Ĭ	C	C				
ALICATA BRUNO	C	F	F	С	C	C				
ALLEGRINI LAURA	F	F	F	c	C	C				
AMATI SILVANA	A	C	F	_	<u> </u>					
AMATO PAOLO	A	A	A	F	С	F				
AMORUSO FRANCESCO MARIA	M	M	М	M	М	M				
ANDREOTTI GIULIO	111	11	FI	171	171					
ANDRIA ALFONSO	H c	C	F	C	С	C				
ANTEZZA MARIA	c	c	F	c	C	C				
ARMATO TERESA		c			c					
	C		F	С		C				
ASCIUTTI FRANCO	C	F	F	R	R	R				
ASTORE GIUSEPPE	C	C	F	C	F	F				
AUGELLO ANDREA	C	F	F	F	С	С				
AZZOLLINI ANTONIO	C	F	F		С	С				
BAIO EMANUELA	F	С	F	С	С	С				
BALBONI ALBERTO	C	F	F	F	С	С				
BALDASSARRI MARIO	F	С		R	R	С				
BALDINI MASSIMO	C	F	F	F		С				
BARBOLINI GIULIANO	C	С	F	С	С	С				
BARELLI PAOLO	C		F							
BASSOLI FIORENZA	С	С	F		С	С				
BASTICO MARIANGELA	С	С	F	С	С	С				
BATTAGLIA ANTONIO	С		F	С	С					
BELISARIO FELICE	С				F					
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C		F	A	С	С				
BERSELLI FILIPPO	С	F	A			С				
BERTUZZI MARIA TERESA	С	С	F	С	С	С				
BETTAMIO GIAMPAOLO	С	F	F		С					
BEVILACQUA FRANCESCO										
BIANCHI DORINA	С	F	F							
BIANCO ENZO	С	С	F	С	С	С				
BIANCONI LAURA	С	F	F	С	С					
BIONDELLI FRANCA	С	С	F	С	С	С				
BLAZINA TAMARA	С	С	F	С	A	A				
BODEGA LORENZO	С	С	F	С	F	С				
BOLDI ROSSANA	С	F	A	С	С					
BOLDRINI GIACINTO	С	F	F	С	С	С				
BONDI SANDRO	М	М	М	M	М	М				
BONFRISCO ANNA CINZIA	С	F				F				
BONINO EMMA	A	A			F					
BORNACIN GIORGIO	F	F	F							
	Ш	L	l							

#### Assemblea - Allegato B

22 novembre 2012

Seduta N. 0840 del 22/11/2012 Pagina

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole (M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario (P)=Presidente

(A)=Astenuto (V)=Votante (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006									
		002			005	006				
BOSCETTO GABRIELE	i c	F	F	· 						
BOSONE DANIELE	С	С	F	С	С					
BRICOLO FEDERICO	С	F	A	С	С	С				
BRUNO FRANCO	F	С	F	С	С	С				
BUBBICO FILIPPO		С	F			С				
BUGNANO PATRIZIA	С			С	F	F				
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	C	F	F	F	С	С				
BUTTI ALESSIO	С	F	F	С	С					
CABRAS ANTONELLO	C	R	R			С				
CAFORIO GIUSEPPE	С	С	F	С	F	F				
CAGNIN LUCIANO	С	F	A	С	С	С				
CALABRO' RAFFAELE	С	F	F	С	С	С				
CALDEROLI ROBERTO	С	F	A	С	С	С				
CALIENDO GIACOMO	С	F	F	С	С					
CALIGIURI BATTISTA	С	F	F							
CAMBER GIULIO	C	F	F	A	С	С				
CARDIELLO FRANCO	С	F	F							
CARLINO GIULIANA	C	С	F	С	F	F				
CARLONI ANNA MARIA	M	М	М	М	М	M				
CAROFIGLIO GIOVANNI	A	С	F	С	C	С				
CARRARA VALERIO	M	М	М	М	М	M				
CARUSO ANTONINO	C	F	F	F		С				
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	F								
CASOLI FRANCESCO	C	F	F			С				
CASSON FELICE	M	М	М	М	М	M				
CASTELLI ROBERTO	F	F	A		F					
CASTIGLIONE MARIA GIUSEPPA	С	F	F	F	С	С				
CASTRO MAURIZIO	A	F	F	F	С	С				
CECCANTI STEFANO	С	С	F	С	С	C				
CENTARO ROBERTO	С	С	F	F	С					
CERUTI MAURO	+			С						
CHIAROMONTE FRANCA	C	С	F	С	С	C				
CHITI VANNINO	M	М	М	P	P	P				
CHIURAZZI CARLO	C			С	C	С				
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	М	M	M				
CIARRAPICO GIUSEPPE	C			С						
COLOMBO EMILIO	M	M	M	M	M	M				
COMPAGNA LUIGI	F	F	F		С	C				
CONTI RICCARDO	A	F	F							
CONTINI BARBARA	F	C	F	С	С	C				
CORONELLA GENNARO	H c	F	F							
COSENTINO LIONELLO	C	C	F	С	С	C				
COSTA ROSARIO GIORGIO	H c	F	F	_	Ě					
CRISAFULLI VLADIMIRO	+	<u> </u>								

#### ASSEMBLEA - ALLEGATO B

22 novembre 2012

Seduta N. 0840 del 22/11/2012 Pagina :

Totale votazioni 6

FLERES SALVO

Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006 NOMINATIVO 001002003004005006 CURSI CESARE F CUTRUFO MAURO F F С D'ALI' ANTONIO F F F F С F D'ALIA GIANPIERO C С F C D'AMBROSIO GERARDO С C F D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI М M M M M DAVICO MICHELINO С F C A R С С DE ANGELIS CANDIDO F С F F F DE ECCHER CRISTANO F F С DE FEO DIANA С F F С С DE GREGORIO SERGIO DE LILLO STEFANO F C F F C F DE LUCA CRISTINA c c C DE LUCA VINCENZO С С F С С C DE SENA LUIGI F С DE TONI GIANPIERO С С F С F DEL PENNINO ANTONIO С F F С F R С DEL VECCHIO MAURO С С F С С DELLA MONICA SILVIA C F C F DELLA SETA ROBERTO F C С C С С DELL'UTRI MARCELLO М М M M М М С F F DELOGU MARIANO F DI GIACOMO ULISSE DI GIOVAN PAOLO ROBERTO F F DI NARDO ANIELLO С С F F C DI STEFANO FABRIZIO F Ά DIGILIO EGIDIO DINI LAMBERTO DIVINA SERGIO С F A Α DONAGGIO CECILIA D'UBALDO LUCIO С С F С С F F F С С ESPOSITO GIUSEPPE С FANTETTI RAFFAELE С F FASANO VINCENZO С F F F FAZZONE CLAUDIO С F C С С FERRANTE FRANCESCO С F С С A FERRARA MARIO С F С FILIPPI ALBERTO F F F F FILIPPI MARCO F С С С FINOCCHIARO ANNA С F С FIORONI ANNA RITA C С F C С С FIRRARELLO GIUSEPPE C F F FISTAROL MAURIZIO С R F

C F F F C

#### Assemblea - Allegato B

22 novembre 2012

Seduta N. 0840 del 22/11/2012 Pagina

Totale votazioni 6

(F) =Favorevole
(M) =Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario s (P)=Presidente (A)=Astenuto (V)=Votante (R)=Richiedente la votazione e non votante

			Vo	taz	ioni dalla n° 000001 alla n° 000006
001	002	003	004	005	006
c	F	F	A	R	С
C	С	F	С	A	A
C	С	F	С	С	С
С	R				
С	F	A	С	C	С
С	C	F		C	С
С	С	F	С	С	С
С	F	F	F	С	С
С	F	F	F	С	С
С	С	F	С	С	A
A	F	F	F	С	F
C	С	A	С	A	С
C	F	A	С	F	С
С		F			С
С	F	F	С	С	
C	F	F	С	С	С
F	С	F	С	С	C
C	С	F	С	С	С
C	F	F	C	С	С
C	C	F	C	F	F
	С	F	С	С	
C	F	F			
C	F	F			
C	F	F	R	R	
C		F	С	С	С
C	С	F	C	С	A
C	F	F			
С	С	F	С	С	C
A	С	F	С	С	C
C	С	F	С	С	C
C		F		R	C
С	F	F	F	C	C
С	С	F	C	F	F
M	M	M	М	М	M
С	F	С	С	С	С
С	A	F	С	С	С
A	С	F	С	С	С
С	С	F	С	С	С
С		F			
	F	R	С	C	C
$\parallel$					
С	С	F	С	F	F
С	F	F	F	С	С
	C	C   F   C   C   C   F   C   C   F   C   C	C   F   F     C   C   F     C   C   F     C   C   F     C   C   F     C   C   F     C   C   F     C   C   F     C   C   F     C   C   F     C   C   F     C   F   F     C   C   F     C   F   F     C   C   F     C   F   F     C   C   F	O 1   O 2   O 3   O 4     C	

#### Assemblea - Allegato B

22 novembre 2012

Seduta N. 0840 del 22/11/2012 Pagina

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole (M)=Cong/Gov/Miss (C)=Contrario (P)=Presidente

(A)=Astenuto (V)=Votante (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006									
	001	002				006				
LIVI BACCI MASSIMO	C	C	F							
LONGO PIERO	М	М	М	М	М	М				
LUMIA GIUSEPPE										
LUSI LUIGI										
MAGISTRELLI MARINA										
MALAN LUCIO	F	F	F	F	С	F				
MANCUSO ANNA MARIA	F	С	F	С	С	С				
MANTICA ALFREDO	С	F	F		С	С				
MANTOVANI MARIO										
MARAVENTANO ANGELA										
MARCENARO PIETRO	С	С	F		F	F				
MARCUCCI ANDREA	С	С	F	С	С	С				
MARINARO FRANCESCA MARIA				С						
MARINI FRANCO	С	С	F	A	A	A				
MARINO IGNAZIO ROBERTO	M	М	M	М	М	M				
MARINO MAURO MARIA	A	С	F	С	F	F				
MARITATI ALBERTO	С									
MASCITELLI ALFONSO	С	С	F	С	F	F				
MATTEOLI ALTERO	С	F	F							
MAURO ROSA ANGELA	P	P	P							
MAZZARACCHIO SALVATORE	С	F	F		С	С				
MAZZATORTA SANDRO	С	F	A	С	С	С				
MAZZUCONI DANIELA	С	С	F	С	F	F				
MENARDI GIUSEPPE	F	F	F	F	С	C				
MERCATALI VIDMER	С	С	F	С	С	C				
MESSINA ALFREDO	С	F	F	R	R					
MICHELONI CLAUDIO	M	М	М	М	М	M				
MILANA RICCARDO	С	С	F	С	С	C				
MILONE GIUSEPPE	С	F	F	F	С	C				
MOLINARI CLAUDIO	F	С	F	С	С	C				
MONACO FRANCESCO	C	C	F	C	F	F				
MONGIELLO COLOMBA	C	С	F	С	С	С				
MONTANI ENRICO	M	М	M	М	M	M				
MONTI MARIO	M	M	М	M	M	M				
MORANDO ENRICO	C	C	F	C	C	C				
MORRA CARMELO	c	F	F	F		C				
MORRI FABRIZIO		C	F	C	С	C				
MUGNAI FRANCO	С	F	F	Ĺ	Ĺ					
MURA ROBERTO	c	F	A	С	С	C				
MUSI ADRIANO		C	F	Ě	C	C				
MUSSO ENRICO	С	Ľ	F		Ě	C				
NANIA DOMENICO	Ľ									
NEGRI MAGDA	C	С	F	С	С	F				
NEROZZI PAOLO	C	C	F	С	F	C				
MARCHAI FACEC		Ľ	£	Ľ	Ľ	Ğ				

#### Assemblea - Allegato B

22 novembre 2012

Seduta N. 0840 del 22/11/2012 Pagina

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole (M)=Cong/Gov/Miss (C)=Contrario (P)=Presidente

(A)=Astenuto (V)=Votante (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO				Vo	taz	ioni dalla n° 000001 alla n° 000006
	001	002	003	004	005	006
NESPOLI VINCENZO	ic	F	F			
NESSA PASQUALE	С		F		R	С
OLIVA VINCENZO	M	М	М	М	М	M
ORSI FRANCO						
PALMA NITTO FRANCESCO						
PALMIZIO ELIO MASSIMO	A	F	A	F	C	C
PAPANIA ANTONINO						
PARAVIA ANTONIO	С		F			
PARDI FRANCESCO	С	С	F	С	F	F
PASSONI ACHILLE	С	С	F	С	С	С
PASTORE ANDREA	С	F	F	С	С	
PEDICA STEFANO				С	F	F
PEGORER CARLO	С	С	F	С	C	С
PERA MARCELLO	M	М	M	М	M	M
PERDUCA MARCO	A	A	A	A	F	F
PERTOLDI FLAVIO	С	С	F	С	С	С
PETERLINI OSKAR	С	С	F			
PICCIONI LORENZO	С	F	F	F	С	С
PICCONE FILIPPO						
PICHETTO FRATIN GILBERTO	С	F	F	F	C	С
PIGNEDOLI LEANA	С	С	F	С	C	С
PINOTTI ROBERTA		С	F			
PINZGER MANFRED	С	С	F	С	С	
PISANU BEPPE	A	A	A		С	
PISCITELLI SALVATORE		F	F	F	С	
PISTORIO GIOVANNI						
PITTONI MARIO	С	F	A	С	C	С
POLI BORTONE ADRIANA	С	F	F	F	C	С
PONTONE FRANCESCO	С	F	F			
PORETTI DONATELLA	A	A	A	A	F	F
POSSA GUIDO	С	F	F	F	С	C
PROCACCI GIOVANNI	С		F	C		
QUAGLIARIELLO GAETANO	С	F	F			
RAMPONI LUIGI	С	F	F			
RANDAZZO NINO						
RANUCCI RAFFAELE		С	F	С	С	A
RIZZI FABIO	С	F	A	C	C	C
RIZZOTTI MARIA	M	M	М	М	М	M
ROILO GIORGIO	C	C	F	С	C	C
ROSSI NICOLA	F	C	F	C	c	C
ROSSI PAOLO	- C	C	F	C	C	C
RUSCONI ANTONIO	C	C	F	C	C	C
RUSSO GIACINTO	F	C	F	C	C	C
RUTELLI FRANCESCO	F	C	F	C	C	C
		Ľ		Ľ	Ľ	

#### Assemblea - Allegato B

22 novembre 2012

Seduta N. 0840 del 22/11/2012 Pagina

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole (M)=Cong/Gov/Miss (C)=Contrario (P)=Presidente

(A)=Astenuto (V)=Votante (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO				Vo	taz	ioni dalla n° 000001 alla n° 000006
	001	002	003	004	005	006
SACCOMANNO MICHELE	C	F	F	F	C	С
SACCONI MAURIZIO	A	F	F	R	R	С
SAIA MAURIZIO	С	F	F	F	С	С
SALTAMARTINI FILIPPO	С	F	F	A	A	A
SANCIU FEDELE	С	F	F	С	С	С
SANGALLI GIAN CARLO	С	С	F	С	F	A
SANNA FRANCESCO	С				С	
SANTINI GIACOMO	С		F	F	С	С
SARO GIUSEPPE	С	F	F	С	С	С
SARRO CARLO	С	F	F			
SBARBATI LUCIANA	С	С	F	С	С	С
SCANU GIAN PIERO					С	A
SCARABOSIO ALDO	С		F			
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	С	F	F	F	С	С
SCHIFANI RENATO	+					
SCIASCIA SALVATORE	С	F	F		F	С
SERAFINI ANNA MARIA	С	С	F			
SERAFINI GIANCARLO	С	F	F	С	С	C
SERRA ACHILLE	С	С	F	С		C
SIBILIA COSIMO	С	F	F	С	С	C
SIRCANA SILVIO EMILIO	С	С	F	C	С	F
SOLIANI ALBERTINA	C	С	F	С	С	C
SPADONI URBANI ADA	C		A		С	C
SPEZIALI VINCENZO	C	F	F		С	C
STIFFONI PIERGIORGIO						
STRADIOTTO MARCO	C	С	F	С	С	C
STRANO ANTONINO						
TANCREDI PAOLO	С	F	F	С	С	C
TEDESCO ALBERTO	A		F	C	c	C
THALER AUSSERHOFER HELGA	C	С	F	c	C	
TOFANI ORESTE	М	М	М	М	М	M
TOMASELLI SALVATORE	C		F	C	C	C
TOMASSINI ANTONIO	H ~	F	F	c	C	C
TONINI GIORGIO	С	C	F	C	C	C
TORRI GIOVANNI		F			C	
TOTARO ACHILLE	C	F	F	F	C	C
TREU TIZIANO	H_		-	_	Ĭ	
VACCARI GIANVITTORE	C	F	A	С	С	C
VALDITARA GIUSEPPE	F	E C	F	С	C	C
VALENTINO GIUSEPPE	C	F	F	<u> </u>	c	
VALLARDI GIANPAOLO	c	F		C	C	C
VALLI ARMANDO			A			
VEDANI ALESSANDRO	C	F	A	С	С	С
VICARI SIMONA	c	F	A F	С		С
VICANI SIMUNA	`	Ľ	r			

#### Assemblea - Allegato B

22 novembre 2012

Seduta N. 0840 del 22/11/2012 Pagina

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole (M)=Cong/Gov/Miss

(A)=Astenuto (V)=Votante (R)=Richiedente la votazione e non votante (C)=Contrario (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006										
	001002003004005006										
VICECONTE GUIDO	С	F	F		С	С					
VIESPOLI PASQUALE	С	F	F		С	С					
VILLARI RICCARDO	С	F	F	F	С	С					
VIMERCATI LUIGI	С	С	F	С	A	A					
VITA VINCENZO MARIA	C	R	F	С	F	С					
VITALI WALTER	С	С	F	С	С	С					
VIZZINI CARLO	С	С	F	С	С						
ZANDA LUIGI	С	С	F								
ZANETTA VALTER	С	F	F	F	С	С					
ZANOLETTI TOMASO	F	F	F	С	С	С					
ZAVOLI SERGIO	С	С	F	С	С						

Assemblea - Allegato B

22 novembre 2012

#### Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aderenti, Bondi, Carloni, Carrara, Caselli, Chiti, Ciampi, Colombo, D'Ambrosio Lettieri, Dell'Utri, Latorre, Longo, Marino Ignazio Roberto Maria, Micheloni, Montani, Oliva, Pera e Rizzotti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Tofani, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Casson per partecipare ad una conferenza.

#### Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Stefano Pedica, con lettera in data 21 novembre 2012, ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare dell'Italia dei Valori e di aderire al Gruppo Misto.

#### Commissioni permanenti, Ufficio di Presidenza

In data 14 novembre 2012, la 1ª Commissione permanente ha proceduto all'integrazione dell'Ufficio di Presidenza, con l'elezione di un senatore Segretario. È risultato eletto il senatore Maurizio Saia.

#### Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo del Popolo della Libertà, con lettera in data 21 novembre 2012 ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

- 9<sup>a</sup> Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Sandro Bondi;
- 13<sup>a</sup> Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore Sandro Bondi.

#### Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Lannutti Elio, De Toni Gianpiero, D'Ubaldo Lucio Alessio, Belisario Felice, Sbarbati Luciana, Carlino Giuliana, Mascitelli Alfonso, Peterlini Oskar, Vita Vincenzo Maria, Musi Adriano, Thaler Ausserhofer Helga, Di Nardo Aniello, Pedica Stefano, Caforio Giuseppe, Russo Giacinto, Contini Barbara

Assemblea - Allegato B

22 novembre 2012

Delega al Governo per la riforma della disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (3581) (presentato in data 22/11/2012).

#### Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 22/11/2012 la 6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

«Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita» (3519)

C.5291 approvato dalla Camera dei Deputati.

#### Governo, trasmissione di atti

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 16 novembre 2012, ha inviato – ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la comunicazione concernente la nomina del dottor Antonio Alvaro a Commissario straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte (n. 137).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13<sup>a</sup> Commissione permanente.

#### RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 15 al 21 novembre 2012)

#### SOMMARIO DEL FASCICOLON. 189

ADERENTI: sulla fondazione Mazzali di Mantova (4-07597) (risp. RICCARDI, ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione)

ARMATO: sulle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nelle istituzioni campane (4-05185) (risp. Ruperto, sottosegretario di Stato per l'interno)

sulle infiltrazioni delle organizzazioi criminali nelle istituzioni campane (4-05374) (risp. Ruperto, sottosegretario di Stato per l'interno)

sulle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nelle istituzioni campane (4-06529) (risp. Ruperto, sottosegretario di Stato per l'interno)

ARMATO ed altri: sulle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nelle istituzioni campane (4-07931) (risp. RUPERTO, sottosegretario di Stato per l'interno)

Assemblea - Allegato B

22 novembre 2012

- BUTTI: sull'esclusione dei docenti in possesso del diploma ISEF da un concorso per dirigenti scolastici (4-05707) (risp. Profumo, ministro dell'istruzione, università e ricerca)
  - sull'indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri in Svizzera (4-08368) (risp. Fornero, *ministro del lavoro e politiche sociali*)
- CAFORIO, BELISARIO: sulla bonifica del mar Adriatico dai residuati bellici della seconda guerra mondiale (4-08041) (risp. Di PAOLA, ministro della difesa)
- CASSON: sulla gestione delle aree dell'arsenale di Venezia (4-08475) (risp. Di Paola, ministro della difesa)
- COSTA: sulla data di inizio dell'anno scolastico 2012/2013 (4-08189) (risp. Profumo, ministro dell'istruzione, università e ricerca)
- FLERES: sul rischio di chiusura dell'istituto comprensivo «Giovanni Verga» di Raddusa (Catania) (4-06763) (risp. Profumo, ministro dell'istruzione, università e ricerca)
- GIAMBRONE ed altri: sulla situazione delle iscrizioni di un liceo scientifico di Potenza (4-07639) (risp. Profumo, ministro dell'istruzione, università e ricerca)
- LANNUTTI ed altri: sulla restituzione da parte dei pensionati della quattordicesima mensilità percepita indebitamente nel 2009 (4-08228) (risp. Fornero, *ministro del lavoro e politiche sociali*)
- LEGNINI: sull'attribuzione del premio di maggioranza nelle elezioni comunali (4-07799) (risp. Ruperto, sottosegretario di Stato per l'interno)
- MASCITELLI, BELISARIO: sull'attribuzione del premio di maggioranza nelle elezioni comunali (4-08166) (risp. Ruperto, sottosegretario di Stato per l'interno)
- PALMIZIO: sull'autorizzazione alla proroga in servizio per un dirigente scolastico (4-07934) (risp. Profumo, ministro dell'istruzione, università e ricerca)
- PAPANIA, CRISAFULLI: sull'eventuale chiusura del Dipartimento militare di medicina legale di Palermo (4-08373) (risp. Di Paola, ministro della difesa)
- PEDICA: sull'inchiesta relativa ai «punti verdi Qualità» del Comune di Roma (4-07344) (risp. Ruperto, sottosegretario di Stato per l'interno)
- PEDICA, BIONDELLI: sulla riorganizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4-07518) (risp. Ferrara, sottosegretario di Stato per l'interno)
- PIGNEDOLI ed altri: sulla soppressione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (Enam) (4-07892) (risp. Profumo, ministro dell'istruzione, università e ricerca)

#### Interrogazioni

SBARBATI. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Premesso che:

la denuncia di un anonimo dipendente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, autore di un *dossier* inviato a «il Fatto Quotidiano», ora in possesso della magistratura, ha gettato ombre sulla cattiva gestione di fondi pubblici, sistemi di protezione, privilegi, manovre, e soprattutto sullo spreco intollerabile e colpevole di fondi sot-

Assemblea - Allegato B

22 novembre 2012

tratti alla scuola e alla ricerca (si veda «il Fatto Quotidiano» del 17 novembre 2012);

la puntata di «Report», programma di Rai 3, andata in onda il 18 novembre 2012, ha approfondito l'argomento e ha parlato della pessima gestione degli appalti e di un'ispezione avviata da parte degli uomini della Ragioneria di Stato all'interno del Ministero dell'istruzione;

sarebbero sotto accusa, l'acquisto di video didattici: le cosiddette pillole del sapere, 19 filmati (12 pillole e 7 *format* audiovisivi del costo di 39.000 euro cadauno) della lunghezza di 3 minuti ciascuno, per un costo complessivo di 739.000 euro;

indignati, insegnanti e studenti, hanno minacciato *class action* contro il Ministero dell'istruzione per come vengono impiegati i fondi ministeriali;

sul piede di guerra anche i maestri elementari che, dopo la trasmissione televisiva, hanno inondato di *fax* e di *e-mail* il Ministero e l'Agenzia nazionale per l'autonomia scolastica (Ansas) chiedendo perché, mentre le scuole non hanno la carta igienica, gli insegnanti vengono continuamente vessati di oneri e compiti tra i più vari, e si preparano tagli per centinaia di milioni per i prossimi anni, il Ministero decide di spendere tanti soldi per dei *format* prodotti da Interattiva Media;

come risulta anche dall'inchiesta di Report, Interattiva Media è la società di Ilaria Sbressa, moglie di Andrea Ambrogetti, il responsabile relazioni istituzionali di Mediaset e presidente di Dgtvi, l'associazione per il digitale terrestre;

nell'agosto 2011, infatti, Interattiva Media era riuscita a far entrare il suo *format* sul mercato elettronico della Consip, uno spazio virtuale su cui la pubblica amministrazione può acquistare qualsiasi tipo di prodotto, evitando di dover indire gare di appalto; sei mesi dopo, nel febbraio del 2012, una commissione congiunta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca-Ansas, presieduta dal Capo Dipartimento del Ministero, Giovanni Biondi, avrebbe deciso di spendere i soldi stanziati dal Ministero per formalizzare l'acquisto;

per quanto a conoscenza dell'interrogante Giovanni Biondi, che è l'attuale Capo Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, investito formalmente nel marzo 2009 dal Ministro pro tempore Gelmini, era stato fino a quel momento Direttore dell'Ansas (ente strumentale del Ministero, che aveva inglobato l'Indire-Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa e gli Irre-Istituti regionali di ricerca educativa); nel primo anno del mandato del ministro Gelmini aveva anche retto il Dipartimento in via transitoria, mantenendo l'incarico in quell'Ansas, alla quale oggi attribuisce la completa responsabilità della scelta della Sbressa e dei costi dell'operazione, dopo essere stato anche commissario straordinario del ripristinato Indire, stante la soppressione dell'Ansas stessa dal 1º settembre 2012,

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

22 novembre 2012

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda spiegare come mai nel rispetto della *spending review* per contenere i costi dell'istruzione si tagliano 150.000 cattedre e nel contempo il Ministero non trova inammissibile, e magari sospetto, che vengano reperite risorse nell'attuale situazione congiunturale solo per lavagne interattive multimediali (LIM), progetti di digitalizzazione o per la pioggia di innovazioni quali registri elettronici, pagelle *on line*, che a parere dell'interrogante nulla aggiungono alla qualità dell'offerta formativa e alla professionalizzazione del corpo docente;

se intenda spiegare i motivi della decisione di un dispendio di risorse per materiale di dubbia utilità, mentre sono ignorate le carenze strutturali che incombono sull'edilizia scolastica, visto che in Italia sono ancora presenti complessi ricoperti di amianto, edifici con sistemi antincendio carenti e con incivili barrire architettoniche, che non rispettano gli standard minimi di sicurezza, pericolosi dal punto di vista strutturale, nei quali le famiglie devono autofinanziare carta igienica, fotocopie e, in alcuni casi, perfino le pulizie, nonché risultano carenti la formazione dei docenti e la qualità della scuola;

se non ravvisi l'esigenza di approfondire le responsabilità di chi, di fronte a questo investimento a giudizio dell'interrogante improduttivo, non si è insospettito per l'entità delle cifre, né ha ritenuto di dover valutare a chi venivano assegnati gli appalti, e oggi nega perfino l'addebito delle responsabilità, mentre, per il cumulo di incarichi ricoperti, avrebbe dovuto valutare capitoli di spesa e appalti concessi, verificare che tutto fosse coerente con criteri di efficacia ed economicità e rispettare il mandato di difendere l'interesse pubblico;

se non ravvisi l'esigenza e l'urgenza di provvedere a una ricognizione tempestiva e puntuale su tutti i fondi impegnati per spese non finalizzate alla qualità della scuola pubblica o di scarsa utilità, che vengono stornati da scuola e ricerca a danno dell'istruzione e della formazione, che sono obiettivo primario del Ministero.

(3-03171)

ARMATO, CARLONI, INCOSTANTE, DE SENA, GALPERTI, ROSSI Paolo, BERTUZZI, PASSONI, GARAVAGLIA Mariapia, AMATI, DI GIOVAN PAOLO, VITA, LANNUTTI, BIONDELLI. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. – Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

negli ultimi 5 anni l'azienda IBM Italia, che impiega circa 7.000 dipendenti, ha conseguito positivi risultati di bilancio, registrando un importante aumento dei profitti;

tuttavia la IBM Italia, in quanto società controllata da IBM Corporation, azienda madre, risulterebbe in difetto rispetto ai risultati richiesti dalla controllante;

tale situazione avrebbe innescato pesanti ripercussioni all'interno dell'azienda con particolare riferimento al trattamento del personale attualmente impiegato;

Assemblea - Allegato B

22 novembre 2012

in particolare si è assistito preliminarmente alla sostituzione di dirigenti italiani, in posizioni di *top management*, con dirigenti USA, inviati dalla casa madre, nonché a licenziamenti in tronco del personale con qualifica di dirigente;

secondo quando riferito da rappresentati sindacali, risulterebbe che molti lavoratori siano stati convocati personalmente da dirigenti, cui abitualmente non fanno capo, per l'offerta di pacchetti di buonuscita con modalità che hanno causato forte apprensione;

dal mese di luglio 2012, inoltre, si è proceduto a trasferimenti collettivi che hanno suscitato l'immediata reazione di tutte le organizzazioni sindacali e delle relative rappresentanze sindacali unitarie, nonché l'interessamento dei vari livelli istituzionali, in quanto reputati veri e propri licenziamenti mascherati;

infine, l'8 novembre 2012 ci sono stati due licenziamenti con motivazioni che risulterebbero non meno pretestuose di quelle dei trasferimenti collettivi;

i riferiti comportamenti da parte dell'azienda, che hanno prodotto un calo occupazionale in questo ultimo anno di 452 unità, pari ad oltre il 6 per cento dei dipendenti, non sembrano informati ad un'azione trasparente della stessa sia nei rapporti con i singoli lavoratori, sia nelle relazioni sindacali e sia, infine, con riferimento alla strategia aziendale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione di cui in premessa;

se non ritengano opportuno convocare al più presto un tavolo con il Governo, le parti sociali e le istituzioni per fare chiarezza sulla strategia aziendale che la società IBM Italia intende adottare nel rispetto degli attuali livelli occupazionali.

(3-03172)

MASCITELLI, BELISARIO. – *Al Ministro della salute*. – Premesso che:

il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», dispone all'art. 4, comma 1, lettera *d*), che inserisce il comma 7-*bis* nell'art. 15 del decreto legislativo n . 502 del 1992, che le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità;

alla lettera *a*) del citato comma 7-*bis*, si indica che «la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

22 novembre 2012

da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori»;

la Regione Abruzzo, sottoposta a Piano di rientro dal *deficit*, con atto commissariale, ha approvato modifiche al regolamento regionale in cui è stata introdotta la possibilità di trasferire anche i direttori di struttura complessa, benché la normativa nazionale vigente (art. 20 del contratto collettivo nazionale del lavoro vigente) non lo preveda;

non sembrano inoltre risultare delibere delle quattro Aziende sanitarie locali (Asl) della Regione, relative a una formalizzazione di esuberi e sono tuttora in corso nuove rimodulazioni delle unità operative complesse, alla luce delle nuove norme sugli *standard* ospedalieri. Dunque, allo stato, mancherebbero gli atti propedeutici e la normativa di riferimento per procedere agli eventuali trasferimenti di cui sopra,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa e se ritenga, per quanto di competenza, che possano essere consentite e autorizzate deroghe ai criteri di trasparenza e imparzialità nella selezione dei dirigenti di UOC (Unità operative complesse);

se, alla luce di quanto previsto dalla citata normativa, non ritenga opportuno intervenire, con misure di competenza, in considerazione del fatto che la Regione Abruzzo è sottoposta ai vincoli del Piano di rientro dal *deficit* sanitario e quindi sottoposta ad un'azione di vigilanza e di controllo.

(3-03174)

SBARBATI. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Premesso che:

la mobilità del pubblico impiego è regolata dal decreto legislativo n. 165 del 2001;

in particolare nel comparto AFAM (alta formazione artistica, musicale e coreutica) essa è stabilita dal contratto collettivo nazionale decentrato sulla mobilità del 2002, che stabilisce, in pratica, che tutte le cattedre che si rendano vacanti debbano essere disponibili per il trasferimento;

il Consiglio accademico, nell'ordinamento vigente, non ha alcuna potestà di deliberare in materia di organico docente, affidata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 al Consiglio di amministrazione;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

in maniera del tutto arbitraria, ai sensi della citata normativa, molteplici Consigli accademici si arrogano la potestà di deliberare di rendere indisponibili per la mobilità in entrata (trasferimenti) buona parte delle cattedre resesi disponibili a seguito di mobilità in uscita; con ciò, creando gravi disagi agli aventi diritto, in palese e reiterata violazione delle leggi vigenti;

il Ministero vigilante (Direzione AFAM), invece di richiamare i Consigli accademici al rispetto delle leggi, accoglie le delibere palesemente illegittime, e ciò si evince dal fatto che da anni, più o meno nel

Assemblea - Allegato B

22 novembre 2012

mese di settembre, autorizzi il sito del Cineca del Ministero dell'istruzione, università e ricerca a pubblicare l'elenco delle cattedre che, a seguito dei cosiddetti congelamenti, vengono sottratte e rese indisponibili per la mobilità dei titolari aventi diritto;

da anni si deve assistere ad un imbarbarimento del sistema, tramite un contenzioso ormai illimitato, avanzato dal personale delle istituzioni AFAM, il quale, per vedersi riconosciuto anche il più elementare dei diritti, è costretto a ricorrere alla magistratura amministrativa e del lavoro;

si instaura, per le colpe di pochi, un grave dispendio economico da parte dei cittadini (emolumenti agli avvocati) nonché delle casse dello Stato con il pagamento dei servizi resi dall'Avvocatura dello Stato eternamente impegnata in contenziosi che, per la loro natura, risultano quasi sempre indifendibili e nella realtà perdenti;

in violazione dell'autonomia prevista, in modo assolutamente puntuale, dal citato regolamento, si trasforma, ad avviso dell'interrogante, detto concetto, ben delimitato nelle competenze, in autentica anarchia tendente a superare anche le leggi specifiche sugli organici prevedenti il concerto del Dipartimento della funzione pubblica, e dei Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, i soli competenti ad apporre modifiche appunto sulle dotazioni organiche;

a parere dell'interrogante simili violazioni instaurano di fatto abusi, che in determinati casi sconfinano in interessi privati. Infatti i Consigli accademici, nel sottrarre agli aventi diritto le cattedre, hanno la possibilità in seguito di assegnare le medesime a supplenze individuate in piena discrezionalità;

tale impostazione, in cui l'interrogante ritiene di ravvisare perfino un abuso di potere, potrebbe nascondere, a causa di una distribuzione delle cattedre tutt'altro che lineare, un'operazione di clientelismo;

in tale settore, nel passato operoso e altamente rappresentativo dell'Italia, è divenuto oggetto di continue pronunce, anche penali, da parte della magistratura e, di contro, nulla viene fatto, nonostante gli svariati e numerosissimi appelli e denunce del personale e dei sindacati, affinché si possa tornare alla normalità fermando quello che a giudizio dell'interrogante sta divenendo un autentico vergognoso mercato delle prestigiose cattedre delle istituzioni di alta cultura;

il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, che pare abbia assunto tramite il Consiglio accademico decisioni illegittime, peraltro invalidate dall'AFAM che ha predisposto un reintegro che è stato successivamente confermato da una sospensiva del TAR decretata *ad hoc*, ha poi, tramite la direttrice Edda Silvestri, interposto al dettato della sospensiva e dell'A-FAM continui intralci al reintegro, ritardando adempimenti doverosi e di carattere ordinativo finendo poi per evitare di riassegnare le cattedre ai docenti reintegrati e impedendo agli allievi di iniziare regolarmente le lezioni;

comportamenti del genere, come quello del direttore del Santa Cecilia, ledono la dignità dei docenti e le legittime aspettative dei discenti che pagano per avere le lezioni, visto che tale conservatorio è un'istitu-

Assemblea - Allegato B

22 novembre 2012

zione pubblica e non una proprietà privata, per cui non può permettersi arbitrarie interruzioni di pubblico servizio,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito ai problemi esposti.

(3-03175)

COMPAGNA, TONINI, PERDUCA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, per gli affari regionali, il turismo e lo sport, per la cooperazione internazionale e l'integrazione e dell'economia e delle finanze. – Premesso che:

un rapporto presentato e discusso nei giorni scorsi a Roma, al XXII Congresso nazionale della Federazione delle associazioni Italia-Israele, sostiene che in Italia si sarebbe costituito, in via di fatto, un autentico doppio binario di rapporti con Israele: da un lato quello ufficiale, quasi esclusivamente governativo, di amicizia e sostegno e, da un altro lato, un canale parallelo, informale ma attivissimo, di condanna, stigmatizzazione, delegittimazione;

da parte di istituzioni pubbliche italiane (statali e regionali), compresa la Direzione generale alla cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, verrebbero abitualmente erogati, senza alcuna trasparenza e senza alcun controllo, soldi a organizzazioni non governative che negano diritto di esistere allo Stato di Israele;

in più occasioni amministrazioni regionali italiane avrebbero finanziato progetti di volontariato civile che avrebbero annoverato fra i *partner* locali anche soggetti da moltissimi anni nella lista nera delle organizzazioni terroristiche americane ed europee,

si chiede di sapere:

come il Governo valuti il rapporto citato in premessa;

quali aspetti e quali problemi da esso sollevati ritenga meritino l'attenzione dell'Esecutivo:

se non ritenga che le attività di cooperazione internazionale, oltre che del Ministero degli affari esteri, di Regioni ed enti locali, in Medio oriente debbano essere assistite da garanzie di trasparenza, controllo e legittimità costituzionale.

(3-03177)

# Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

BELISARIO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

in base a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, del decretolegge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, modificato dal decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, l'imposta municipale unica (Imu) colpisce anche fabbricati che non producono reddito: è il caso degli

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

22 novembre 2012

immobili inagibili, inabitabili, che pagano con base imponibile al 50 per cento;

le situazioni da tenere presenti sono l'inagibilità e l'inabitabilità dei fabbricati: il primo è un requisito di natura statica, cioè connesso a pericoli per carenze strutturali. Inabitabili sono invece i fabbricati che, pur essendo staticamente idonei, sono privi di caratteristiche che li rendano fruibili (ad esempio, l'acqua corrente o i vetri alle finestre o il forte danneggiamento dei muri di tamponamento). La normativa Imu equipara l'inagibilità all'inabitabilità, come in precedenza avveniva per l'imposta comunale sugli immobili (Ici) (articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992);

ai due presupposti dell'inagibilità o dell'inabitabilità deve poi aggiungersi un terzo requisito per abbattere la base imponibile, e cioè i fabbricati devono essere di fatto non utilizzati: ciò significa che, se un'unità immobiliare non agibile è comunque utilizzata (circostanza desumibile dai consumi di acqua e luce), l'Imu va versata con base imponibile piena. Conferma di ciò si trae dalla lettura dell'articolo 13, comma 9-bis, dello stesso decreto-legge n. 201 del 2011, che, a proposito dei fabbricati destinati alla vendita dalle imprese costruttrici, consente che i Comuni prevedano riduzioni di aliquota fino allo 0,38 per cento, se le unità immobiliari non siano locate. In altri termini, il legislatore ha tenuto presente che, per ottenere riduzioni dell'Imu, i fabbricati non devono produrre reddito;

per ottenere la riduzione della base imponibile al 50 per cento, continua a essere necessaria una documentazione dell'Ufficio tecnico comunale (Cassazione, sentenza 661/2005), con perizia a carico del proprietario. In alternativa, basta una dichiarazione sostitutiva come previsto dall'articolo 48 del testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (con dichiarazioni mendaci punite come falso ideologico);

l'inagibilità dell'unità immobiliare non deve essere di entità tale da far identificare il bene come collabente (cioè poco più di un rudere): il dissesto totale priva il fabbricato di completa attitudine contributiva Imu. Ma anche qui non mancano le distinzioni: un manufatto collabente, ma ancora in piedi, non produce reddito Imu; un manufatto già quasi raso al suolo, con poche file di mattoni fuori terra, va invece valutato come area edificabile (Cassazione, sentenza 4308/2010). Lo stesso principio è applicato anche nell'urbanistica, in tema di diritti alla ricostruzione: l'edifico dissestato può essere ristrutturato a parità di volumi ma se il dissesto ha reso illeggibile la struttura preesistente, l'immobile perde di valore edificatorio e l'area può essere considerata inedificabile (Consiglio di Stato, sentenza 1731/2010);

tutte queste regole non si applicano agli immobili ubicati nelle zone colpite dal recente sisma dell'aprile 2009. Infatti, in base a quanto stabilito dal comma 5-octies dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che modifica l'articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2009, conver-

Assemblea - Allegato B

22 novembre 2012

tito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, «I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi»;

risulta all'interrogante che i proprietari degli immobili soggetti ad ordinanza di sgombero a seguito degli eventi sismici del 1998 che hanno colpito la Basilicata e la Calabria (Pollino) devono comunque pagare il 50 per cento dell'Imu, in attuazione di quanto stabilito dal citato articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, venendosi così a prefigurare una palese e ingiusta discriminazione (e quindi un diverso trattamento) tra i contribuenti che risiedono nelle aree terremotate del 2009 e gli altri terremotati, quasi a prefigurare terremoti di serie A e terremoti di serie B;

pertanto, i proprietari che non risiedono nelle aree colpite dal terremoto del 2009 (e che quindi non beneficiano della sospensione), i quali hanno avuto gli immobili distrutti o gravemente danneggiati e comunque ancora inagibili e/o inabitabili a causa di altri eventi sismici, sono soggetti all'obbligo di pagamento dell'Imu sebbene al 50 per cento,

si chiede di sapere, al fine di maggiore equità e giustizia, quali urgenti misure si intendano adottare per promuovere l'uniformazione della legislazione vigente nei confronti di tutti i contribuenti ricadenti nell'ambito di una medesima categoria, ovvero coloro che possiedono fabbricati ubicati in zone terremotate oggetto di una ordinanza di sgombero, estendendo a tutti l'esenzione dal pagamento dell'Imu fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi, in virtù del fatto che nel caso in cui un immobile è sottoposto ad ordinanza di sgombero, a prescindere dalla rendita catastale, non è suscettibile di utilizzazione e pertanto risulta privo di qualsiasi tipo di rendita.

(3-03173)

LAURO, COMPAGNA, SARRO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e la semplificazione. – Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha fatto approvare, in una Giunta straordinaria convocata d'urgenza martedì 20 novembre 2012, una delibera, con la quale si revoca l'incarico di Direttore generale al Prefetto Silvana Riccio, che ricopriva tale incarico, dal mese di settembre 2011, in quanto il Direttore generale si è rifiutata di sottoscrivere i contratti di lavoro di circa 320 maestre precarie;

al prefetto Riccio era stato chiesto di sottoscrivere personalmente i contratti di circa 350 maestre precarie, per il completamento dell'orario di

Assemblea - Allegato B

22 novembre 2012

funzionamento della scuola comunale, a seguito di una delibera, approvata dalla Giunta a fine agosto 2012, con la quale si riteneva che, pur avendo il Comune di Napoli superato il rapporto fra spesa per il personale e spesa corrente, il servizio scolastico rientrasse nelle funzioni fondamentali da garantire;

dalle informazioni della stampa (si veda, ad esempio, «la Repubblica» del 21 novembre), risulta che il dirigente del servizio educativo, competente alla firma dei contratti, si sia rifiutata di firmare i medesimi contratti, sostenendo l'impossibilità di violare una norma imperativa sui vincoli assunzionali dei Comuni, e che lo stesso rifiuto era stato opposto dal direttore centrale competente, sulla base delle medesime motivazioni, senza che alcun procedimento disciplinare fosse stato instaurato nei suoi confronti;

considerato che:

a quanto risulta agli interroganti esiste il parere del Segretario generale del Comune che attesta il superamento del limite del 50 per cento e l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni, se non in modo totalmente illegittimo;

ai sensi del regolamento del Comune di Napoli, non sussiste la competenza del Direttore generale a firmare tali contratti, in quanto nessun atto di gestione è attribuito alla competenza del Direttore generale e, pertanto, i relativi contratti, se fossero stati firmati dal Direttore generale, sarebbero risultati invalidi per violazione di norma regolamentare ed eccesso di potere, sotto il profilo della competenza nonché per violazione di norma imperativa di legge, in quanto, oltre a violare il patto di stabilità, sarebbero risultati in contrasto con i divieti in tema di assunzioni;

tutte queste considerazioni di diritto si ritrovano in un recentissimo parere del Dipartimento della funzione pubblica, appositamente chiesto per il «caso maestre», là dove viene evidenziato che il superamento del tetto del 50 per cento della spesa del personale, sulla spesa corrente, determina l'impossibilità di assumere, in qualsiasi forma, personale a qualsiasi titolo e, pertanto, la pressante richiesta al Direttore generale di sottoscrivere i contratti è stata fatta, consapevolmente, in violazione della norma imperativa;

il Comune di Napoli ha recentemente approvato un disavanzo di circa 900 milioni di euro che è stato oggetto di un'accurata ispezione, da parte degli Ispettori della Ragioneria dello Stato, che hanno messo in evidenza numerose irregolarità amministrativo-contabili;

il Comune è sostanzialmente in uno stato di dissesto finanziario, non ancora dichiarato solo per ragioni di opportunità politica: il che determina continue irregolarità nella gestione amministrativa, che potrebbero determinare, anche in relazione alla situazione finanziaria, peraltro già all'attenzione della Corte dei conti, lo scioglimento dell'ente;

numerose delibere di Giunta hanno qualificato come indispensabili, ai fini del pagamento, molti obblighi contrattuali, non previsti nel decreto ministeriale del 1983, che ha definito come indispensabili solo alcune spese, e ciò a giudizio degli interroganti in violazione della legge e del

Assemblea - Allegato B

22 novembre 2012

criterio cronologico nei pagamenti, violando, pertanto, il principio della *par condicio* dei creditori;

dagli articoli di stampa sembra che al Direttore generale, sotto la pressione di una Giunta convocata per revocare il suo incarico, sia stata chiesta la sottoscrizione di una forma di dimissioni cosiddetta in bianco;

l'atto di revoca dell'incarico, datato 20 novembre 2011 e motivato dal venir meno del rapporto di fiducia, è stato preceduto, a poche ore di distanza, da un decreto del Sindaco, firmato in data 19 novembre, in cui si conferiva al Direttore generale il potere, a parere degli interroganti al di fuori di ogni regola e norma, di firmare i contratti con le maestre;

a quanto risulta agli interroganti, fino a pochi giorni prima, come spesso è accaduto, il prefetto Riccio veniva fatto oggetto di pubbliche dichiarazioni di stima e di alta professionalità;

l'insieme di questi atti e decisioni denota a giudizio degli interroganti un atteggiamento contraddittorio ed ondivago, da parte del sindaco De Magistris e della Giunta municipale di Napoli,

si chiede di conoscere:

quale sia la valutazione dei fatti richiamati e quali interventi urgenti di propria competenza il Governo intenda porre in essere, in merito alla presunta palese violazione di ogni norma e procedimento, da parte del sindaco De Magistris e della Giunta municipale di Napoli, che a parere degli interroganti sta recando gravissimo pregiudizio all'immagine del Comune, rendendo, con la violazione delle regole amministrativo-contabili degli enti pubblici, l'azione amministrativa inefficace e nulli i contratti di lavoro;

se il Governo ritenga, di fronte a questa gravissima situazione, amministrativa e finanziaria, doveroso attivarsi, anche attraverso una commissione d'accesso che controlli l'operato della Giunta, con particolare riferimento alle vicende descritte;

quali misure urgenti di competenza intenda porre in essere per riportare alla legalità ed alla correttezza l'attività amministrativa del Comune di Napoli, essendo stato revocato un incarico ad un Prefetto della Repubblica, che non ha inteso violare la legge e le regole fondamentali dell'ordinamento e di uno Stato di diritto.

(3-03176)

### Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PINOTTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso che:

nel Piano idrogeologico predisposto dalla Protezione civile nel 2001, il torrente Bisagno, che percorre parte della città di Genova, figurava al secondo posto nella graduatoria dei rischi nazionali dopo l'Arno nel suo attraversamento di Firenze;

nel 2002, il Capo del Dipartimento della protezione civile *pro tem*pore Guido Bertolaso dichiarò che il Bisagno era uno dei casi limite di

Assemblea - Allegato B

22 novembre 2012

rischio alluvione; in Europa non c'era un'altra situazione analoga di pericolo in un'area così densamente urbanizzata;

nel 2005 il Ministero dei lavori pubblici, in sintonia con gli enti locali genovesi, individuò due interventi complementari per mettere in sicurezza il Bisagno: rifare la copertura del torrente nel tratto compreso tra la foce e la stazione ferroviaria di Brignole (opera per un tratto realizzata, per un tratto in fase di cantiere e per una restante parte in corso d'appalto) e realizzare un canale scolmatore in grado di deviare parte del torrente dal Ponte Gallo, all'altezza del complesso sportivo della Sciorba, fino a mare in Corso Italia, nei pressi di Punta Vagno. Simile scolmatore oltre a raccogliere le acque del Bisagno raccoglierebbe anche i rivi Fereggiano, Noce e Rovare:

la realizzazione dello scolmatore non è mai stata avviata per mancanza di fondi pubblici;

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Clini all'inizio del mese di novembre 2012 ha dichiarato di voler intervenire nei confronti della Unione europea per liberare le risorse pubbliche del Patto di stabilità per interventi di prevenzione sul territorio;

la Regione Liguria nel mese di novembre 2012 ha approvato la legge regionale che adotta la nuova versione del PRIS (Programma regionale di intervento strategico), decisiva per affrontare al meglio due questioni vitali per il territorio: le grandi opere e il dissesto idrogeologico;

a seguito delle alluvioni nello spezzino e a Genova dell'autunno 2011, la Regione ha esteso il PRIS alla realizzazione di opere urgenti necessarie a prevenire eventi calamitosi o a fare fronte alle conseguenze degli stessi;

la Provincia di Genova nell'aprile 2012 con una lettera del presidente *pro tempore* Alessandro Repetto ha posto all'attenzione del Governo la necessità e l'urgenza della realizzazione di un canale scolmatore a servizio del torrente Bisagno e dei suoi affluenti;

nella risposta del Presidente del Consiglio dei ministri al Presidente della Provincia si afferma: «gli echi della tragedia che ha colpito Genova nel 2011 non sono ancora sopiti [...] condivido dunque le aspettative perché si possa intervenire al più presto per garantire la sicurezza idrogeologica di una parte significativa della città, attraverso il progetto per la realizzazione del canale scolmatore al servizio del torrente Bisagno ed affluenti [...] Posso assicurarle che interesserò i responsabili dei Ministeri competenti perché la sua richiesta venga esaminata con doverosa attenzione» (si veda «Il Secolo XIX» dell'8 novembre 2012);

la Provincia di Genova da anni ha approvato il progetto definitivo del canale scolmatore che, percorso il suo *iter* amministrativo, ha avuto il parere positivo da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici con provvedimento n. 282 del 15 dicembre 2007;

il Comune di Genova ha inserito nel pacchetto di opere presentate al Governo per ottenere una quota dei finanziamenti stanziati per il Piano Città (ad oggi 244 milioni di euro per tutta Italia) anche lo scolmatore del torrente Bisagno;

Assemblea - Allegato B

22 novembre 2012

il Comune di Genova ha stimato che il costo per l'opera di un canale scolmatore alternativo per i Rivi Fereggiano, Noce e Rovare, affluenti del torrente Bisagno, è di circa 49 milioni di euro;

il Comune di Genova e la Regione Liguria potrebbero contribuire all'opera di scolmatore alternativo, entrambi per una quota di 5 milioni di euro, richiedendo allo Stato un contributo di 39 milioni di euro,

si chiede di sapere:

quali azioni il Governo intenda promuovere al fine di intervenire per garantire la sicurezza idrogeologica di una parte significativa della città di Genova;

se intenda destinare i 39 milioni necessari a integrare le risorse messe a disposizione dal Comune di Genova e dalla Regione Liguria per contribuire all'opera del canale scolmatore.

(4-08737)

ALLEGRINI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che a quanto risulta all'interrrogante:

la società Agricola Agritirol Srl ha presentato al Comune di Orte (Viterbo) il progetto per la realizzazione di un impianto per il trattamento di biomasse e connesa generazione di energia elettrica da biogas con potenza installata di 0,998 Mwel sui terreni situati in località Piani di Terrabella;

nella relazione tecnica di valutazione di sostenibilità agronomica e ambientale presentata dalla società Agritirol si legge che è prevista l'installazione di un cogeneratore Jenbacher Mod. 320 regolato a 1.000 kwel di potenza mentre sulle schede tecniche del generatore (reperibili sul sito *Internet* della ditta produttrice) la capacità massima risulterebbe essre pari a 1.064 kw;

nella citata relazione tecnica di valutazione agronomica e ambientale presentata dalla società Agritirol si legge che i terreni a disposizione dell'azienda medesima saranno destinati prevalentemente a foraggere e cereali e che la percentuale di approvvigionamento vegetale può essere valutata, in massa e in energia, in oltre il 30 per cento circa a conferma della vocazione agricola dell'attività da intraprendere;

la società Agritirol ha fatto ricorso, per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera, alla procedura semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ovvero alla presentazione di una semplice denuncia di inizio attività (DIA);

l'area oggetto di intervento è classificata dal Piano regolatore generale del Comune di Orte come zona avente caratteristiche di area agricola e silvo-pastorale che consente la realizzazione di piccola e media industria connessa alle lavorazioni agricole;

premesso, inoltre, che:

la realizzazione dell'impianto dovrebbe, invece, ad avviso dell'interrogante, essere sottoposto al rilascio dell'autorizzazione ovvero al procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

22 novembre 2012

n. 387, così come stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011:

la procedura semplificata, infatti, ai sensi della legge della Regione Lazio n. 16 del 16 dicembre 2011, si applica agli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione fino a 1 MW (articolo 2, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387);

le «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, al punto 12.4, stabiliscono che sono realizzabili mediante DIA gli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas aventi capacità di generazione massima inferiore a 1.000 kwe;

il punto 16 delle richiamate «Linee guida», con riferimento alla specifica progettazione dell'impianto in zona agricola, precisa che detta progettazione dovrebbe essere legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento, dovrebbe assumere rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale per quanto attiene sia alla realizzazione che al suo esercizio, e per l'autorizzazione dei progetti dovrebbe essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non compromettano o interferiscano con la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e con la tutela delle biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;

considerato che:

il funzionamento dell'impianto, per il cui approvvigionamento, secondo quanto sostenuto dalla stessa Società Agritirol, occorrerebbe fare ricorso per oltre il 70 per cento del fabbisogno a terzi, non può essere garantito, ad avviso dell'interrogante, dall'effettivo sfruttamento dei terreni;

il progetto presentato dalla società Agritirol, per quanto è a conoscenza dell'interrogante, sarebbe privo di garanzia fideiussoria per la rimozione delle opere in quanto la ditta sembrerebbe aver presentato un assegno intestato all'Amministrazione comunale di Orte di 20.000 euro, *post* datato al 18 ottobre 2013;

nella compagine societaria di Agritirol, inoltre, figurerebbe anche una società specializzata in consulenza, progettazione, installazione, vendita e assistenza di impianti ad energia solare e impianti di cogenerazione alimentati da biomassa liquida con sede nel Nord dell'Italia;

considerato altresì che a giudizio dell'interrogante sarebbe opportuno verificare che l'*iter* procedurale complessivo cui ha dato seguito il Comune di Orte sia legittimo, ovvero quali siano i responsabili di eventuali inadempienze o irregolarità,

si chiede di sapere:

se risulti che per la realizzazione del citato progetto gli abitanti dell'area interessata siano stati debitamente informati e coinvolti secondo quanto stabilito dalla «Linee guida» di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010;

se risulti che per la realizzazione del citato progetto siano state tenute nel dovuto conto le caratteristiche dell'area interessata con particolare

Assemblea - Allegato B

22 novembre 2012

riferimento alla tutela del patrimonio rurale e agroalimentare secondo quanto previsto dalle Linee guida richiamate;

se risulti che la destinazione urbanistica dell'area interessata dal progetto della centrale sia compatibile con l'impianto stesso;

se risultino irregolarità nell'*iter* procedurale del progetto per la realizzazione dell'impianto e della DIA ad esso connessa, ed in caso affermativo a chi siano imputabili, nonché se risultino discordanze tra il progetto presentato e l'effettiva portata dello stesso.

(4-08738)

DI NARDO, BELISARIO. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. – Premesso che:

la Procura della Corte dei conti ha aperto un'indagine per verificare la fondatezza delle segnalazioni in merito alla situazione della Eav-Bus, arrivate nelle ultime settimane dai *media* e dagli stessi dipendenti della società partecipata dalla Regione Campania;

secondo quanto riferisce un articolo de «il Mattino», edizione di Napoli, a firma di Daniela De Crescenzo, pubblicato il 21 novembre 2012, la Guardia di finanza ha acquisito bilanci, organigrammi del personale, contratti e tutto il materiale necessario per verificare la correttezza dell'amministrazione dell'azienda;

in particolare, a quanto risulta dal citato articolo, la Corte dei conti intende rilevare se negli anni passati ci siano state assunzioni e promozioni illegittime, se il numero dei dirigenti sia congruo rispetto all'attività della società, se ci siano state ricapitalizzazioni in assenza di piani industriali, se la Regione abbia esercitato la funzione di controllo attribuitale dalla legge e se, in generale, vi siano state irregolarità o mancanze che abbiano favorito la grave situazione in cui versa attualmente l'azienda e l'intero sistema di trasporto regionale su gomma;

il giudice della sezione fallimentare del Tribunale di Napoli ha dato il via libera alla proposta di comodato d'uso formulata dalla Regione, garantendo così, attraverso le società che fanno parte della *holding*, ovvero la Circumvesuviana, la Sepsa e la Metrocampania nordest, il trasporto su gomma nelle cinque province campane almeno fino a quando non si discuterà in appello il ricorso presentato dal legale di Eavbus contro la sentenza di fallimento pronunciata il 15 novembre 2012. L'accordo è stato raggiunto tra il Tribunale fallimentare di Napoli e l'amministratore unico della Eav *holding*, Nello Polese, nella giornata del 20 novembre 2012. La Regione Campania dovrà ora trovare i fondi necessari a garantire il servizio (si veda Ag.it del 20 novembre 2012);

secondo quanto dichiarato dal curatore fallimentare, quella del comodato d'uso era l'unica soluzione praticabile, considerato che l'azienda genera sistematicamente e mensilmente perdite molto significative. Come già segnalato dall'interrogante nell'atto di sindacato ispettivo 4-08543, presentato il 25 ottobre 2012, sull'azienda, stando a quanto riportato da organi di stampa, graverebbe un passivo di circa 39 milioni di euro;

Assemblea - Allegato B

22 novembre 2012

considerato che:

il sistema di trasporto pubblico locale della Regione Campania vive una situazione di estrema criticità, che si aggrava di giorno in giorno, con continui disservizi, incidenti e persistenti malfunzionamenti che incidono profondamente sul diritto alla mobilità dei cittadini campani e sul sistema economico e sociale della Regione;

un ulteriore aggravio per l'utenza potrebbe derivare dalla delibera della Regione Campania che introduce, a partire dal 1º gennaio 2013, nuovi titoli di viaggio integrati per singola azienda di trasporto pubblico, circostanza che produrrà il collasso delle aziende e della tariffazione integrata che aveva portato enormi benefici al trasporto pubblico locale, con l'aumento di viaggiatori – da duecentocinquantamila a settecentoquaranta-settemila – e di introiti;

a ciò occorre aggiungere che la decisione assunta dalla Regione Campania si pone in contrasto con quanto previsto nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», attualmente all'esame del Parlamento, che all'articolo 8, commi da 1 a 3, dispone che le aziende di trasporto pubblico locale promuovano l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale. Tenuto conto del disposto del decreto-legge n. 179 del 2012, a giudizio degli interroganti la delibera della Regione Campania rappresenta un passo indietro rispetto alla situazione attuale piuttosto che un passo in direzione delle previsioni di legge volte a garantire l'interoperabilità a livello nazionale;

considerato altresì che a giudizio degli interroganti sarebbe opportuno verificare l'operato della Regione Campania in termini di effettivo controllo sulla società da essa partecipata,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano, per quanto di competenza e con sussidiarietà decisionale, di promuovere una rapida soluzione al problema al fine di far fronte ad una situazione di vera e propria emergenza in cui versa il settore del trasporto pubblico locale campano, contribuendo alla ricerca di soluzioni volte a migliorare la qualità del servizio e a salvaguardare i livelli occupazionali della società EavBus;

se non si intendano disporre con urgenza, e con l'individuazione di adeguate risorse economiche, interventi di propria competenza che risolvano il problema dell'intero sistema di trasporto pubblico campano, anche attraverso l'utilizzo di fondi europei.

(4-08739)

VICARI. – Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. – Premesso che:

Terna SpA è l'operatore italiano di reti per la trasmissione dell'energia, con oltre 63.500 chilometri di linee elettriche AT ed AAT (alta ed altissima tensione, livelli da 132 a 380 kV) e 445 stazioni elettriche, ed è

Assemblea - Allegato B

22 novembre 2012

il proprietario della rete di trasmissione nazionale (RTN) di energia elettrica ad AT e AAT, concessionario di servizio pubblico;

Terna è una realtà di eccellenza italiana, con circa 3.500 persone, la maggior parte distribuite nel territorio e diverse centinaia concentrate nella sede di Roma, impegnate quotidianamente nella programmazione dello sviluppo e della manutenzione della rete elettrica, coniugando competenze e tecnologie per migliorarne l'efficienza;

è quotata alla borsa italiana dal 2004, l'azionista di riferimento è la Cassa depositi e prestiti, ovvero il Ministero dell'economia e delle finanze, con il 29,85 per cento; il rimanente 70 per cento circa è ripartito tra investitori istituzionali e *retail*;

il servizio svolto da Terna in Italia è indispensabile per il funzionamento dell'intero sistema elettrico e per assicurare l'energia elettrica a tutti, cittadini e imprese, nonché consentire a tutti i produttori di energia elettrica, sia da fonte tradizionale che di recente da fonte energetica rinnovabile (FER), come eolico, fotovoltaico, biomasse, eccetera, di sviluppare il proprio *business* immettendo in rete quanto prodotto;

Terna SpA sino ad ora ha posseduto un assetto stabile che ha consentito, dal 2006 ad oggi, di mantenere in perfetta efficienza la RTN di energia elettrica e di effettuare, attraverso 8 direzioni territoriali dislocate in tutta Italia (Milano, Torino, Padova, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Cagliari), un concreto sviluppo della rete per consentire l'immissione in RTN dell'energia prodotta, sia da fonte tradizionale che rinnovabile, garantendone a tutti l'accesso;

con tale assetto societario ha un quinquennio di utili come mai in passato, garantendo a tutti, Ministero dell'economia per primo, dividendi corposi, oltre a favorire lo sviluppo del territorio creando nuove opportunità di accesso alla rete, in particolare, ma non solo, per i produttori da FER;

#### considerato che:

Terna dal 1º aprile 2012 ha mutato profondamente l'assetto societario, costituendo un nuovo gruppo da una *holding*, Terna SpA, da cui dipendono due società operative interamente controllate: Terna Rete Italia e Terna Plus, ciascuna con un proprio consiglio di amministrazione, amministratore delegato e presidente;

mentre nella *holding* si sono concentrati gli *asset* e pertanto i ricavi (Terna viene corrisposta in relazione al trasporto, dispacciamento di energia e agli *asset* sviluppati), in Terna Rete Italia SpA, sono concentrate le risorse umane, ovvero la maggior parte del personale, i costi operativi;

dal 1º aprile 2012 la maggior parte delle risorse di Terna SpA, circa 3.000 persone, sono state fatte confluire (senza possibilità di scelta) in un'altra società creata *ex novo*, passando da una (Terna) con un capitale sociale di 440 milioni di euro e con tutti gli immobili, impianti RTN compresi, ad un'altra, Terna Rete Italia SpA, costituita solo di beni immateriali, di capitale sociale pari ad appena 120.000 euro; inoltre il rapporto di collaborazione tra le due società prevede un quadriennio di attività, legate a *operation* e *maintanance* nonché allo sviluppo della RTN, a favore

Assemblea - Allegato B

22 novembre 2012

di Terna Rete Italia SpA con la possibilità di rescindere il contratto al termine del periodo, solo con parziali e discutibili tutele;

atteso che:

Terna Rete Italia si sta riorganizzando in questi mesi riducendo, in maniera drastica e senza alcuna correlazione con lo sviluppo della rete effettuato, né tantomeno con quello programmato o con i risultati economici ottenuti, la propria presenza sul territorio;

essa intende procedere ad una profonda riduzione della propria presenza sul territorio, passando dalle 8 attuali direzioni territoriali a solo 3, effettuando una concentrazione prevalentemente al Nord, con una sede a Milano e l'altra a Padova, mentre per tutto il resto dell'Italia vi sarà una sola Direzione territoriale a Napoli;

in particolare in Sicilia, l'attuale Direzione con sede a Palermo (con altre sedi nel territorio siciliano, la seconda per numero di risorse in Catania, poi Agrigento, Ragusa, Messina, Siracusa, Trapani mentre già di recente è stata chiusa quella di Caltanissetta), con competenze sull'intera Sicilia, dotata di autonomia, programmazione, potere decisionale, capacità di acquisizione risorse (materiali, consulenze, servizi d'ingegneria specialistici ed appalti), ingegneria, manutenzione ed esercizio, il nuovo assetto si verrebbe a perdere;

prima di questo nuovo assetto nella Direzione territoriale siciliana si erano formate e specializzate risorse, organizzate in quattro unità, cresciute anche numericamente e professionalmente da un lato a sviluppare la RTN, in relazione alle esigenze di dispacciamento, per la connessione al SEN (sistema elettrico nazionale) dei nuovi impianti di produzione FER, che avevano determinato un aumento esponenziale degli *asset* (cioè delle infrastrutture per migliorare l'efficienza della rete e garantire la connessione a tutti i produttori), ottemperando alle esigenze di esercizio e manutenzione di una rete in continua crescita;

in particolare tale struttura ha consentito, in particolar modo in Sicilia, da un lato, di sviluppare la RTN in relazione agli obiettivi aziendali prefissati (tutti raggiunti, basta leggere i comunicati stampa presenti nel sito istituzionale), dall'altro, ha determinato un assetto per l'esercizio e la manutenzione della rete di trasmissione nazionale dell'energia che ha consentito, anche in occasioni di calamità naturali quali terremoti, incendi diffusi, tempeste di neve, eccetera, di mantenere la RTN in condizioni di stabilità senza *black-out* generalizzati;

inoltre tale struttura siciliana ha consentito di poter connettere tutti i nuovi produttori da FER che hanno presentato richiesta, facendo crescere e sviluppare nuove realtà industriali; la Sicilia possiede, allo stato attuale, tutti i *record* di produzione da eolico e fotovoltaico rispetto alle altre regioni, senza limitazione alcuna di immissione in RTN (ottenuta grazie alla realizzazione delle linee/stazioni necessarie). Al contrario di quanto accaduto in altre regioni, in Sicilia nessun produttore da FER è stato sinora limitato nella produzione e/o impossibilitato a connettersi alla RTN;

tale nuovo assetto determinerà la chiusura di diverse sedi; la situazione sarà al limite se non oltre della sostenibilità in Sicilia, ove non solo

Assemblea - Allegato B

22 novembre 2012

non verrebbe allocata alcuna Direzione (diversamente dalla situazione attuale), ma verrebbe depauperato il territorio, creando fori situazioni di criticità sia per lo sviluppo dei nuovi impianti che per il mantenimento in efficienza degli attuali;

in Sicilia, prima del nuovo assetto, Terna si era impegnata ad assumere almeno 20 persone, adesso si parla di riduzione di personale ed allocazione in altre realtà;

la riduzione in ambito territoriale, ovvero in Sicilia, determinerà la riduzione ad una delle attuali quattro unità, ovvero si perderanno del tutto le attività di progettazione e realizzazione impianti e di supporto tecnico gestionale, che verrebbero accentrate presso altra sede direzionale (Napoli) e subordinate a questa, declassando di fatto tutto il personale siciliano;

in ambito siciliano il nuovo assetto comporterebbe la perdita netta di almeno 40 delle circa 180 risorse presenti nel territorio, annullando la possibilità di assumere nuove risorse dal territorio (queste, se ritenute necessarie, verrebbero assunte nelle sedi direzionali), e ancor meno, se possibile, di attingere a livello territoriale a consulenti, servizi d'ingegneria, professionisti esterni come in precedenza fatto;

considerata la specificità geografica della Sicilia, non solo per il fatto che è un'isola ma anche per un'orografia complessa ed articolata, nonché per la peculiarità delle infrastrutture elettriche della RTN, ovvero un unico collegamento 380 kV verso il continente ed una rete siciliana in evoluzione, con una fortissima presenza di produzione energetica non programmabile (eolico e fotovoltaico), l'architettura organizzativa prospettata della nuova società Terna Rete Italia che si prospetta appare incomprensibile per l'esercibilità in sicurezza della rete nonché per i suoi sviluppi futuri;

dalla riduzione sul territorio la presenza di tecnici e operai e dal loro accorpamento in meno sedi, conseguirà una difficile raggiungibilità in tempi brevi (necessari ad evitare *black-out* parziali e/o generalizzati) degli impianti localizzati in maniera sparsa in una regione, la Sicilia, la più estesa d'Italia, con una superficie di 25.700 metri quadrati, infrastrutture viarie carenti, avente circa 4.870 chilometri di linee AT e AAT e circa 30 stazioni elettriche, molte delle quale ubicate a più di 1.000 metri sul livello del mare,

#### si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del piano di Terna e di Terna Rete Italia e delle motivazioni alla base di tale cambiamento, non sussistendo, a quanto risulta all'interrogante, presupposti di tipo economico;

se ritengano che, per il concessionario della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, sia corretto abbandonare il territorio organizzandosi ed accentrando tutte le risorse pregiate, nonché le sedi territoriali, prevalentemente al Nord del Paese, penalizzando le isole ed il Centro-Sud;

se ritengano corretto ed auspicabile che una regione come la Sicilia non debba essere oggetto di attenzione da parte del concessionario della rete nazionale, che, se, da un lato, dichiara e promette si sviluppare la rete siciliana (così come si evince dai protocolli d'intesa e i comunicati

Assemblea - Allegato B

22 novembre 2012

stampa nel sito istituzionale), dall'altro, tende ad allontanarsi dal territorio spostando risorse ed opportunità;

se siano a conoscenza del fatto che, con tale riorganizzazione, Terna e Terna Rete Italia penalizzeranno il territorio, in particolare, della Sicilia, non consentendo lo sviluppo della rete, sia per le fonti rinnovabili che, per gli altri produttori, né tantomeno offriranno le opportunità promesse in un territorio già offeso di per sé;

se siano a conoscenza del fatto che, con il nuovo assetto, come risulta all'interrogante, Terna e Terna Rete Italia si stanno organizzando in modo da non consentire affidamenti di incarichi, consulenze, appalti, prestazioni in genere in ambito siciliano, accentrando tutte le attività di *procurement* a Napoli o in sedi ancora più distanti dal territorio;

se siano a conoscenza del fatto che, con il nuovo assetto, le società stanno depauperando il territorio, in particolare la Sicilia, rendendo critico sia il mantenimento della rete nazionale dell'energia, in sicurezza e con le affidabilità dovute evitando rischi per il Paese e per la Sicilia che è connessa elettricamente al continente con una sola terna di cavi 380 kV, che lo sviluppo della rete stessa per consentire l'accesso ai produttori da fonte rinnovabile;

se siano a conoscenza del fatto che, con nuovo assetto, Terna e Terna Rete Italia, almeno in Sicilia ma anche in altre parti d'Italia, renderanno meno appetibile per gli investitori, per le inerzie che si stanno inserendo nel sistema, investire in regioni ove non sarà più possibile, contrariamente a quanto fatto sinora, sviluppare agevolmente l'infrastruttura elettrica principale.

(4-08740)

ARMATO, ANDRIA, CARLONI, DE LUCA Vincenzo, INCO-STANTE, DI GIOVAN PAOLO, LAURO, LANNUTTI, AMATI, MON-GIELLO, DE SENA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

il trasporto pubblico vive una fase di difficoltà in tutto il Paese a seguito dei ripetuti tagli intervenuti nel corso di questi anni;

malgrado gli annunci di iniziative tese al risanamento e alla razionalizzazione delle spese, nel corso di questi ultimi due anni la Regione Campania non è stata in grado di produrre significativi atti amministrativi in grado di produrre efficaci risparmi;

come segnalato anche dagli organi d'informazione e dalle organizzazioni sindacali, si è proceduto a giudizio degli interroganti con leggerezza alla scelta della dirigenza, delle consulenze e dell'organizzazione generale;

tali scelte hanno comportato un aumento del *deficit* e dei problemi di gestione dell'Eav bus tanto da bloccare per diversi mesi i pagamenti dei fornitori e creare grandi problemi nel funzionamento dell'azienda e nel compimento degli adempimenti previsti nei confronti dei fornitori e dei lavoratori;

l'assenza di un chiaro indirizzo amministrativo ha trovato il riscontro più eclatante nel caso dell'accoglimento dell'istanza di fallimento da

Assemblea - Allegato B

22 novembre 2012

parte di un creditore per una cifra vicina ai 600.000 euro, dato che non era stata fatta opposizione da parte dell'ente e del suo ufficio legale; considerato che:

questa situazione sta determinando forti tensioni soprattutto tra lavoratori e utenti con conseguenti gravissime ripercussioni sull'ordine pubblico e la mobilità;

la Giunta regionale della Campania ha proposto come commissario per la liquidazione l'amministratore delegato uscente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

se non ritenga necessario ed urgente, per quanto di competenza, attivare un tavolo di confronto con la Regione Campania per verificare le soluzioni possibili al fine di evitare ulteriori disagi per gli utenti, salvaguardare l'impresa e gli attuali livelli occupazionali;

se non ritenga opportuno, in considerazione dell'operato dell'attuale amministrazione della Regione Campania, attivare uno strumento più efficace di commissariamento del settore del trasporto pubblico locale. (4-08741)

#### Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-03177, dei senatori Compagna ed altri, sulla cooperazione internazionale con organizzazioni che manifestano atteggiamenti ostili allo Stato di Israele;

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03171 e 3-03175, della senatrice Sbarbati, rispettivamente sull'impiego di fondi pubblici di pertinenza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e su alcuni comportamenti di Consigli accademici del comparto AFAM.

#### Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 839ª seduta pubblica del 21 novembre 2012, a pagina 56, nell'intervento della senatrice Adamo, all'ultima riga del quarto capoverso sostituire la parola: «Guzzetti» con la seguente: «Guzzetta».